

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 1 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

## INDICE

1. SCOPO
2. APPLICABILITA'
3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI
4. TERMINI E DEFINIZIONI
5. MODALITA' OPERATIVE

## A. SEZIONE I: MALATTIA E CONCETTI GENERALI

### A.1 LA MALATTIA

### A.2 PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLA MALATTIA, LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE

### A.3 INTEGRAZIONE DEL PRESENTE PIANO di EMERGENZA CON IL PIANO NAZIONALE di SORVEGLIANZA

### A.4 RESPONSABILITA' DEL PERSONALE

## B. SEZIONE II: ATTIVITA' IN CASO di SOSPETTO

### B.1 SEGNALAZIONE / ATTIVAZIONE - ACCESSO

#### B.1.1. Segnalazione

#### B.1.2. Accesso

### B.2 DIAGNOSI

#### B.2.1. Accertamenti in allevamento

#### B.2.2. Visita Clinica

#### B.2.3. Raccolta di campioni

#### B.2.4. Modalità di prelievo campioni

#### B.2.5. Confezionamento campioni sospetti di MVS

### B.3. FONDATEZZA - INFONDATEZZA

#### B.3.1. Infondatezza del sospetto

#### B.3.2. Fondatezza del sospetto

#### B.3.3. Uscita dall'azienda sospetta

## C. SEZIONE III: CONFERMA MALATTIA

### C.1. ATTIVAZIONE DEI PIANI di EMERGENZA

### C.2. ESTINZIONE DEL FOCOLAIO

#### C.2.1. Insediamento dell'unità di intervento

##### C.2.1.1. Composizione e compiti dell'unità di intervento

##### C.2.1.2. Linee guida per l'insediamento dell'unità di campo

#### C.2.3. Verifica del censimento degli animali e dei prodotti da distruggere

#### C.2.4. Procedure di abbattimento

#### C.2.5. Distruzione carcasse

##### C.2.5.1. Distruzione in uno stabilimento autorizzato

##### C.2.5.2. Distruzione in loco

##### C.2.5.2.1. Distruzione per infossamento

##### C.2.5.2.2. Distruzione per combustione

#### C.2.6. Distruzione e decontaminazione materiali

#### C.2.7. Procedura di eradicazione nelle concentrazioni animali

#### C.2.8. Procedura di eradicazione nei Macelli

#### C.2.9. Valutazione dell'indennità

#### C.2.10. Pulizia e disinfezione

#### C.2.11. Uscita dal Focolaio

### C.3. RIPOPOLAMENTO E ANIMALI SENTINELLA

### C.4. ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA

#### C.4.1. Zona di protezione

#### C.4.2. Zona di sorveglianza

#### C.4.3. Revoca provvedimenti di zona protezione e sorveglianza

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 2 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

C.5. RESTRIZIONI ATTIVITA' VETERINARIA  
C.7. RINTRACCIAMENTO DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI

D. SEZIONE IV: PROMEMORIA COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE  
E. SEZIONE V: DIAGRAMMI DI FLUSSO  
F. SEZIONE VI: MODULISTICA

Redazione, Convalida ed Approvazione	
Redatto da	Dott. Salvatore Ciccarello
Convalidato da RQ	Dott. Bartolo Sala
Approvato dal Direttore Servizio Sanità Animale Direttore Servizio Igiene Allevamenti	Dott. Salvatore Cuffaro Dott. Izzo Antonio
Approvato dal Direttore DP	Dott. Salvatore Cuffaro

Distribuzione cartacea	
Copia n.	
Distribuzione controllata	Si <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Data	26.06.12

N. Copia	Destinatario		Modalità	
1.	Direttore Dipartimento di Prevenzione	Dott. Salvatore Cuffaro	Cartacea <input checked="" type="checkbox"/>	Informatica <input checked="" type="checkbox"/>
2.	Responsabile Qualità DPV	Dott. Bartolo Sala	Cartacea <input checked="" type="checkbox"/>	Informatica <input checked="" type="checkbox"/>
3.	Direttore Servizio Sanità Animale	Dott. Salvatore Cuffaro	Cartacea <input checked="" type="checkbox"/>	Informatica <input checked="" type="checkbox"/>
4.	Direttore Servizio Igiene degli alimenti Origine Animale.	Dott. Andrea Filocco	Cartacea <input checked="" type="checkbox"/>	Informatica <input checked="" type="checkbox"/>
5.	Direttore Servizio Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	Dott. Izzo Antonio	Cartacea <input checked="" type="checkbox"/>	Informatica <input checked="" type="checkbox"/>
6.	Direttore Servizio Igiene Produzione e Comm. prodotti lattiero caseari	Dott. Lorenzo Alfano	Cartacea <input checked="" type="checkbox"/>	Informatica <input checked="" type="checkbox"/>
7.	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Sciacca	Dott.ssa Natalia Cinzia Sciortino	Cartacea <input checked="" type="checkbox"/>	Informatica <input checked="" type="checkbox"/>
8.	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Ribera	Dott. Calogero Geraci	Cartacea <input checked="" type="checkbox"/>	Informatica <input checked="" type="checkbox"/>
9.	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Bivona	Dott. Salvatore Ciccarello	Cartacea <input checked="" type="checkbox"/>	Informatica <input checked="" type="checkbox"/>
10.	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Casteltermini	Dott. Carmelo Panepinto	Cartacea <input checked="" type="checkbox"/>	Informatica <input checked="" type="checkbox"/>
11.	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Agrigento	Dott. Vincenzo Cappello	Cartacea <input checked="" type="checkbox"/>	Informatica <input checked="" type="checkbox"/>
12.	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Canicattì	Dott. Giuseppe Licata	Cartacea <input checked="" type="checkbox"/>	Informatica <input checked="" type="checkbox"/>
13.	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Licata	Dott. Salvatore Pacinella	Cartacea <input checked="" type="checkbox"/>	Informatica <input checked="" type="checkbox"/>

Distribuzione Informatica				
N. Copia	Destinatario		Modalità	
14.	Butera	Luigi	Informatica <input checked="" type="checkbox"/>	
15.	Colletti	Mariano	Informatica <input checked="" type="checkbox"/>	
16.	Milano	Vito	Informatica <input checked="" type="checkbox"/>	
17.	Curreri	Filippo	Informatica <input checked="" type="checkbox"/>	
18.	Pendola	Nino	Informatica <input checked="" type="checkbox"/>	
19.	Accardo Palumbo	Gaetano	Informatica <input checked="" type="checkbox"/>	

<b>DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO</b>  <b>A.S.P. di Agrigento</b>	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	<b>PRO SSA 04</b>
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 3 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

20.	Gennaro	Calogero	Informatica
21.	Pirerra	Antonio	Informatica
22.	Caracappa	Calogero	Informatica
23.	Ciraulo	Francesco	Informatica
24.	Raso	Girolamo	Informatica
25.	Costa	Vincenzo	Informatica
26.	Di Lucia	Antonino	Informatica
27.	Matinella	Francesco	Informatica
28.	Izzo	Emanuele	Informatica
29.	Lo Cicero	Ignazio	Informatica
30.	D'Angelo	Gerlando	Informatica
31.	Comparetto	Giovanni	Informatica
32.	Ferrara	Francesco	Informatica
33.	Ciccarello	Lorella	Informatica
34.	Capozza	Giuseppe Calog.	Informatica
35.	Sciarrotta	Pio	Informatica
36.	Taibi	Calogero	Informatica
37.	Casà	Nicola	Informatica
38.	Lo Presti	Salvatore	Informatica
39.	Fantauzzo	Giuseppe	Informatica
40.	Spicola	Giuseppe	Informatica
41.	Gagliano	Vincenzo	Informatica
42.	Ferreri	Domenico	Informatica
43.	Napoli	Rosario	Informatica
44.	Leto	Giuseppe	Informatica
45.	Nocera	Giuseppe	Informatica
46.	Licata	Francesca	Informatica
47.	Casà	Francesco	Informatica
48.	Parlapiano	Antonino	Informatica
49.	Miccichè	Antonio	Informatica
50.	Panarisi	Salvatore	Informatica
51.	Stanzani	Barbara	Informatica
52.	Sciortino	Giovanni	Informatica
53.	Pace	Lorenzo	Informatica
54.	Perrone	Rosario	Informatica
55.	Lentini	Calogero	Informatica
56.	Lorgio	Massimo	Informatica
57.	Passalacqua	Massimiliano	Informatica
58.	Cavaleri	Salvatore	Informatica
59.	Bellanca	Rosa Anna Maria	Informatica
60.	Rinaldi	Ignazio	Informatica
61.	Piscopo	Laura	Informatica
62.	Mulè	Paolo	Informatica
63.	Pennisi	Diego	Informatica
64.	Montante	Calogero	Informatica

Firma RQ

#### Lista di Revisione

Rev.	Data	Descrizione modifica	Convalida RQ	Approvazione Direttore DPV
1	26.06.2012	Aggiornamento lista elenchi utili		
2	04.12.2012	Scorporo della lista elenchi utili		

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 4 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

## 1. SCOPO

La Malattia vescicolare del Suino, è una malattia infettiva con potenzialità per una rapida diffusione, anche attraverso le frontiere nazionali con conseguenti problemi di ordine socio-sanitario e di sanità pubblica con ripercussioni negli scambi internazionali di animali e di prodotti di origine animale.

Scopo della revisione della presente procedura è quella di aggiornare l'elenco delle ditte e dei numeri utili.

## 2. APPLICABILITA'

Campo di applicazione sono tutti gli allevamenti suini presenti nel territorio della provincia di Agrigento.

Destinatari della presente procedura sono:

- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione,
- il Direttore del servizio sanità animale,
- il Direttore del servizio igiene degli alimenti di origine animale,
- il Direttore del servizio igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche,
- il Direttore del servizio igiene produzione commercializzazione prodotti lattiero caseari
- i Dirigenti Veterinari ed i Veterinari Ambulatoriali di Sanità Animale
- i Dirigenti Veterinari ed i Veterinari Ambulatoriali di Igiene degli allevamenti e PZ
- gli allevatori di suini presenti sul territorio della provincia di Agrigento,
- I Coordinatori Distrettuali dei servizi veterinari
- Il Servizio Igiene ambienti di vita (disinfettori)

## 3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

### Legislazione comunitaria

- Direttiva 92/119 CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992:
- decisione 2000/428/CE della Commissione del 4 luglio 2000

Cap. 1 Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia (GUCE del 12 gennaio 2007 n. 7).

- direttiva 82/894/CEE
- decisione 90/424/CEE, un contributo finanziario del 50% per l'eradicazione di talune malattie degli animali, in gran parte appartenenti alla lista A dell'OIE;
- DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2006 che modifica la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia
- DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro la malattia vescicolare dei suini in Italia nel 2008
- Dec. 2005/779/CE (come modificata dalle Dec. 2007/9/CE, 2008/297/CE, 2009/2/CE e 2009/620/CE): Decisione della Commissione, dell'8 novembre 2005, relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia.

### Legislazione nazionale

- D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
- O.M. 13 febbraio 1973: Norme per la profilassi della malattia vescicolare dei suini da enterovirus
- D.M. 17 febbraio 1973: Norme integrative per la profilassi della malattia vescicolare dei suini da enterovirus
- O.M. 6 ottobre 1994: Piano per l'eradicazione e la sorveglianza suini nei confronti della MVS
- DPR 362/96 del 17 maggio 1996: Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 (in Suppl. ordinario n. 115, alla Gazz. Uff. n. 160, del 10 luglio). -- Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.
- legge 2 giugno 1988, n. 218
- Decreto 20 luglio 1989, n. 298
- O.M. 5 agosto 1999: Piano 994: Piano per l'eradicazione e la sorveglianza suini nei confronti della MVS
- Ordinanza ministeriale 12 aprile 2008, relativa a "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica";
- Nota DGSAFV 19211 del 30/10/09. Movimentazioni irregolari suini.
- Nota DGSAFV 19214 del 30/10/09. Sospensione accreditamento della Provincia di Frosinone.

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 5 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

- Circolare esplicativa del 27/06/2008
- Decreto Ministero Salute 28.03.2008 - Recepimento della Dir. 2007/10/CE di modifica dell'Allegato II della Dir.92/117/CEE, inerente le misure da intraprendere all'interno delle zone di protezione a seguito di focolai di malattia vescicolare dei suini.

## 4. TERMINI E DEFINIZIONI

- a) **Malattia vescicolare del Suino (MVS):** malattia virale inserita nelle lista A dell'O.I.E (vedi malattia)
- b) **azienda:** qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti ed i mercati;
- c) **azienda da riproduzione:** l'azienda in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti fino alla fase di svezzamento, anche detto Sito 1;
- d) **azienda da riproduzione a ciclo aperto:** azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio, destinati ad un allevamento da ingrasso;
- e) **azienda da riproduzione a ciclo chiuso:** azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso destinati esclusivamente alla macellazione;
- f) **azienda da ingrasso:** azienda in cui sono presenti suini in accrescimento dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio fino alla fine del ciclo produttivo, destinati esclusivamente alla macellazione, anche detto Sito 3;
- g) **stalla di sosta: l'azienda di un commerciante** autorizzata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, come specificato all'art. 11 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto; ai fini dei controlli, sono equiparate alle stalle di sosta quelle aziende che, indipendentemente dall'orientamento produttivo, effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alla stalla di sosta. I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come esclusiva e diretta destinazione il macello;
- h) **centri di raccolta:** i centri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
- i) **regione accreditata per malattia vescicolare del suino:** la regione in cui:
  - a) tutte le aziende presenti sono accreditate;
  - b) sono state effettuate nell'anno precedente tutte le attività previste dal piano di eradicazione;
  - c) non sussistono le condizioni per l'emanazione di provvedimenti di sospensione o revoca della qualifica;
- j) **azienda accreditata per malattia vescicolare del suino:**
  - a. Azienda da riproduzione: azienda con esito negativo a due controlli sierologici effettuati a distanza di 28-40 giorni;
  - b. Azienda da ingrasso: azienda in cui tutti i suini provengono da aziende indenni da MVS.
- k) **CERVES:** Centro di referenza nazionale per le malattie vescicolari Istituto zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna, con sede a Brescia;
- l) **CEREP:** Centro di referenza nazionale per le pesti suine Istituto zooprofilattico sperimentale di Umbria e Marche, con sede a Perugia;
- m) **O.I.E:** Office International epizooties
- n) **BDN:** Banca dati nazionale, di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
- o) **Singleton reactor:** animale con sieropositività accompagnata da assenza di segni clinici di malattia nei capi dell'azienda; nessun caso precedente di malattia nell'azienda; assenza di correlazione epidemiologica dell'azienda o del soggetto sieropositivo con un focolaio di malattia vescicolare dei suini o altra azienda sieropositiva. assenza di sieroconversione di altri soggetti dell'azienda; assenza di incremento del titolo anticorpale del capo sieropositivo.

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 6 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

## 6. MODALITA' OPERATIVE

### SEZIONE I: MALATTIA E CONCETTI GENERALI

#### A.1. LA MALATTIA

La malattia vescicolare del suino (MVS) è una malattia infettiva e contagiosa ad eziologia virale caratterizzata da alta morbilità e bassa mortalità. Quando si manifesta nella sua forma clinica si osserva ipertermia, zoppia, lesioni vescicolari sulla cute e sulle mucose. Clinicamente è difficilmente differenziabile dalle altre malattie vescicolari.

##### **Agente eziologico**

L'agente eziologico è un virus ad RNA monocatenario di 28 - 30 nm appartenente alla famiglia *Picornaviridae*, genere *Enterovirus* che antigenicamente è correlato ad un patogeno umano: il Coxsackie B5. E' un virus sprovvisto di *envelope* molto resistente nell'ambiente.

##### **Specie sensibili**

Il suino viene considerato l'unico animale che in natura manifesta sintomatologia clinica.

Sperimentalmente è stata infettata anche la pecora. E' stata segnalata sierconversione in persone durante la manipolazione del virus in laboratorio (fonte OIE)

##### **Resistenza ed immunità**

I suini che hanno superato la malattia sono protetti dalla reinfezione.

##### **Diffusione in Italia**

Nel 2001 e nel 2002 sono stati segnalati focolai di malattia in Italia, dove è in corso un piano di eradicazione.

Nel 2008 il virus è stato individuato in Umbria, Toscana, Lazio e Abruzzo, ed al momento la situazione epidemiologica italiana è ancora in evoluzione. Sono in corso rigorosi accertamenti per stabilire il numero preciso di focolai della malattia. L'ultimo focolaio in Sicilia è stato registrato nella provincia di Catania nell'aprile 2009 e gennaio 2010.

##### **Epidemiologia**

Diffonde sia per contatto diretto che indiretto, gli animali s'infettano *per os* ma anche attraverso soluzioni di continuo della cute.

Gli animali infetti possono eliminare il virus con i secreti oro-nasali e con le feci già 48 ore prima della comparsa della sintomatologia clinica, la maggiore produzione di virus si ha nei primi 7 giorni post infezione. L'eliminazione del virus con i secreti oro nasali normalmente s'interrompe dopo 2 settimane, mentre con le feci viene eliminato per più di 20 giorni, anche se in certi casi l'isolamento del virus dalle feci è stato riscontrato positivo anche dopo 3 mesi dall'infezione.

L'epidemiologia della MVS è fortemente condizionata dall'elevata resistenza dell'agente eziologico nell'ambiente: nei liquami della porcilaia il virus può persistere oltre 4 mesi e sopravvivere a lungo anche nei prodotti alimentari di origine suina; i salami, le ghiandole endocrine e gli intestini sono sorgente di virus MVS.

La contaminazione fecale è un'importante fonte di diffusione del virus, spesso all'interno di veicoli contaminati.

Nel prosciutto di Parma esso è stato riscontrato fino a 180 giorni dalla preparazione, sia nel muscolo che nel midollo osseo e nel grasso.

Si deve inoltre considerare che la malattia può decorrere in forma in apparente, cioè senza sintomi clinici; vi sono quindi animali portatori del virus, non riconoscibili clinicamente, che possono diffondere l'infezione.

Gli animali si possono infettare anche in ambienti o con alimenti o oggetti contaminati. Anche i mezzi di trasporto possono contribuire alla diffusione dell'infezione.

##### **Patogenesi**

Il virus può penetrare nell'ospite recettivo per via cutanea, dalle tonsille, attraverso la mucosa intestinale. Vi è una prima replicazione virale nel punto d'ingresso, poi attraverso il sistema linfatico raggiunge il torrente circolatorio e si ha la viremia della durata di 2 - 3 giorni. Il virus ha un forte tropismo per gli epitelii ma anche per il cervello e per il miocardio dove replica. Sulla cute e sulle mucose si sviluppano lesioni vescicolari che scompaiono dopo 2 - 11 giorni dall'infezione.

##### **Sintomatologia**

I periodo d'incubazione è di 2 - 7 giorni. Sia l'OIE che l'Unione Europea considerano il periodo massimo d'incubazione di 28 giorni.

La morbilità può essere del 100%, la mortalità è invece molto bassa, per non dire assente.

Esistono dei fattori come: il potere patogeno del ceppo virale coinvolto, la modalità d'infezione, la dose infettante, le condizioni di stabulazione degli animali, che possono condizionare la durata del periodo d'incubazione ed il decorso della

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 7 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

malattia (sub clinico, lieve o grave). Situazioni particolari come il trasporto, la ricomposizione dei gruppi, le variazioni estreme di temperatura possono condizionare l'insorgenza della sintomatologia clinica. Negli ultimi anni la malattia ha quasi sempre avuto un decorso sub clinico o lieve, ed in genere la presenza dell'infezione è stata messa in evidenza in seguito ai controlli effettuati nell'ambito delle attività di sorveglianza. L'infezione, anche quando evolve in una forma inapparente o lieve, porta in pochi giorni alla produzione di anticorpi virus neutralizzanti.

Quando la MVS si manifesta nella sua forma classica è caratterizzata da: febbre lieve, vescicole al cercine coronario, sulla cute degli arti, meno frequentemente si hanno lesioni sul grugno, sulla lingua, sulle labbra, sui capezzoli. A volte le lesioni podali sono così gravi da comportare la caduta degli unghie.

In genere la sintomatologia è più evidente negli animali giovani, anche se la mortalità per MVS è piuttosto rara se confrontata a quella che si osserva nei giovani animali in seguito all'infezione con il virus dell'Afta Epizootica.

La remissione completa della sintomatologia si ha in 2-3 settimane.

Raramente si osservano sintomi nervosi come: atassia, maneggio, convulsioni e paralisi.

#### Lesioni anatomo-patologiche

Dopo la morte dell'animale si possono rilevare:

1. **Lesioni macroscopiche:** sulla cute e sulle mucose sono presenti lesioni vescicolari a diversi stadi evolutivi. In genere le lesioni più gravi sono a livello degli arti e possono comportare anche la perdita degli unghie.
2. **Lesioni istologiche:** oltre alle tipiche lesioni cutanee e mucosali, a livello del sistema nervoso centrale si può rilevare infiltrazione linfocitaria perivascolare e flogosi a carico della neuroglia. Nel miocardio possono essere presenti piccoli focolai di necrosi con infiltrazione di neutrofili.

#### Caratteristiche di resistenza del virus

Temperatura	Preservato dalla refrigerazione e dal congelamento, inattivato a 56°C/1 ora.
PH	Stabile a grandi variazioni di pH (2 - 12).
Disinfettanti	inattivato dall'idrossido di sodio (2%), idrossido di potassio (2%), glutaraldeide. Per la disinfezione del personale possono essere utilizzati agenti ossidanti, iodofori acidi, in combinazione con i detergenti.
Sopravvivenza:	Resistente alla fermentazione e all'affumicamento. Può rimanere nel prosciutto per 180 gg, insaccati per >1 anno, e negli involucri intestinali trattati per > 2 anni.

#### Diagnosi

Non esistono segni clinici patognomonic (cioè specifici della malattia).

Come già detto, la Malattia Vescicolare del suino non è clinicamente differenziabile dall'afta epizootica, dalla stomatite vescicolare e dall'esantema vescicolare con le quali va sempre fatta una **Diagnosi differenziale**.

Per tale motivo il sospetto di malattia, specie quando si manifesta per la prima volta in un territorio, deve essere considerato come sospetto di afta.

Per potere differenziare queste patologie è necessario ricorrere al laboratorio.

Uno degli elementi che però può contribuire ad individuare la malattia in causa, è la verifica delle specie animali colpite. Queste malattie vescicolari hanno infatti un diverso spettro d'ospite:

- Afta epizootica: artiodattili domestici e selvatici
- Malattia Vescicolare: suino
- Stomatite Vescicolare: cavallo, bovino, suini domestici e selvatici, procione, cervo, uomo
- Esantema Vescicolare: suino, specie acquatiche

#### Diagnosi di laboratorio:

Per poter effettuare la diagnosi di laboratorio devono essere prelevati i seguenti campioni:

- Epitelio dalle vescicole non ancora rotte o appena rotte
- Fluido vescicolare
- Sangue prelevato da animali febbrili, con anticoagulante (EDTA)
- Feci di animali con sintomatologia e asintomatici
- Campioni di sangue non trattato per gli esami sierologici

#### Diagnosi diretta

Queste prove di laboratorio permettono di evidenziare la presenza dell'antigene del virus

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 8 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

L'identificazione virale viene effettuata utilizzando le seguenti tecniche diagnostiche:

*ELISA*: E' una ELISA sandwich che nella diagnosi di routine ha sostituito la fissazione del complemento.

*PCR*: Evidenzia la presenza di una sequenza del genoma virale. E' un test rapido (48 ore) molto sensibile.

#### **Diagnosi indiretta**

Le tecniche sierologiche di riferimento sono:

- *prova di Virus Neutralizzazione (VN)* che è la prova sierologica di riferimento. Questa prova ha lo svantaggio che per la sua esecuzione richiede colture cellulari e di conseguenza per gli esiti sono necessari 2-3 giorni.
- *Elisa competitiva*, è una prova rapida facilmente standardizzabile. Una piccola percentuale di sieri (circa 1%) di animali mai esposti al virus della malattia vescicolare può dare esito positivo a questo test. Mediante un'Elisa trapping è possibile differenziare le classi anticorpali: IgM, IgG.  
Ciò consente di definire l'età dell'infezione (infezione recente, infezione remota).

#### **Profilassi sanitaria**

La Malattia Vescicolare del Suino è una malattia della ex Lista A dell'OIE, soggetta a denuncia obbligatoria a livello nazionale ed internazionale. La sua presenza in un territorio può provocare gravi restrizioni commerciali sia per gli animali vivi che per i prodotti derivati.

La malattia è presente sul territorio nazionale e sono attualmente in corso piani di eradicazione.

Quando si evidenziano focolai, tutti gli animali presenti nell'azienda (malati, infetti, sospetti d'infezione e di contaminazione) devono essere abbattuti e distrutti.

Si deve poi procedere con le operazioni di pulizia e disinfezione previa distruzione dei materiali e prodotti contaminati. Considerata l'elevata resistenza dell'agente eziologico nell'ambiente, prima del ripopolamento dell'azienda è necessario introdurre e poi testare gli animali sentinella. Contemporaneamente alle operazioni di estinzione nella sede del focolaio, devono essere rintracciati e distrutti gli animali ed i prodotti che erano stati spostati dall'azienda infetta prima del sequestro dell'allevamento, per verificarne lo stato sanitario. L'agente eziologico, come già riportato, è un virus molto resistente nell'ambiente e, di conseguenza, tutte queste operazioni di pulizia e disinfezione devono essere particolarmente accurate.

#### **Profilassi vaccinale**

E' vietata la vaccinazione.

## **A.2. PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLA MALATTIA, LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE**

Per contenere con successo la malattia, durante la campagna di eradicazione è necessario:

1. conoscere le modalità di diffusione dell'infezione;
2. realizzare programmi di educazione sanitaria affinché tutto il personale coinvolto nelle operazioni (sia dipendente pubblico che privato), sia consapevole del ruolo che può svolgere nella diffusione della malattia;
3. stretta osservanza delle misure previste per minimizzare la diffusione dell'infezione.

#### **DIFFUSIONE DEL VIRUS**

La malattia vescicolare del suino è una malattia infettiva e contagiosa, il virus è presente negli organi e nei tessuti degli animali infetti, prima ancora che siano evidenziabili i sintomi o le lesioni tipiche della malattia.

La modalità più efficiente di diffusione dell'infezione è lo spostamento degli animali. E' vietato lo spostamento degli animali della specie sensibile e delle carcasse dalla sede del focolaio sia nella fase di sospetto che in quella di conferma.

Anche l'uomo può contribuire alla diffusione della malattia, ogni persona che ha avuto contatti con animali infetti è un potenziale diffusore. I veterinari e gli altri specialisti che operano nel settore possono contribuire a diffondere l'infezione con gli indumenti o le attrezzature professionali contaminate.

Prima dell'uscita dall'azienda sospetta / infetta, il personale deve lavarsi accuratamente le mani e le superfici cutanee esposte, cambiare gli abiti e le scarpe.

Il personale che ha avuto contatto con l'azienda sospetta / infetta, si deve impegnare a non avere contatti con animali delle specie sensibili per 7 giorni.

#### **ALIMENTAZIONE CON RIFIUTI**

I rifiuti alimentari possono essere la causa della diffusione della malattia vescicolare. E' fatto divieto, anche in condizioni normali, di alimentare i suini con rifiuti alimentari. Il controllo dell'eliminazione dei rifiuti alimentari durante un focolaio di malattia vescicolare è difficoltoso ma deve essere perseguito rigorosamente.

#### **LIQUAME, LETAME**

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 9 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

Il letame e i liquami possono essere causa di diffusione della malattia, di conseguenza il loro spostamento dal focolaio deve essere vietato.

#### **PRODOTTI BIOLOGICI E FARMACI**

I prodotti biologici e i farmaci utilizzati in un focolaio possono essere contaminati e trasmettere passivamente l'infezione.

### **A.3. INTEGRAZIONE DEL PRESENTE PIANO DI EMERGENZA CON IL PIANO NAZIONALE DI SORVEGLIANZA**

Durante l'esecuzione del piano nazionale di sorveglianza possono verificarsi delle sieropositività che vanno così di seguito trattate utilizzando, a seconda del caso, procedure e modulistica della presente procedura.

1) singola sieropositività anche al controllo di screening effettuato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente e anche prima della conferma del CERVES; in tal caso si dispone:

- a) il sequestro dell'azienda e il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa;
- b) l'esecuzione di un secondo prelievo di sangue dal capo sieropositivo e da un numero significativo di suini a contatto dopo sette giorni dal prelievo dei precedenti campioni;
- c) nel caso in cui la sieropositività è confermata come «singleton reactors» il capo sieropositivo deve essere macellato entro 72 ore dall'emissione dell'ordinanza di abbattimento in un macello posto nel territorio regionale; in tal caso, l'azienda riacquista la qualifica subito dopo la macellazione del capo sieropositivo e le misure restrittive vengono revocate;

2) Se la sieropositività non è imputabile a «singleton reactor», la qualifica dell'azienda viene revocata e dovranno essere applicate le misure necessarie a confermare o ad escludere la presenza della malattia e in tal caso dispone:

- a) il sequestro dell'azienda ed il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa;
- b) l'esecuzione di un prelievo di feci dalle diverse strutture dell'azienda e prelievi di campioni di sangue dai suini:
  - - nel caso in cui si tratti di azienda da riproduzione, il prelievo di sangue di tutti i riproduttori non ancora controllati e di un campione di suini all'ingrasso pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato 25;
  - - nel caso in cui si tratti di azienda da ingrasso, il prelievo di sangue a campione in un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato 25.

Dall'esecuzioni delle analisi si possono avere due risultati:

- a) Qualora sia evidenziata l'esclusiva sieropositività, in assenza di trasmissione dell'enterovirus della malattia vescicolare del suino, l'autorità sanitaria locale, ordina la macellazione entro 72 ore dall'emissione dell'ordinanza di abbattimento in un macello posto nel territorio regionale e previa comunicazione entro 48 ore prima della partenza:
  - a) dei riproduttori sieropositivi;
  - b) di tutti i capi da ingrasso, a seconda delle tipologia produttiva interessata dalla sieropositività'.

b) Nel caso in cui con i controlli effettuati si dimostri la circolazione dell'enterovirus della malattia vescicolare del suino, l'azienda viene dichiarata focolaio e l'autorità sanitaria locale applica le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 e successive modifiche e dalla presente procedura.

### **A.4. RESPONSABILITA' DEL PERSONALE**

Il personale che è coinvolto nel programma di eradicazione della malattia, è responsabile delle operazioni che lui stesso deve effettuare e del relativo equipaggiamento; nel contempo deve essere ben cosciente del suo potenziale coinvolgimento nella diffusione del virus.

#### **1. LAVORO :**

Il personale coinvolto nel piano di eradicazione delle malattie deve astenersi dal contatto con animali delle specie sensibili.

#### **2. VEICOLI**

I veicoli utilizzati devono essere accuratamente lavati e disinfettati, queste operazioni vanno effettuate prima di lasciare l'allevamento. Le auto private e gli altri veicoli devono rimanere fuori dall'allevamento sospetto / infetto.

#### **3. ABBIGLIAMENTO**

Il personale che opera nel focolaio deve cambiarsi gli abiti prima di lasciare il luogo infetto, le scarpe da lavoro verranno pulite e disinfettate e lasciate nell'azienda.

**Le persone che lavorano nel sospetto focolaio / focolaio di malattia vescicolare del suino, devono operare secondo le procedure previste nel Manuale.**

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 10 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

## B. SEZIONE II: ATTIVITA' IN CASO DI SOSPETTO

### B.1. SEGNALAZIONE / ATTIVAZIONE - ACCESSO

#### B.1.1. Segnalazione

Il sospetto della MVS può derivare:

- 1) da segnalazione dell'allevatore
- 2) da segnalazione del veterinario libero professionista (anche veterinario aziendale)
- 3) da sospetto clinico o anatomo-patologico del veterinario dipendente durante lo svolgimento dei compiti d'istituto
- 4) da positività al controllo di screening durante il piano di sorveglianza, effettuato presso l'IZS e anche prima della conferma del CERVES.

**(Casi 1 e 2 ):** Ricevuta la segnalazione (telefonica o verbale) di sospetto di MVS il veterinario ufficiale o altro personale del Servizio Veterinario, prende immediatamente nota dei seguenti dati: [\(Allegato 2\)](#)

1. data e ora della segnalazione;
2. nome, cognome e qualifica di chi ha fatto la comunicazione (veterinario ASP, veterinario aziendale, veterinario consulente, allevatore, commerciante, altro);
3. tipo di comunicazione: scritta, di persona, telefonica, altro (per i veterinari è obbligatoria la denuncia scritta);
4. nome dell'allevatore, codice azienda, indirizzo e numero telefonico;
5. ubicazione, tipologia, specie animali presenti e consistenza dell'allevamento;
6. sintomi rilevati ed eventuali perdite;
7. presenza di persone e automezzi;
8. possibile imminente movimentazione di mezzi, animali e persone;
9. eventuale presenza in allevamento di disinfettanti e mezzi di disinfezione.

Il veterinario ufficiale, che ha ricevuto la segnalazione, impartisce, momentaneamente anche per via telefonica, le prime istruzioni per impedire lo spostamento di persone, animali e cose da e per l'allevamento, contatta l'IZS e prende accordi per un sopralluogo congiunto con l'IZS.

**(Caso 3):** Qualora il sospetto venga evidenziato dal veterinario ufficiale, durante lo svolgimento di compiti d'istituto, immediatamente, provvederà a richiedere direttamente l'intervento dell'IZS. Fino all'arrivo del personale dell'IZS il veterinario ufficiale non si allontanerà dall'allevamento e provvederà, nel frattempo, a dare le prime disposizioni evitando, tra l'altro lo spostamento di persone, animali e cose da e per l'allevamento.

**(Caso 4):** → vedi [CAP. A.3.](#)

N.B. In tutti i casi deve essere immediatamente avvisato per qualunque via il Responsabile del Servizio di Sanità Animale e/o il Responsabile dei Piani di Emergenza delle Malattie Emergenti.

#### B.1.2. Accesso

I veterinari dell' ASP e quello dell'IZS, recuperati i [kit 1](#) (Allegato 1) contenenti il materiale necessario per il sopralluogo, si recano immediatamente presso l'allevamento. Il personale che entra nell'azienda sospetta, deve essere lo stretto indispensabile, e deve entrare contemporaneamente. Il tecnico dell'IZS attende nei pressi dell'autovettura (non entra nell'allevamento) per recapitare i campioni al laboratorio nel più breve tempo possibile.

Quando i veterinari, giungono in azienda, dovranno avere cura di:

1. parcheggiare la propria autovettura all'esterno dell'azienda o comunque a debita distanza;
2. chiudere tutte le entrate, predisporre agli ingressi del personale che vieti l'accesso;
3. impartire istruzioni dettagliate per impedire la movimentazione di persone, animali e cose da e per l'allevamento;
4. prendere nota delle persone presenti in azienda: cognome, nome, indirizzo e motivo della presenza;
5. indossare l'abbigliamento monouso in equipaggiamento, avendo cura di riporre nella zona dove è avvenuto il cambio dei vestiti 2 sacchi di plastica capienti, del disinfettante e un paio di guanti in lattice;
6. portarsi il rimanente materiale del kit 1;
7. procedere con l'indagine clinica e anatomo-patologica.

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 11 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

## B.2. DIAGNOSI

### B.2.1.- Accertamenti in Allevamento

Nell'azienda sede di sospetto possono essere presenti animali:

- Sospetti di essere infetti: animali con sintomatologia clinica o lesioni anatomo-patologiche o reazioni ai test diagnostici;
- Sospetti di essere contaminati: animali delle specie sensibili che, secondo le informazioni epidemiologiche raccolte, sono stati direttamente o indirettamente esposti al virus della MVS.

Considerato che dal punto di vista clinico ed anatomo-patologico la MVS è indistinguibile dall'afta epizootica, il sospetto di malattia vescicolare deve essere trattato a tutti gli effetti come se si trattasse di un sospetto di afta, applicando tutte le misure restrittive e cautelative previste per questa malattia.

Il veterinario ufficiale e quello dell'IZS prima di entrare in azienda devono raccogliere le seguenti informazioni:

- topografia dell'allevamento, con identificazione delle strutture e dei reparti che lo compongono, per ciascun reparto deve essere ben definito il numero dei capi presenti e la tipologia produttiva;
- identificazione del reparto dove è stato segnalato il sospetto;
- identificazione delle persone addette;
- raccolta e annotazione delle informazioni anamnestiche.

### B.2.2. - Visita clinica

Il carattere diffusivo della malattia, rende indispensabile una diagnosi rapida, per applicare tempestivamente drastiche misure di profilassi.

La diagnosi si basa su elementi d'ordine epidemiologico, clinico, necroscopico e di laboratorio.

Scopo dell'esame clinico è quello di definire la situazione sanitaria di tutto l'allevamento, non solo dei capi sospetti. La visita dovrà essere effettuata metodicamente in tutte le strutture e reparti dell'azienda, iniziando da quelli più distanti rispetto alla sede del sospetto.

Dovrà essere effettuato un controllo approfondito di tutta l'azienda per evidenziare anche casi sospetti di MVS.

Un animale delle specie sensibili viene considerato infetto quando la presenza di una delle MV è stata ufficialmente confermata. Fino ad allora, se trattasi di sospetto clinico, l'azienda deve essere gestita come se si trattasse di un sospetto di Afta Epizootica, applicando tutte le misure restrittive e cautelative previste per questa malattia.

E' da ricordare che la diagnosi di malattia si basa su elementi d'ordine epidemiologico, clinico, necroscopico e di laboratorio.

Quando cominciano i sintomi clinici l'animale sta già eliminando virus nell'ambiente, dalla comparsa delle prime vescicole e per 4-5 giorni si ha poi la massima eliminazione di virus, di conseguenza, quando viene effettuato un sopralluogo per sospetto clinico è difficile che sia presente un solo animale con sintomatologia.

Per visita clinica si intende, la ricerca dei sintomi clinici e delle lesioni tipiche della malattia che deve essere integrato con il rilievo termometrico esteso anche ad animali che non manifestano sintomatologia clinica. Nel corso della visita è importante determinare l'età delle lesioni (vedi tabella 2). Questa informazione infatti contribuisce a definire meglio il momento di introduzione dell'infezione e quindi anche il periodo di tempo a cui si deve risalire per il rintraccio degli animali e dei prodotti potenzialmente infetti.

Verranno singolarmente visitati e sottoposti a prelievo di campioni gli animali che manifestano sintomatologia clinica o che all'esame necroscopico hanno evidenziato lesioni anatomopatologiche riferibili alla malattia.

I segni clinici della malattia sono indistinguibili da quelli dell'afta epizootica, si possono osservare vescicole sul grugno, sulle labbra, sulla lingua e sulla cute dello spazio interungueale. La gravità della malattia è assai variabile ed in alcuni allevamenti è presente senza alcuna sintomatologia.

Particolare attenzione dovrà essere posta all'osservazione dei seguenti sintomi:

1. Abbattimento-anoressia
2. Febbre alta (prima delle lesioni!!!)
3. Morte improvvisa nei giovani animali (es: nidiatae suinetti sotto-scrofa)
4. Scialorrea (rumore di baci) con comparsa di vescicole su: lingua, palato duro, labbra, parte interna delle guance, gengive, musello, grugno

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 12 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

5. Zoppia per vescicole al cercine coronario, spazio interdigitale
6. Vescicole sui capezzoli

Le vescicole recenti sono in genere integre e piene di liquido, se sono più vecchie sono rotte, con zone di erosione e croste. Con la guarigione c'è riepitelizzazione.

La presenza di questi sintomi o il loro reperto anamnestico è sufficiente a confermare il sospetto di malattia e per procedere con il prelievo dei campioni.

Suini	Grugno vescicole integre Necrosi estese dell'epitelio lesionato Formazione di croste	0-2 giorni Oltre 3 giorni Oltre 4 giorni
	Piedi vescicole e ulcerazioni limitate al cercine coronario Interessamento progressivo del corno dell'unghia, fino al distacco completo	< 1 settimana  Oltre 1 settimana

Le informazioni relative agli animali campionati devono essere riportate nell'apposita [check list di esame clinico allegata](#), (Allegato 8) che deve essere inviata al Centro di Referenza per le Malattie Vescicolari in accompagnamento ai campioni direttamente o per il tramite dell'I.Z.S..

Gli animali con sintomi e quelli sottoposti a prelievo di campioni devono essere identificati in modo permanente.

Dovrà essere sottoposto a visita clinica e a prelievo di campioni di sangue per la sierologia anche un gruppo statisticamente rappresentativo di suini apparentemente sani, estratto a campione.

Il gruppo di animali da estrarre a campione e da sottoporre a visita clinica e a prelievo di campioni, deve essere determinato in base alla consistenza numerica dell'azienda consultando la [Tabella 3 \(Allegato 21\)](#). Il numero totale di animali da campionare deve essere proporzionalmente distribuito fra tutte le unità produttive a seconda del numero degli animali presenti in ciascuna unità (fare riferimento alla tabella 3).

Ai capi sottoposti a visita clinica perché manifestano sintomatologia e a quelli nei quali è stata riscontrata ipertermia, deve essere effettuato il prelievo di campioni con le modalità descritte in seguito.

Ai capi, estratti a campione, deve essere effettuato un prelievo di sangue per gli esami sierologici.

Per ciascun capo visitato deve essere riportato nell'apposita [Check-List](#) (Allegato 8), il numero d'identificazione dell'animale, la temperatura corporea, la sintomatologia, le lesioni riscontrate, i campioni prelevati.

Nella Check-List, (Allegato 8) per ogni singolo animale campionato, deve essere riportato nelle rispettive colonne SI o NO a seconda che: siano presenti o meno i sintomi o le lesioni tipiche e che siano stati prelevati o meno i diversi campioni previsti.

Nel caso in cui non si osservino i sintomi clinici della malattia, si deve procedere con un prelievo di sangue a campione (Allegato 21) e con il prelievo di un pool di feci per ogni locale di stabulazione degli animali.

## B.2.3 - Raccolta dei campioni

### 1) sospetto clinico

In caso di sospetto clinico, la diagnosi di laboratorio può essere eseguita sui materiali sotto indicati.

- a) Per l'isolamento del virus:
  - Fluido oro-faringeo e/o saliva da animali che non presentano lesioni vescicolari;
  - Epitelio e fluido di vescicole integre, aperte o erosive più vecchie: deve essere prelevato almeno un grammo di materiale che deve essere sospeso in PBS con glicerina al 50% (pH 7.2 - 7.4),
  - Sangue intero con EDTA o eparina, deve essere raccolto durante il periodo febbrile ed in corso di sintomatologia manifesta;
  - Feci.
- b) Per gli esami sierologici:
  - Campione di sangue senza anticoagulante (siero) da prelevare da un campione di animali delle specie sensibili, il numero di animali da sottoporre a prelievo deve essere determinato sulla base del numero di animali presenti in azienda.

### 2) sospetto per correlazione epidemiologica

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 13 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

In caso di sospetto per correlazione epidemiologica, la diagnosi di laboratorio di MVS può essere eseguita sui materiali sottoindicati:

- Per l'isolamento del virus:
  - Campione di sangue con anticoagulante (intero)
  - Feci: da prelevare dagli animali oggetto della correlazione epidemiologica, e come pool rappresentativi degli ambienti dove sono stati isolati
- Per la ricerca di anticorpi:
  - Campione di sangue senza anticoagulante (siero)

Si devono campionare gli animali che sono stati oggetto della correlazione epidemiologica, più un campione degli animali delle specie sensibili presenti in azienda, si veda tabella 3 ([allegato 21](#)); nel campionamento devono essere inclusi animali che sono stati a contatto con gli animali introdotti.

## B.2.4. - Modalità di prelievo dei campioni

Tutto il materiale manipolato deve essere considerato infetto e quindi un potenziale veicolo di diffusione della malattia.

**Campioni di epitelio/fluido vescicolare**, devono essere prelevati dagli animali che manifestano sintomatologia. L'epitelio deve essere prelevato (sia dalle vescicole rotte che da quelle non ancora rotte) con ago e siringa sterili, e poi versare il contenuto in provetta sterile a tenuta, di volume proporzionato al prelievo. Se il recapito al laboratorio richiede più di 12 ore, è opportuno utilizzare provette contenenti ugual misura di terreno di trasporto (circa 1 ml di tampone fosfato 0.04 M o PBS o terreno di coltura per cellule, pH 7.2-7.6, addizionati con antibiotici). Questo materiale deve essere mantenuto a 4°C.

Se risultasse essere difficoltoso prelevare l'epitelio delle vescicole ed il liquido utilizzando le forbici, le pinze e la siringa, si può procedere prelevando il **campione di mucosa e di liquido aftoso**, utilizzando un tampone di garza sterile, avvolto sulla parte apicale delle pinze, il tampone verrà utilizzato per scarificare la superficie dove è presente la lesione. Il tampone con il materiale raccolto viene messo nel contenitore con PBS antibiotato.

**Fluido oro-faringeo**: prelevare con apposito raccoglitore a coppa (probang) un campione di liquido raccolto dalla bocca e dalla parte alta del faringe e dell'esofago; la coppa dovrebbe contenere muco, saliva, fluido esofageo e materiale cellulare visibile. Devono essere evitate scarificazioni violente che provocano sanguinamento. Versare il contenuto della coppa in contenitore a tenuta con terreno di trasporto (tampone fosfato 0.04 M, pH 7.2-7.6, addizionato con antibiotici). E' consigliabile utilizzare uguali volumi di campione e di terreno di trasporto, indicativamente 2 ml fluido oro faringeo + 2 ml di terreno di trasporto. I campioni devono tassativamente essere conservati a temperature di -20°C o inferiori fino al momento dell'esame.

**Feci**: Le feci devono essere raccolte secondo le modalità previste dalla Nota MS 600.VI/3216 del 25.12.1999: contenitori di plastica ermetici con tappo a vite con capacità dell'ordine di 50-200 ml e devono essere mantenuti ad una temperatura di + 4°C o a -20°C.

quantità: Circa 10 gr. (Quantità superiori sono inutili)

Confezionamento: i contenitori con i campioni di feci, con il coperchio ben avvitato, devono essere avvolti in un sacchetto di plastica a tenuta. Quindi vanno introdotti in una scatola di polistirolo, che deve essere messa in congelatore a -20°C unitamente ad alcune siberine; all'interno della scatola è opportuno inserire anche della carta assorbente (anche giornali) per tamponare eventuali perdite. Al momento della spedizione, la scatola di polistirolo (con i contenitori insacchettati e le siberine) viene chiusa e sigillata con nastro adesivo.

**Sangue**, (per esami virologici) i campioni vengo prelevati da animali che presentano sintomatologia clinica o rialzo termico. Devono essere prelevati con anticoagulante (Eparina, EDTA) e devono essere mantenuti a 4° C.

**Campioni sangue**, (per esami sierologici) il campione da inviare deve essere minimo di 4 ml, per la raccolta devono essere utilizzate provette sterili.

I campioni devono essere identificati per consentirne il rintraccio, ed essere conservati e trasportati in contenitori ermetici, a temperatura richiesta in base al materiale campionato e devono essere consegnati entro 12 ore al Centro di Referenza per le Malattie Vescicolari.

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 14 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

Terminata la visita clinica e il prelievo dei campioni, il materiale prelevato viene portato in prossimità della zona dove è stato effettuato il cambio degli abiti, dove verranno disinfettati esternamente. L'addetto al trasporto, aprirà il contenitore isotermico e il veterinario dell'IZS vi collocherà il contenitore con gli organi, disinfettato esternamente, facendo attenzione a non toccare le pareti esterne dello stesso. L'addetto al trasporto chiuderà il contenitore isotermico e partirà per la destinazione prefissata, senza tappe intermedie durante il viaggio.

## B.2.5 - Confezionamento e Trasporto Campioni Sospetti di MVS

### Contenitori idonei per campioni, imballo e spedizione

Idealmente il trasporto di campioni biologici prelevati per sospetto MV deve soddisfare le norme per il trasporto di materiali biologici infettanti che prevede che i campioni:

- Siano identificati;
- Siano contenuti in un contenitore primario a tenuta, resistente agli urti e non deformabile a basse temperature;
- il contenitore primario deve essere a sua volta inserito in un involucro secondario, contenente sostanze disinfettanti (acido citrico) ed assorbenti (cotone), per tamponare l'eventuale perdita di liquidi dal contenitore primario;
- il tutto deve essere inserito in un contenitore terziario contenente il sistema di refrigerazione (ghiaccio secco, accumulatori di freddo, ecc), recante in superficie l'indirizzo e le avvertenze di rischio biologico del materiale.

Tutto il materiale che si manipola in caso di sospetto di MV si deve considerare infetto e quindi un potenziale veicolo di diffusione della malattia.

I campioni prelevati e gli animali da cui sono stati eseguiti i prelievi devono essere identificati per consentirne il rintraccio.

I campioni prelevati vengono raccolti o in provette vacutainer (sangue) o contenitori sterili a chiusura ermetica (feci), falcon (fluido o epitelio vescicolare).

Il contenitori con le feci devono essere messi in un sacchetto per alimenti accuratamente chiuso.

Tutte le provette e i contenitori, devono essere identificati singolarmente con il numero di identificazione dell'animale.

I campioni raccolti devono essere posti in un sacchetto tipo biohazard che deve essere accuratamente chiuso. La superficie esterna del sacchetto deve essere disinfettata.

Il materiale impacchettato deve essere posto in un contenitore termico in polistirolo con i siberini racchiusi in sacchetti di plastica per alimenti, in modo tale da evitare, scongelando, una raccolta di liquido all'interno della scatola. Nel caso in cui la confezione con i campioni si muova eccessivamente all'interno del contenitore, si devono ridurre i movimenti utilizzando pezzi di polistirolo.

I campioni devono essere mantenuti a temperatura di refrigerazione (non congelati) e devono essere recapitati al Centro Nazionale di Referenza per le Malattie Vescicolari.

Nel pacco si devono mettere anche i documenti di accompagnamento ai campioni, raccolti prima in una busta di carta, poi in un sacchetto impermeabile.

Nell'impossibilità di disporre rapidamente del sistema di trasporto ideale, è comunque indispensabile che i campioni biologici siano identificati, distribuiti in contenitori a tenuta, utilizzando tutti i possibili accorgimenti per impedire dispersione per mancanza di tenuta o accidentale dei campioni (es. sigillatura con nastri plastici tipo Parafilm, contenimento in sacchetti plastica sovrapposti, utilizzo di materiali di riempimento, quali cotone, segatura, polistirolo, cartoni, ecc..). All'interno del pacco con i campioni deve essere inserita la documentazione di accompagnamento campioni.

Schema trasporto campioni			
MATERIALE	Tempo di trasporto	Temperatura di conservazione	Terreno di trasporto
EPITELIO VESCICOLARE	<12 h	Refrigerazione a + 4°C	PBS o tampone fosfato 0,04 M o terreno per coltura cellulare pH 7,2 con antibiotici
	>12 h	Congelamento	
LIQUIDO VESCICOLA	<12 h	Refrigerazione a + 4°C	PBS o tampone fosfato 0,04 M o terreno per coltura cellulare pH 7,2 con antibiotici
	>12 h	Congelamento	
PROBANG	In ogni condizione	-20 °C o inferiore	PBS o tampone fosfato 0,04 M o terreno per coltura cellulare pH 7,2 con antibiotici (1:1)

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 15 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

SANGUE INTERO	In ogni condizione	Refrigerazione a + 4°C	nessuno
---------------	--------------------	------------------------	---------

#### DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AI CAMPIONI

- Scheda di accompagnamento campioni per la richiesta esami (Allegato 25);
- La Check List di esame clinico (Allegato 8).

Il pacco viene sigillato con nastro adesivo largo ed inviato al:

CENTRO NAZIONALE DI REFERENZA PER LE MALATTIE VESCICOLARI  
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA  
VIA A. BIANCHI 7/9 - 25124 BRESCIA

con la dicitura: - "ATTENZIONE - MATERIALE BIOLOGICO - SOSPETTO DI MALATTIE VESCICOLARI NELLA SPECIE  
SUINA"

La spedizione dovrà essere effettuata direttamente tramite corriere o mediante l'IZS di Palermo.

### B.3. INFONDATEZZA / FONDATEZZA DEL SOSPETTO su base clinica

#### B.3.1. Infondatezza del sospetto

Nel caso in cui, con l'indagine epidemiologica si escluda la presenza di malattia vescicolare, si lascerà l'allevamento senza effettuare il prelievo dei campioni.

Si provvederà in seguito a verificare il materiale utilizzato, ricostituendo i Kit e le scorte di disinfettanti.

#### B.3.2. Fondatezza del sospetto

Nel caso in cui con la visita clinica venga confermato il sospetto di malattia vescicolare, i veterinari che si trovano in azienda devono effettuare le seguenti operazioni:

##### comunicazioni:

- dare avviso Responsabile del Servizio
- Contattare le forze di polizia locali
- Fare intervenire la squadra dei disinfettori dell'ASP

##### Azioni:

1. Prelevare i campioni per confermare o escludere la presenza dell'infezione (vedi punto B.2.3);
2. inviare i campioni con la check-list di esame clinico all'IZS di Palermo o al CERVES;
3. censire gli animali delle specie sensibili per specie e per categoria, e per ognuna di queste dovrà essere indicato il numero dei sospetti infetti, dei sospetti contaminati, dei morti. Il censimento deve essere mantenuto aggiornato, tenendo eventualmente conto anche dei nuovi nati;
4. verificare che il perimetro dell'allevamento venga delimitato utilizzando il nastro plastificato bianco e rosso;
5. identificare un accesso per l'allevamento ed organizzare il punto di lavaggio e di disinfezione dei mezzi in uscita;
6. disporre che gli autoveicoli vengano parcheggiati a debita distanza dall'allevamento sospetto;
7. disporre che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattieneuti nei loro locali di stabulazione;
8. vietare l'entrata e l'uscita di animali della specie sensibile;
9. vietare l'entrata e l'uscita di animali di altre specie;
10. vietare l'uscita di latte, carne, carcasse, pelli, lane, seme, embrioni, ovocellule, nonché di alimenti per animali, lettiera, letame, liquami, utensili, oggetti;
11. organizzare l'eventuale raccolta del latte non stoccabile in azienda;
12. individuare punti idonei per il lavaggio e la disinfezione del personale in uscita (con doccia);
13. organizzare il lavaggio e la disinfezione dei mezzi e del personale in uscita;
14. disporre del personale nel punto di accesso all'allevamento per impedire l'ingresso di persone non autorizzate e consentire l'uscita solo ai mezzi di trasporto puliti e disinfettati e alle persone identificate;

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 16 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

15. consentire l'ingresso in allevamento solo alle persone autorizzate (quelle che vi abitano, quelle delle squadre di lavoro, il personale addetto al governo degli animali);
16. diffidare formalmente il personale presente nell'azienda a non avere contatti per 5 giorni con animali di specie recettive. Gli stessi veterinari presenti in azienda avranno cura di non visitare altri allevamenti fino alla caduta del sospetto o, in caso di conferma, per 5 giorni dopo l'ultimo contatto con l'allevamento infetto;
17. disporre che il personale in entrata ed in uscita si cambi completamente i vestiti e si faccia la doccia;
18. effettuare la prima parte dell'indagine epidemiologica (Allegato 22);
19. comunicare la fondatezza del sospetto al Responsabile del Servizio, il quale dovrà darne comunicazione al Servizio Veterinario Regionale ed al Ministero della Salute. In attesa poi degli esiti di laboratorio si comincerà ad attivare le procedure di emergenza. Queste misure devono essere mantenute fino a quando il sospetto non viene definitivamente escluso. Le stesse misure possono essere estese ad altre aziende, qualora sia presente un contatto epidemiologico rilevante.

### B.3.3. PARTE F - Uscita Dall'azienda Sospetta

Finita la visita in allevamento i sanitari provvederanno alla:

- pulizia e disinfezione personale e della tuta nel luogo dove è avvenuto il cambio dei vestiti;

Nel caso in cui il sospetto risulti fondato si procede con:

- pulizia e disinfezione dello strumentario utilizzato e riciclabile, che verrà raccolto nell'apposito sacco e in seguito destinato alla sterilizzazione;
- raccolta delle tute e di qualsiasi altro materiale non disinfettabile da distruggere, in un sacco di plastica da lasciare provvisoriamente in allevamento e che in seguito verrà distrutto;
- prima disinfezione esterna della macchina che subirà una disinfezione più accurata nella sede della ASP o dell'IZS, dove si provvederà alla disinfezione interna del veicolo,

Il personale: prima di uscire deve fare una doccia accurata, lavandosi con attenzione anche il capo e cambiandosi completamente l'abbigliamento.

### B.3.4. Pianificazione

Nell'attesa degli esami di laboratorio per escludere o confermare la malattia deve essere riunita l'unità di crisi con gli operatori veterinari competenti sull'azienda, con rappresentanti del comune e con le forze di polizia locali.

Sulla base delle informazioni raccolte dal veterinario che ha eseguito il primo sopralluogo deve essere effettuata una valutazione della situazione finalizzata alla redazione di un piano di intervento mirato alla estinzione del focolaio.

In pratica devono essere valutati i diversi scenari prevedibili e sulla base dell'analisi effettuata scegliere e pianificare le attività sulla base degli elementi caratterizzanti il focolaio.

Tale piano deve prevedere in particolare:

1. il fabbisogno delle risorse umane e strumentali
2. la modalità di abbattimento degli animali
3. la modalità di distruzione delle carcasse, dei materiali, degli alimenti e di quant'altro non disinfettabile
4. il fabbisogno di risorse umane e strumentali per la realizzazione delle operazioni necessarie tenendo conto di quanto presente ed utilizzabile in azienda e provvedendo al contatto con eventuali ditte esterne.
5. la stima de tempo necessario per il completamento delle operazioni in modo da pianificare la turnazione e l'alimentazione del personale
6. provvedere affinché l'unità di disinfezione sia dotata del tipo e della quantità di disinfettante necessario.

La suddetta pianificazione deve inoltre assegnare i compiti, le responsabilità nell'ipotesi di conferma del focolaio

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 17 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

## C. SEZIONE III:CONFERMA MALATTIA

### C.1. - ATTIVAZIONE DEI PROGRAMMI DI EMERGENZA

La presenza della MVS viene confermata:

1. Nelle aziende in cui il virus MVS è stato isolato dai suini o nell'ambiente;
2. Nelle aziende in cui sono presenti suini sieropositivi ed in concomitanza si osservano sintomi clinici di malattia negli stessi animali o in altri animali dell'azienda;
3. Nelle aziende in cui sono presenti suini sieropositivi o con sintomi clinici ed esiste una correlazione epidemiologica diretta con un focolaio confermato;
4. In allevamenti in cui sono stati individuati suini sieropositivi e con i campionamenti successivi, effettuati ad intervalli di almeno 28 giorni, è stata dimostrata la sierconversione.

La comunicazione ufficiale del focolaio a livello nazionale ed internazionale verrà data dal Direttore Generale dei Servizi Veterinari in qualità di autorità nazionale. La conferma della presenza dell'infezione comporta l'attivazione dei piani di emergenza e delle relative unità di crisi (Centrale, Regionale, Locale).

All'Azienda Sanitaria Provinciale la comunicazione può pervenire al Servizio Veterinario Dipartimentale o al Servizio Veterinario Locale.

In ogni caso Il Servizio ricevente la conferma deve avvisare per le vie brevi l'altro Servizio. Il Responsabile del Servizio di sanità Animale provvede a convocare l'unità di crisi.

Il Responsabile del Servizio di Sanità Animale o il Responsabile dei Piani di Emergenza, avuto comunicazione della conferma della malattia vescicolare, ne assume la direzione operativa e dovrà curare rapidamente la predisposizione e l'applicazione delle misure di Polizia Veterinaria previste dalla normativa vigente affidandone l'attuazione al gruppo d'intervento nel focolaio finalizzate:

- a. Ad impedire la diffusione della malattia dal focolaio;
- b. All'abbattimento degli animali;
- c. Alla distruzione delle carcasse, prodotti di origine animale, materiale contaminato;
- d. Alle operazioni di disinfezione e risanamento;
- e. Alla revoca provvedimenti e ripopolamento.

e quindi procede rapidamente a:

- Inviare immediatamente l'unità d'intervento Veterinaria, che avrà il compito di gestire le attività di estinzione nel focolaio,
- Quando necessario convocherà il personale ed i veicoli per l'estinzione del focolaio ed in particolare:
  1. abbattitori;
  2. paratori;
  3. gruisti;
  4. ruspisti;
  5. trasportatori;
  6. L'unità mobile di disinfezione
  7. ditte convenzionate per il trattamento dei materiali ad alto rischio.
  - dovranno inoltre essere allertati:
    9. Polizia;
    10. Carabinieri;
    11. Guardia di finanza;
    12. Corpo Forestale dello Stato;
    13. enti o associazioni interessate;
    14. perito iscritto al tribunale per le stime.
- Inoltre attuerà una serie di atti formali che predispongono i seguenti adempimenti:
  - Comunicazione di denuncia di malattia infettiva al Ministero della Sanità ([Allegato 4](#));
  - Comunicazione di denuncia di malattia infettiva all'Assessorato Regionale Sanità;
  - Comunicazione di denuncia di malattia infettiva al Sindaco competente per territorio;
  - Richiesta al Sindaco l'emanazione di apposita ordinanza ([Allegato 9](#)), affinché l'azienda sospetta sia sottoposta a sequestro, se necessario anche con l'ausilio della Forza Pubblica;

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 18 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

- richiedere, se necessario, al Sindaco/Sindaci comuni vicini che detti provvedimenti vengano estesi alle aziende situate nelle immediate vicinanze qualora la loro dislocazione, la configurazione dei luoghi o i contatti con gli animali dell'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia lascino prevedere l'eventualità di una contaminazione;
- Predisposizione ordinanza di abbattimento e distruzione degli animali recettivi ([Allegato 10](#));
- Predisposizione ordinanza di zona di protezione([Allegato 14](#) o [16](#));
- Predisposizione ordinanza di zona di sorveglianza([Allegato 15](#) o [16](#));
- Dovrà inoltre:
  - segnalare immediatamente ai Servizi Veterinari delle ASP ([Allegato 17](#));, eventualmente interessate, i movimenti in uscita e in entrata dai focolai, di animali, carni, carcasse, veicoli, persone, alimenti per animali, utensili, oggetti, altri materiali che possono veicolare la MVS. Questi materiali devono essere immediatamente distrutti e gli allevamenti coinvolti controllati per l'eventuale presenza della malattia;
  - definire le modalità operative per attuare, nell'ambito della zona di protezione e sorveglianza, il censimento e il controllo sanitario degli allevamenti e degli animali delle specie recettive;
  - convocare, a prescindere dal servizio di appartenenza, i veterinari che sono necessari a intervenire nel focolaio e quelli eventualmente correlati e/o per l'applicazione delle misure previste dall'ordinanza di zona di protezione e di sorveglianza;
  - richiedere la collaborazione di personale di altre ASP e/o dell'IZS, laddove il personale dell'ASP sede di focolaio non dovesse essere sufficiente;
  - allertare i servizi veterinari delle ASP confinanti ;
  - trasmettere e/o notificare la presenza della malattia ai veterinari liberi professionisti che sono residenti o operano sul territorio interessato dai provvedimenti di Polizia Veterinaria ([si veda punto C.5.](#)) ([Allegato 24](#))
  - ricevere, fornire dati e informazioni relativi ai focolai e alla situazione epidemiologica;
  - organizzare e coordinare le disinfezioni sul territorio;
  - tenere i contatti con le amministrazioni pubbliche e con la Forza Pubblica;
  - tenere i rapporti con i mezzi di informazione;
  - curare gli aspetti amministrativi connessi al reperimento, all'impiego e al pagamento di persone, di mezzi e delle attrezzature necessarie, nonché, gli aspetti amministrativi relativi alla liquidazione degli indennizzi;
  - svolgere la seconda e la terza sezione dell'indagine epidemiologica ([Allegato 23](#)) sulla base delle informazioni man mano ricevute dall'unità di intervento all'interno del focolaio.
  - predisporre l'ordine di servizio finalizzato all'eventuale turnazione degli operatori;

## C.2. - ESTINZIONE DEL FOCOLAIO

### C.2.1. Insediamento dell'unità di intervento nel focolaio

#### C.2.1.1 Composizione e compiti del Gruppo d'intervento nel focolaio

Al momento della conferma ufficiale di MVS il Gruppo di Intervento nel focolaio viene attivato dal Responsabile Area Funzionale Sanità Animale della ASP e ha il compito di adottare ed eseguire materialmente tutte quelle procedure atte all'estinzione del focolaio e al controllo dell'infezione nell'area interessata.

L'unità di campo è composta:

- due veterinari;
- un'unità di personale amministrativo della ASP o del Comune sede del focolaio;
- un'unità di personale tecnico della ASP o del Comune sede del focolaio;
- una stazione mobile di disinfezione e dai relativi addetti alla disinfezione.

A questi si aggiungono altre figure professionali che il Dirigente del Servizio Veterinario dovrà allertare immediatamente e che sono:

- almeno due esperti abbattitori di animali;
- almeno quattro "paratori" di bestiame;
- due ruspisti;
- due gruisti;

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 19 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

- il rappresentante dell'Associazione Provinciale Allevatori, che insieme al veterinario, dovrà classificare gli animali per specie e categoria ai fini dell'indennizzo.

I componenti del gruppo d'intervento dovranno provvedere ai seguenti compiti:

1. *veterinari*

- organizzare e portare a compimento tutte le operazioni necessarie per l'abbattimento e la distruzione di tutti gli animali delle specie sensibili presenti nel focolaio (si veda punto [C.2.4](#), [C.2.7](#) e [C.2.8](#));
- realizzare e verificare le operazioni di distruzione e decontaminazione dei materiali e le operazioni di pulizia e disinfezione secondo le procedure descritte (si veda punto [C.2.6](#) e [C.2.10](#)).

2. *amministrativi e tecnici:*

- verificare le esigenze logistiche, di mezzi e materiali;
- controllare il personale utilizzato e verificarne l'intervento;
- controllare i mezzi di trasporto e le attrezzature meccaniche utilizzate;
- mantenere i contatti con l'amministrazione della ASP.

3. *forze dell'ordine*

- impedire il movimento in entrata e in uscita dal focolaio di mezzi e persone non autorizzate;
- provvedere alla scorta nel caso di trasporto di carcasse e materiali contaminati.

Il gruppo d'intervento è in funzione permanente fino al completamento delle operazioni di abbattimento e distruzione degli animali, di risanamento e disinfezione.

### C.2.1.2. Linee Guida per l'insediamento dell'unità di campo

Nel momento in cui il focolaio viene confermato, i componenti del Gruppo d'Intervento si doteranno dell'equipaggiamento per l'estinzione (si veda [allegato 1](#)) e si dovranno recare nell'azienda infetta.

Raggiunto l'allevamento sede del focolaio, i componenti dell'Unità di Campo devono verificare se è necessario coinvolgere le forze dell'ordine nella gestione del focolaio, nel caso si rendesse necessario, queste dovranno essere convocate dal Responsabile del Servizio.

Il veterinario del Gruppo d'Intervento, effettua l'assegnazione dei compiti e l'attribuzione delle responsabilità.

- Dovrà essere inviata nel focolaio l'unità mobile di disinfezione da posizionare all'entrata dell'area infetta dell'azienda, il luogo dove questa è in funzione rappresenterà la linea di demarcazione fra l'area infetta e l'esterno, in prossimità di questa postazione ci sarà l'ingresso/uscita dell'azienda per i veicoli e per il personale.
- Potranno accedere all'azienda solo le persone autorizzate (quelle che vi abitano, il personale addetto al governo degli animali, le squadre per l'estinzione del focolaio), che dovranno essere identificate con autorizzazione veterinaria.
- In prossimità dell'entrata dell'azienda deve essere dislocata una postazione dove il personale ha l'obbligo di spogliarsi ed indossare gli abiti da lavoro e dove prima di uscire è possibile lasciare gli abiti utilizzati nel focolaio e fare una doccia accurata. Al momento dell'entrata in azienda il personale dovrà lasciare nella postazione un cambio di biancheria pulita che verrà indossata dopo la doccia in uscita dall'allevamento.
- Deve essere verificato che il perimetro dell'allevamento sia stato completamente recintato con il nastro bianco e rosso e che siano stati apposti i cartelli (Divieto di Accesso - Allevamento Infetto da Malattia Vescicolare del Suino).
- Individuare una sistemazione logistica (stanza, ufficio o altro) per predisporre i verbali, comunicare con il Responsabile del Servizio, contabilizzare le ore lavorative di ciascun operatore ecc.
- Si dovrà provvedere all'alimentazione del personale e al carburante per le macchine.
- Si deve decidere se utilizzare il personale dell'azienda e si deve fare una rapida verifica dei macchinari e delle attrezzature presenti in allevamento, eventualmente utilizzabili per le successive operazioni.
- Deve essere impartito il divieto di entrata e/o di uscita di persone se non previa autorizzazione, se necessario queste operazioni dovranno essere effettuate dalle forze dell'ordine. Tutto il personale che prenderà parte alle operazioni non deve visitare altri allevamenti con animali di specie recettive, sia durante i lavori che nei due giorni successivi l'ultimo contatto con l'area infetta. Solo il Responsabile del Servizio è abilitato a rilasciare dichiarazioni alla stampa, televisione ecc.
- Dovrà essere iniziata la compilazione del diario giornaliero (Allegato 6), sul quale vengono annotate, in ordine cronologico (con l'indicazione dell'ora esatta), tutte le operazioni effettuate e gli incarichi che sono stati impartiti al personale.

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 20 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

Il personale dell'Unità di Campo procede ad una prima ricognizione dell'azienda per verificare l'entità del materiale e degli animali da distruggere, per poter poi definire il metodo più idoneo e conveniente di distruzione tenuto conto della rapidità delle operazioni e della minima diffusione del virus nell'ambiente.

Nel caso in cui si decidesse per l'**infossamento in loco** (ad es. esiguo numero di capi e condizioni idrogeologiche del terreno idonee), il gruppo dei ruspisti prepara la fossa con l'ausilio del tecnico ASP o del Comune ed eventualmente con uno dei veterinari, mentre l'altro veterinario individua i campi di morte che, preferibilmente, devono essere posizionati in punti cementati e facilmente lavabili.

Con l'aiuto dei paratori si procede quindi all'abbattimento degli animali, che andranno raccolti nel campo di morte, immobilizzati con i mezzi di contenzione adeguati.

Si dovranno verbalizzare gli abbattimenti con l'indicazione precisa del numero d'identificazione, il sesso, l'età e tutti quegli elementi che saranno poi utili per la delibera di indennizzo.

Le carcasse vanno caricate su carri (anche quelli aziendali) e trasportati in prossimità della fossa dove vengono sistemate, previa parziale apertura dell'addome, al fine di evitare i problemi legati alle fermentazioni intestinali. Sia gli animali che i materiali, dopo l'infossamento, devono essere ricoperti con calce viva e terra, in seguito la superficie deve essere recintata. Per i dettagli tecnici si veda il punto [C.2.5](#).

Nel caso in cui si dovesse optare per l'utilizzazione degli **impianti di trasformazione**, il Responsabile del Servizio contatterà rapidamente la ditta con la quale la ASP ha nel frattempo stipulato la convenzione, per l'invio degli automezzi con cassoni a tenuta stagna e con chiusura ermetica, nell'allevamento sede del focolaio.

Durante le operazioni di carico, predisporre l'irrorazione delle carcasse con soluzione disinfettante. L'autista avrà cura di utilizzare gli indumenti a perdere che sostituirà al momento dell'uscita dell'azienda.

Dopo aver sigillato il cassone, si provvederà all'accurata disinfezione di tutto l'automezzo e d'intesa con il veterinario Ufficiale si stabilirà l'itinerario da seguire per raggiungere l'impianto di trasformazione e/o distruzione. Preferibilmente dovranno essere utilizzate le vie con minor traffico o che attraversano zone con minore densità zootecnica.

Sarà compito del Responsabile del Servizio organizzare la scorta di questi automezzi con le forze dell'ordine e allertare i Servizi Veterinari sia dei territori attraversati sia di quello dove è ubicato l'impianto di trasformazione, indicando anche l'ora presunta dell'arrivo a destinazione. Quest'ultimo dovrà verificare la presenza del sigillo e che il contenuto del cassone corrisponda a quanto dichiarato nel certificato di scorta, in seguito dovrà stilare il certificato di distruzione da far recapitare al Servizio Veterinario sede del focolaio.

Una volta completate le operazioni di abbattimento e distruzione degli animali (si veda punto [C.2.5](#)) si procede alla **disinfezione e/o decontaminazione degli altri materiali, utensili e macchinari presenti in azienda** (si veda punto C.2.6).

Deve anche essere fatta una **stima** dei vari prodotti o attrezzature che devono essere distrutti (si veda punto [C.2.9](#)).

### C.2.3. Verifica del censimento degli animali e dei prodotti da distruggere

In caso di focolaio di MVS tutti gli animali, i prodotti di origine animale, le attrezzature ed i materiali infetti o contaminati che sono stati distrutti devono essere indennizzati al proprietario (L.218/88, DM applicativo 298/89).

La stima del valore dei beni distrutti, va effettuata salvaguardando gli interessi del proprietario dell'azienda, della Regione e dello Stato che risarcisce il danno. Il valore che viene attribuito agli animali e ai materiali distrutti, deve essere quello di mercato. Per garantire gli interessi delle parti, le stime devono essere fatte da personale esperto.

Prima dell'abbattimento degli animali, il responsabile dell'unità d'intervento nel focolaio provvede ad effettuare una verifica del censimento degli animali per specie, categoria e peso; spesso è consigliabile che quando vengono effettuate queste operazioni sia presente anche un tecnico dell'Associazione Provinciale Allevatori. Se del caso devono anche essere convocati i periti del tribunale per la valutazione del valore delle attrezzature e dei materiali da distruggere (mangime ecc.). Quest'ultima fase può essere effettuata dopo l'abbattimento degli animali prima delle operazioni di disinfezione.

Gli animali del focolaio non possono essere abbattuti fino a quando non sono stati redatti i documenti di stima.

### C.2.4. Procedure di Abbattimento

Tutti gli animali delle specie sensibili presenti nel focolaio devono essere abbattuti. Le procedure da seguire nelle operazioni di abbattimento e distruzione degli animali dell'allevamento infetto sono quelle che consentono rapidità di azione e nel contempo garantiscono la minor dispersione di virus nell'ambiente.

I metodi attualmente approvati per l'abbattimento e lo stordimento degli animali (D.L. 333/98) sono:

#### **Stordimento**

- Pistola a proiettile captivo

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 21 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

- Commozione cerebrale (Percussione)
- Elettronarcosi
- Esposizione a biossido di carbonio

**Abbattimento:**

- Pistola o fucile a proiettile libero
- Decapitazione e dislocazione del collo (volatili)
- Elettrocuzione
- Esposizione a biossido di carbonio, Cassone a vuoto
- Metodi farmacologici

**METODI DI ABBATTIMENTO NEL QUADRO DI LOTTA CONTRO LE MALATTIE**

Metodi ammessi: qualsiasi di quelli di cui sopra a condizione che garantisca la morte certa. Può essere autorizzato l'utilizzo di altri metodi che non provocano la morte immediata (pistola a proiettile captivo) a condizione che siano prese misure appropriate per abbattere gli animali il più presto possibile e ad ogni modo prima che riprendano conoscenza.

Inoltre non può essere iniziata nessun operazione su questi animali prima che ne venga constatata la morte.

Quando è possibile, il campo di morte deve essere localizzato vicino al ricovero degli animali, in questo modo si rendono più rapide le operazioni di abbattimento e si evita lo spargimento di sangue e di materiali infetti. Per rendere più facili le operazioni di pulizia e disinfezione, il campo di morte dovrebbe essere localizzato su un'area cementata. Negli allevamenti con box a parchetti esterni, può risultare conveniente rinchiudere e abbattere gli animali nei parchetti stessi, per poi procedere al carico delle carcasse.

In base al potenziale ruolo svolto nella diffusione dell'infezione, deve essere data la priorità nell'abbattimento agli animali che manifestano la sintomatologia clinica per ridurre l'escrezione del virus.

Se tra gli animali da abbattere sono presenti dei capi aggressivi, prima dell'abbattimento può essere necessario somministrare loro dei sedativi.

Devono essere predisposti dei camminamenti, delimitati da rastrelliere, per far confluire i capi in modo autonomo fino al campo di morte. I camminamenti devono avere una larghezza per i suini di 50-60 cm e un'altezza di 150 cm. I campi di morte devono essere dimensionati per contenere 10 - 15 suini.

Tutto il materiale non disinfettabile (es. legno), alla fine delle operazioni deve essere distrutto.

L'abbattimento degli animali viene effettuato nel campo di morte. L'impiego di pistole a proiettile captivo richiede la presenza di personale esperto. Sono necessari 2 abbattitori e 4-5 paratori per ogni campo di morte, ogni operatore abbatte 50 suini ogni ora, ritmo che non dovrebbe essere superato per evitare il surriscaldamento della pistola. Le pistole a proiettile captivo sottoposte ad uso intenso tendono a surriscaldarsi ed incepparsi, si deve perciò disporre di pistole e di kit di gommini di riserva.

Qualora l'abbattimento degli animali si dovesse effettuare per dissanguamento, Tale operazione deve essere effettuata avendo cura di evitare, per quanto possibile lo spargimento di sangue, che deve essere raccolto in un contenitore; in alternativa, l'operazione deve essere svolta su una superficie compatta, possibilmente disinfettabile, da cospargere con materiale assorbente (sabbia, calce, segatura), avendo cura di rimuovere e sostituire periodicamente il materiale assorbente che dovrà essere trattato con le stesse cautele riservate alle carcasse e pertanto inviato ad impianti di distruzione o infossato. All'inizio degli abbattimenti è opportuno irrorare le pareti esterne dell'allevamento infetto ed i cortili con disinfettante. Questa operazione deve essere ripetuta ogni 6 - 8 ore durante l'abbattimento degli animali e ad abbattimento ultimato.

Se gli animali abbattuti vengono infossati, devono essere disposti nella fossa in monostrato, in questo modo si distribuisce uniformemente il carico organico da distruggere facilitandone la degradazione completa.

Per spostare le carcasse devono essere utilizzati automezzi dotati di gru a braccio, si devono avere a disposizione delle catene sottili con anello finale a diametro maggiore che consente di effettuare uno scorsoio. Ogni campo di morte dovrebbe essere dotato di autogru.

Gli animali abbattuti vengono disposti nella fossa previa apertura dell'addome, effettuata per evitare problemi correlati con le fermentazioni intestinali come l'eventuale scoppio della carcassa.

Nel caso in cui le carcasse debbano essere trasportate ad impianti di trasformazione o d'incenerimento, devono essere utilizzati camion con cassoni completamente stagni e possibilmente scarrabili. Il veicolo deve essere scortato dalle Forze dell'Ordine lungo un percorso precedentemente e appositamente studiato.

Non si devono MAI trasportare animali vivi.

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 22 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

Il personale che prende parte a queste operazioni non deve possedere animali recettivi e si deve impegnare a non visitare luoghi in cui siano presenti animali recettivi, sia durante i lavori che nei 7 giorni successivi all'ultimo contatto con le aree infette.

## C.2.5. Distruzione delle carcasse

Scopo principale delle operazioni di abbattimento degli animali e di distruzione delle carcasse è quello di cercare di ridurre al minimo i tempi d'intervento e di minimizzare la dispersione del virus nell'ambiente, il metodo che si deciderà di utilizzare deve garantire l'inattivazione del virus.

Il Regolamento CE N. 1774/2002 del 03.10.2002 considera:

**MATERIALI CATEGORIA 2 (Art. 5)**

*"Animali e parti di animali morti non in seguito a macellazione a fini di consumo umano, compresi anche gli animali abbattuti nel quadro dell'eradicazione di una malattia epizootica."*

Questi prodotti sono eliminati:

- direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianti riconosciuto,*
- trasformati in un impianto riconosciuto, utilizzando uno dei metodi di trasformazione riconosciuti (vedi metodi di trasformazione riconosciuti).*

**SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE**

*"Corpi interi o parti di animali o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma."*

**DEROGHE (Art. 24):** Regolamento CE N. 1774/2003 del 03.10.2002

*L'autorità competente può se necessario decidere che:*

- o I materiali di categoria 2 provenienti da una zona isolata possono essere eliminati come rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco.*
- o I sottoprodotti di origine animale possono essere eliminati come rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco, ove si manifesti una malattia della Lista A dell'OIE, se l'autorità competente rifiuta il trasporto al più vicino impianto d'incenerimento o di trasformazione per il pericolo che si propaghino rischi sanitari o se, a causa del manifestarsi diffuso di una malattia epizootica, la capacità di detti impianti è insufficiente.*

*L'autorità sanitaria adotta le misure necessarie:*

- o ad assicurare che la combustione ed il sotterramento di sottoprodotti di origine animale non mettano in pericolo la salute animale ed umana,*
- o per evitare l'abbandono, lo scarico o l'eliminazione incontrollata di sottoprodotti di origine animale.*

### C.2.5.1. Distruzione in uno stabilimento autorizzato ai sensi del Reg. 1774/CE

In linea generale i metodi per la distruzione delle carcasse autorizzati e di prima scelta sono quelli che prevedono l'utilizzo di impianti di trasformazione o di incenerimento. Sia la trasformazione che l'incenerimento sono sistemi chiusi che prevedono il trattamento meccanico e termico di tessuti animali e dove si ottiene un prodotto che è stabile e sterile. In tali circostanze però deve essere previsto lo spostamento delle carcasse (non si devono MAI spostare animali vivi) dal focolaio all'impianto, per il trasporto devono essere utilizzati camion con cassoni (possibilmente scarrabili) completamente stagni e coperti.

Si considera un impianto di capacità medie, quello che è in grado di processare 12 tonnellate per ora di attività, è importantissimo conoscere la capacità degli impianti che ricadono sul territorio di competenza perché dà la possibilità di stimare la potenzialità dell'impianto ed i tempi necessarie per l'eventuale distruzione delle carcasse dei focolai.

#### **Precauzioni nel trasporto delle carcasse e dei materiali**

Nel caso in cui si dovesse decidere per la distruzione delle carcasse con uno dei trattamenti previsti dal Regolamento CE N. 1774/2002 del 03.10.2002, dovrà essere organizzato lo spostamento dei materiali in modo tale da garantire che non ci sia dispersione di materiale infetto. La ASP di destinazione deve essere avvertita dell'invio del materiale che deve avere la certificazione di accompagnamento (vedi allegato 3 giallo).

Particolare attenzione dovrà essere posta agli autoveicoli che devono essere:

- Stagni e coperti (per verificarne la tenuta stagna prima dell'utilizzo immettere 20 cm di acqua nel cassone e controllare che non ci sia perdita di liquidi);

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 23 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

- Puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzo;
- Tenuti in buono stato di pulizia e puliti e asciutti prima dell'uso.

Una volta terminate le operazioni di carico e prima di lasciare la sede del focolaio, il veicolo deve essere pulito e disinfettato esternamente. Il tragitto fino all'impianto di distruzione deve essere conforme alle indicazioni impartite dalla ASP.

## C.2.5.2. Distruzione in Loco (COMBUSTIONE O SOTTERRAMENTO)

### C.2.5.2.1. Distruzione per infossamento

L'infossamento è il metodo di distruzione da preferire e quando possibile dovrebbe essere quello di prima scelta. L'escavazione della fossa di distruzione deve essere fatta subito dopo la conferma della diagnosi. L'area deve essere posizionata nell'ambito dell'area infetta o in una zona chiusa che topograficamente viene ritenuta idonea, possibilmente lontana dalla visione pubblica. La scelta della zona deve essere effettuata da un tecnico competente (geologo) che mediante un'analisi della litostratigrafia del terreno, consente di effettuare una scelta dell'area da utilizzare e del sistema più idoneo per la distruzione degli animali abbattuti. Nella scelta dell'area si deve valutare anche la presenza di cavi sotterranei, condutture di acqua e gas, fosse settiche, falde acquifere.

Dimensioni della fossa. Una fossa deve essere profonda almeno 2,5-3 m. Per quanto riguarda l'area del fondo, sono necessari 4 m<sup>2</sup>/ 5 suini. Quando le condizioni del terreno lo consentono e quando si hanno a disposizione attrezzature adeguate, possono essere scavate delle fosse o delle trincee più profonde e più ampie, da 3,5 metri a 6 metri, a seconda delle condizioni del terreno, dal tipo di scavo e dall'attrezzatura disponibile. Per ogni metro in più di profondità, il numero di animali per ogni 4 metri m<sup>2</sup> di superficie può essere raddoppiato.

Distruzione di mangime, letame e prodotti diversi. Letame, mangime ed altri prodotti contaminati, possono essere messi nella fossa con le carcasse e coperti con almeno 2 metri di terra altrimenti possono essere distrutti utilizzando altre metodiche (vedi capitolo Distruzione e Decontaminazione materiali). La fossa non deve essere stipata, il gas che si viene a formare con la decomposizione delle carcasse, potrebbero spaccare il terreno, provocando dispersione e gorgoglii di liquidi.

#### Tipi di Infossamento

##### a) Infossamento in terreni naturalmente impermeabili, senza il recupero di percolati.

Le operazioni da eseguire sono le seguenti:

- escavazione di una fossa che deve essere profonda almeno 2 m e la cui superficie deve essere di 0.5-0.7 m<sup>2</sup> per quintale di animale abbattuto, le carcasse devono essere disposte in monostrato;
- formazione di un cassonetto perimetrale della larghezza e profondità di almeno 1 metro, utilizzando argilla di fondo scavo compressa, con questo si vuole evitare che le acque di saturazione dei terreni circostanti entrino nella fossa;
- copertura delle carcasse con 2 m di terreno.

Le pareti della fossa e del fondo vengono cosparse di calce viva. Fra le carcasse degli animali si aggiungono disinfettanti denaturati, come la creolina, al fine di limitare nel tempo i possibili attacchi da gasteropodi, lombrichi o animali predatori.

##### b) Infossamento in terreno "sufficientemente" impermeabile con raccolta di percolato

Le operazioni da eseguire sono le seguenti:

- escavazione di una fossa profonda 2 m, la cui superficie deve essere di 0.5-0.7 m<sup>2</sup> per quintale di animale abbattuto;
- la base della fossa deve avere un'inclinazione con pendenza dell'1-2%;
- formazione del cassonetto sull'intero perimetro della fossa sostituendo i terreni sabbiosi con le argille di fondo scavo, in modo tale da evitare che le acque di infiltrazione del terreno coltivato confluiscono nella fossa stessa;
- posa sul fondo della fossa di uno strato di 15 cm di terreno sabbioso, prima della deposizione delle carcasse, in modo da creare un drenaggio dei liquidi di putrefazione verso un pozzetto di raccolta dei percolati;
- realizzazione di un pozzetto in calcestruzzo ubicato almeno un metro più in basso del fondo della fossa, vengono alzati componenti anulari fino a livello di superficie. Questo pozzetto è realizzato con tubi di cemento forati nella parte inferiore che poggia in un "filtro inverso", costituito da ghiaia e sabbia, che consente di raccogliere i percolati che vi confluiscono;
- copertura delle carcasse con almeno 2 m di terreno in un unico strato;
- proteggere l'intera fossa con un telo impermeabile che viene fissato al di fuori del cassonetto di argilla, in modo da impedire l'ingresso nella fossa di acque piovane.

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 24 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

Questo sistema prevede il recupero periodico dei percolati. Anche in questo caso durante l'esecuzione dell'intervento, le pareti della fossa ed il fondo vengono cosparsi con la calce, mentre sulle carcasse degli animali viene distribuita la creolina per limitare l'attacco dei gasteropodi, dei lombrichi e dei predatori.

#### **c) Infossamento mediante impermeabilizzazione artificiale del terreno con raccolta di percolato**

Sostanzialmente lo schema è lo stesso del punto precedente, deve essere riportato del terreno argilloso per conferire il necessario grado di impermeabilizzazione al fondo e alle pareti della fossa. Per effettuare la metodica in esame è necessario disporre di un adeguato numero di mezzi speciali, di personale qualificato, della collaborazione di ditte esterne e richiede tempi di esecuzione piuttosto lunghi. Questa metodica può essere utilizzata solo quando i capi abbattuti sono pochi.

#### **d) Infossamento mediante impermeabilizzazione artificiale del terreno, senza raccolta di percolati**

L'intervento si realizza secondo le seguenti modalità:

- sbancamento di una fossa di 2 metri e posa all'interno di un unico telo sintetico ad impermeabilità garantita, i lembi devono rimanere all'esterno della fossa,
- all'interno del telo viene posato uno strato di 50 cm di terreno,
- disposizione delle carcasse in unico strato e copertura con 1 m di terreno naturale,
- chiusura dei lembi del telo impermeabile al di sopra del terreno e copertura dei lembi con un ulteriore metro di terreno; in questo modo le carcasse risultano avere una copertura di 2 m.

Questa metodica serve ad evitare che i liquidi di putrefazione possano fuoriuscire dall'involucro e che le acque di infiltrazione entrino nell'involucro. Il telo deve essere impermeabile e resistente. L'area viene recintata, è vietata l'edificazione, il pascolo, la coltivazione e la raccolta di foraggi. Anche in questo caso quando viene preparata la fossa, le pareti ed il fondo vengono cosparsi con abbondante calce e viene distribuita la creolina.

### **C.2.5.2.2 Distruzione per combustione**

#### **Distruzione per cremazione/ Trasformazione in farina di carne e ossa**

L'incenerimento può essere operato solo in apposite strutture, dove sono presenti forni inceneritori abilitati alla distruzione delle carcasse, muniti di post-combustori per l'incenerimento dei fumi di scarico ad una temperatura di 1080° C. Questi impianti devono possedere i seguenti requisiti:

- le vie di accesso devono essere pavimentate in cemento,
- il luogo dove viene effettuato lo scarico delle carcasse dai cassoni ermetici, come le platee di accesso ai trituratorini o alle bocche del forno inceneritore, devono essere in luoghi coperti e pavimentati con accesso che può essere chiuso,
- deve esserci un punto di lavaggio e disinfezione all'entrata delle platee,
- deve essere presente un altro punto di disinfezione all'entrata dello stabilimento,
- le norme da seguire per gli operatori sono analoghe a quelle previste per gli operatori degli allevamenti infetti,
- le normali attività dell'impianto vengono sospese per tutto il periodo necessario alla distruzione delle carcasse,
- prima della ripresa delle attività commerciali e dopo accurate disinfezioni devono essere prelevati dei campioni da concordare con il Centro Nazionale di Referenza per le Malattie Vescicolari.

Se le carcasse dovessero essere trasportate agli impianti di trasformazione o di incenerimento, devono essere utilizzati camion con cassoni completamente stagni e possibilmente scarrabili; non si devono mai trasportare animali vivi.

La distruzione operata in impianti di trasformazione per la produzione di farine di carne è ammissibile a patto che il trattamento avvenga, previo sminuzzamento delle carcasse, ad una temperatura di almeno 120° C per mezz'ora. Devono essere previsti dei controlli di ciclo e verifiche sulla non infettività del prodotto finito. Il personale che prende parte a queste operazioni non deve possedere animali recettivi alla malattia.

#### **Distruzione per cremazione e incenerimento totale**

Nel caso in cui non sia possibile effettuare l'infossamento (la falda acquifera è superficiale, il terreno è roccioso, esistono vincoli territoriali), e risulti essere impossibile procedere alla distruzione utilizzando degli impianti di trasformazione, l'ultima scelta deve rimanere quella dell'incenerimento su pira.

L'area idonea e le modalità più sicure per realizzarlo vengono identificate mediante un'indagine geologica e con la determinazione della litostratigrafia del suolo.

Nelle vicinanze dell'area scelta per la cremazione deve essere disponibile un recinto dove possono essere radunati gli animali.

##### a. Scelta dell'area di incenerimento

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 25 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

L'area deve essere scelta con attenzione, deve essere un'area pianeggiante lontano dalla pubblica visuale, deve essere facilmente raggiungibile con i mezzi pesanti. Si deve essere lontani da edifici, pagliai, depositi di fieno e mangime, linee elettriche o telefoniche, vie di pubblica comunicazione.

Si deve evitare di preparare il fuoco sopra condutture sotterranee (comprese quelle del gas). Devono essere valutate le principali direzioni del vento per evitare che i fumi e gli odori sgradevoli della combustione si dirigano verso edifici pubblici o strade. Nel contempo si deve anche considerare che il fuoco brucia meglio se è ben esposto al vento predominante.

#### b. Procedure di incenerimento

Le carcasse vengono depositate sopra una piattaforma costituita di materiale infiammabile (legna, paglia, pneumatici, olio, carbone). Possono esserci delle difficoltà nel reperire un quantitativo sufficiente di tale materiale. Il fuoco dovrà essere controllato fino a quando le carcasse non sono completamente distrutte, in modo tale da evitare la dispersione di materiale infetto da parte di animali selvatici e di uccelli. Il fuoco deve essere custodito e risistemato periodicamente durante la sua progressione, per fare questo può essere utile un piccolo bulldozer o un trattore provvisto di pala.

Per ottenere la cremazione delle carcasse fino a totale incenerimento, devono essere eseguite le seguenti fasi operative:

- sbancamento ed escavazione di una fossa della profondità massima di 1 metro. In questo modo non si intaccano gli strati bassi del terreno permeabile, e una volta ripianato è possibile coltivare, utilizzare anche le ceneri come nutrimento. Le dimensioni della fossa sono in relazione al numero di animali da bruciare, indicativamente sono necessari 0,5-0,7 m<sup>2</sup> per ogni quintale di peso della carcasse. Le carcasse devono essere poste in mono strato, la sovrapposizione non garantirebbe l'incenerimento completo, che è l'obiettivo primario dell'intervento stesso,
- il terreno sbancato deve essere utilizzato per creare un bordo perimetrale, che serve sia per il contenimento del materiali che per creare una barriera taglia fuoco a protezione della fiamma. Dopo l'incenerimento completo, il terreno che costituisce gli argini viene utilizzato per la copertura delle ceneri ed il ripristino del terreno agrario,
- stesura di uno strato di almeno 5 cm di calce idrata sul fondo, che deve essere umidificata e serve per l'impermeabilizzazione del fondo. Ne viene considerato un quantitativo di 25 Kg per m<sup>2</sup>.
- La pira deve essere realizzata come segue:
  - a. Viene posato sul fondo della fossa uno strato di pneumatici, se ne deve mettere 1 da autocarro o 3 da vettura per ogni 100 Kg di carcassa. La base della fossa era stata già precedentemente predisposta con la calce o la paglia. I copertoni grossi vengono disposti sul fondo della fossa, perché questi hanno il duplice scopo di sostenere i materiali e nel contempo lasciano spazi vuoti ed interstizi che fanno circolare l'aria necessaria ad alimentare la combustione. La circolazione dell'aria viene facilitata dalla realizzazione di apposite vie ricavate "tagliando" gli argini secondo la direzione dei venti dominanti della zona. A tale scopo si interrompe la continuità degli argini praticandovi alcuni tagli della lunghezza di qualche metro. E' opportuno disporre pneumatici anche all'interno delle sponde, in modo da impedire un possibile contatto fra gli animali abbattuti ed il terreno, si limiterebbe in questo modo il loro incenerimento,
  - b. Sopra gli pneumatici da camion viene disposto del legname di dimensioni medio-grande. Ne devono essere utilizzati 20-30 Kg ogni 100 Kg di carcasse,
  - c. Vengono abbattuti gli animali infetti e si depositano in mono strato sul letto predisposto,
  - d. Si ricopre con ulteriore strato di pneumatici del tipo per automobili, 2-3 per ogni 100 Kg di carcassa,
  - e. Copertura finale con paglia, che oltre ad impregnarsi del liquido combustibile, con l'aggiunta di pochissima benzina innesca facilmente la fiamma a tutta la pira,
  - f. Si irroro la pira con gasolio ( 8-12 l. per 100 Kg di capi abbattuti). L'operazione di spargimento del gasolio va cominciata quando sono terminate tutte le altre operazioni e si accende il fuoco nelle massime condizioni di sicurezza quando attorno al "cantiere" è stata fatta "pulizia". Tutto il gasolio necessario deve essere sul posto e le operazioni di irrorazione debbono essere condotte velocemente, per evitare che questi liquidi possano penetrare negli strati permeabili del terreno,
  - g. Si deve distribuire pochi litri di benzina (10-20 l ), in una o più linee continue che attraversando tutta la pira trasportano istantaneamente la fiamma, che viene innescata in un punto con un'asta di debita lunghezza ed uno straccio imbevuto di benzina. Tale operazione va fatta con attenzione avendo cura che non si formino sacche di vapore che possono esplodere all'atto dell'innescò, provocando situazioni di potenziale pericolo.

Queste operazioni vengono compiute direttamente o con l'assistenza dei Vigili del Fuoco, che in ogni caso è opportuno siano presenti con i loro mezzi antincendio.

## C.2.6. Distruzione e Decontaminazione Materiale

Il materiale non disinfettabile presente in azienda deve essere distrutto secondo le modalità identificate per ogni tipologia di materiale:

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 26 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

- liquame;
- mangime ed altri alimenti;
- carni e prodotti;
- farmaci e presidi immunizzanti.

#### **Liquame**

Il trattamento dei liquami andrà effettuato al termine degli abbattimenti, durante la fase di disinfezione generale, quando tutti i liquami ancora presenti in allevamento verranno convogliati nei lagoni di stoccaggio. I liquami di un allevamento infetto devono essere trattati con soda caustica all'1% in miscelazione continua per almeno 3 giorni, controllando periodicamente il pH. Il trattamento del liquame viene effettuato aggiungendo 4 kg di soda caustica all'1% per m<sup>3</sup> di liquame, in miscelazione continua per almeno 3 giorni. Può essere utilizzato anche il KOH, che consente in seguito di utilizzare il liquame per la fertirrigazione aziendale. Deve essere raggiunto un pH superiore a 12, il pH del liquame normale è 7.

I liquami così trattati non potranno essere spostati prima di un mese dal termine delle operazioni di decontaminazione. E' sconsigliabile spandere il liquame così trattato nel periodo invernale, in quanto è privo del normale substrato microbico e con il suo pH può abbattere le naturali cariche del terreno.

**Grigliati:** si devono riempire con acqua di lavaggio, innalzando il livello e diluendo le eventuali incrostazioni. In seguito si effettua il trattamento con soda caustica 1% per innalzare il pH e procedendo poi come per il liquame.

#### **Mangime e altri alimenti**

I mangimi presenti in allevamento devono essere trasportati con camion ermeticamente chiuso all'inceneritore, usando le stesse precauzioni indicate per il trasporto delle carcasse. Nel caso in cui si optasse per l'interramento delle carcasse, piccoli quantitativi di mangime possono essere interrati con gli animali, previa aspersione con disinfettante idoneo (vedi punto [C.2.10](#)). I silos non ancora utilizzati, devono essere irrorati esternamente con il disinfettante e tenuti chiusi per tutto il periodo di sequestro dell'allevamento. Nel caso fossero stati già aperti, vanno svuotati e decontaminati internamente, il mangime contenuto deve essere incenerito o infossato.

#### **Carni e prodotti**

Le carni e i prodotti sospetti di contaminazione o contaminati (anche quelli rintracciati) devono essere distrutti per incenerimento.

#### **Farmaci e presidi immunizzanti**

I farmaci e i presidi immunizzanti presenti in azienda e già utilizzati devono essere distrutti.

## C.2.7. Procedure Di Eradicazione Nelle Concentrazioni Di Animali

Sono considerate concentrazioni animali: mercati bestiame, raduni e fiere.

#### **Operazioni preparatorie**

In tutte le strutture dove si verificano concentrazioni di animali si dovrebbe:

- localizzare una zona di deposito per i rifiuti;
- predisporre l'equipaggiamento necessario per la pulizia e la disinfezione.

Il proprietario e i supervisori devono conoscere le azioni da intraprendere in caso di insorgenza di focolaio, lo stesso personale che lavora nella struttura deve essere addestrato ad affrontare un focolaio. Si deve conoscere il quantitativo di disinfettante necessario per disinfettare la struttura e le eventuali fonti di approvvigionamento.

Devono essere programmate le misure di sicurezza necessarie, scegliendo il punto di entrata/uscita.

Devono essere preparate le istruzioni/procedure per il personale che lavora nella struttura nel caso in cui si verificasse un focolaio, con l'attribuzione delle relative responsabilità. Le procedure devono includere anche le istruzioni per la disinfezione del personale.

Le persone che lavorano nelle strutture e che possiedono animali recettivi, devono essere avvertiti dei rischi che corrono.

Se nel momento in cui insorge un focolaio, sono in arrivo partite di animali nella struttura, si deve cercare di bloccarle, deviandole verso altre strutture preventivamente individuate.

#### Linee guida in fase di sospetto

**Se il sospetto di malattia vescicolare viene avanzato in una concentrazione animale, devono essere effettuate le seguenti operazioni:**

1. Segnalare immediatamente il sospetto ai Servizi Veterinari e contemporaneamente:
  - a. isolare gli animali sospetti;
  - b. vietare i movimenti degli animali in entrata e in uscita;
  - c. limitare al massimo i movimenti delle persone;

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 27 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

- d. delimitare l'area dove era stabulato l'animale sospetto;
  - e. localizzare i veicoli che possono essere stati contaminati dall'animale sospetto, bloccarli e organizzare per ciascuno di questi le operazioni di pulizia e disinfezione;
  - f. limitare l'entrata a personale essenziale e organizzare un punto di disinfezione all'entrata/uscita della zona dove sono presenti gli animali sospetti, (bagno per i piedi, secchi con disinfettanti e spazzole);
  - g. verificare la disponibilità di disinfettante e organizzare un punto mobile temporaneo di disinfezione;
  - h. bloccare il movimento degli animali e dei prodotti, limitando al minimo tutti i movimenti da e per lo stabilimento;
  - i. effettuare un resoconto accurato di tutti i movimenti che si sono verificati.
2. I veterinari ufficiali (ASP, IZS), appena giunti devono verificare che tutte le misure elencate nel punto precedente siano state effettuate, provvedendo inoltre a:
- a. bloccare tutte le operazioni ordinarie e istituire la quarantena;
  - b. organizzare dei punti di lavaggio e di disinfezione per il personale, per le attrezzature e per gli autoveicoli (stazione mobile di disinfezione). Il personale può lasciare l'impianto solo dopo aver fatto la doccia e avere indossato abiti puliti che devono essere fatti pervenire all'impianto dalle abitazioni dei dipendenti;
  - c. registrare il nome, l'indirizzo e il numero telefonico di tutti gli operai che possiedono o accudiscono animali delle specie sensibili;
  - d. informare gli operai dell'impianto che non devono avere contatti con animali delle specie sensibili per almeno 7 giorni;
  - e. identificare quegli operatori che hanno avuto contatto con il proprio e/o altri allevamenti. Questi allevamenti devono essere messi sotto controllo;
  - f. identificare tutte le carcasse ed i prodotti presenti in frigorifero e nella struttura;
  - g. verificare tutti i documenti di trasporto in uscita dallo stabilimento per rintracciare gli animali e i prodotti (si veda punto [C.6](#)).

**Nel momento in cui la malattia vescicolare viene confermata:**

Si deve immediatamente:

- individuare una zona dove seppellire gli animali, possibilmente all'interno della struttura;
- se gli animali devono essere spostati dallo stabilimento è possibile farlo solo con mezzi dotati di cassoni a tenuta ermetica;
- adottare tutte le misure previste nella presente procedura finalizzate all'estinzione del focolaio ed alla disinfezione;
- Comunicare al Sindaco che non si può usufruire della struttura.

## C.2.8. Procedure Di Eradicazione Nei Mattatoi

Nel caso venisse confermato un focolaio di malattia vescicolare in un mattatoio, il veterinario ufficiale dispone quanto segue:

1. che vengano abbattuti immediatamente tutti i suini presenti nel mattatoio;
2. che le carcasse e le frattaglie dei suini infetti o contaminati vengano distrutte sotto controllo veterinario ufficiale, in modo da evitare il rischio di propagazione del virus;
3. le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali, delle attrezzature e dei veicoli siano attuate secondo le istruzioni e sotto il controllo del veterinario ufficiale;
4. che venga eseguita l'indagine epidemiologica;
5. divieto di introduzione di animali recettivi nel macello per un periodo di almeno 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione.

## C.2.9. Valutazione Dell'indennità Di Abbattimento

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento (CE) N. 349/2005 della Commissione del 28 febbraio 2005 entro 30 giorni dalla conferma ufficiale del primo focolaio il Servizio veterinario deve provvedere ad inviare al DASOE, con lettera di accompagnamento [l'Allegato IIa](#) e [l'Allegato IIb](#) relativi alle Informazioni preliminari per la concessione della partecipazione finanziaria della Comunità.

Il Sindaco emana l'ordinanza di abbattimento e di distruzione degli animali, informa il Ministero della Sanità e la Regione e con separato provvedimento ([Allegato 13](#)), stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario.

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 28 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

Il valore di mercato, riferito al momento dell'abbattimento, è ricavabile dalla media dei prezzi per ciascuna categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo bollettino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA).

La classificazione per specie e per categoria degli animali deve essere preventivamente effettuata dal veterinario pubblico ufficiale, assistito da un rappresentante, segnalato dall'Associazione specifica, che deve poi controfirmare il verbale.

In assenza dei rilevamenti ISMEA, il valore di mercato degli animali abbattuti viene ricavato dal valore medio dei prezzi di mercato pubblicato, dalla Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura competente per territorio, sul bollettino della settimana in cui vengono effettuati gli abbattimenti.

Nel caso in cui le categorie degli animali non risultassero contemplati nei suddetti bollettini è opportuno richiedere notizie al DASOE, in quanto il valore di mercato dovrebbe essere stabilito da un'apposita commissione nominata dalla Regione, costituita da:

- assessore regionale alla sanità o un suo delegato, con funzione di Presidente;
- funzionario della carriera direttiva del servizio Zootecnico dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;
- funzionario veterinario designato dall'Assessorato regionale alla sanità;
- due rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori;
- funzionario della carriera direttiva Amministrativa dell'Assessorato Regionale alla Sanità, con funzione di segretario.

I deliberati della commissione vengono inviati al Sindaco del Comune interessato per il calcolo dell'ammontare complessivo dell'indennità da corrispondere agli aventi diritto.

Nel caso in cui il focolaio si verifichi al macello, per la valutazione degli animali e delle carcasse si fa riferimento alla categoria commerciale desunta dall'art. 17 R.D. 3298 del 20.12.1928 e dai documenti di scorta riferiti ai singoli animali da macellare e macellati.

Il Sindaco inoltra il provvedimento con la relativa documentazione alla Regione, che provvede direttamente a liquidare gli aventi diritto.

L'indennità viene corrisposta sulla base della seguente documentazione:

1. Ordinanza di abbattimento e distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione;
2. Attestato del Sindaco comprovante l'abbattimento e la distruzione degli animali;
3. Attestato del Sindaco comprovante il rispetto, da parte degli allevatori o detentori degli animali abbattuti delle norme stabilite dall'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 Luglio 1934, n. 1265, dal regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 Febbraio 1954, n. 320 e dalla legge 2 Giugno 1988, n. 218.  
- Per quanto riguarda gli animali riproduttori iscritti ai libri genealogici, ai fini della corresponsione delle maggiorazioni alle indennità base, si richiede inoltre:
4. Certificato di iscrizione ai libri genealogici rilasciato dall'Associazione allevatori giudicante riconosciuta, attestante che i capi abbattuti erano iscritti ai libri genealogici o ai registri anagrafici dei meticci riconosciuti dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.  
- Ai fini poi dell'applicazione delle maggiorazioni dell'indennità base di cui all'art. 2 della Legge 2 Giugno 1988, n. 218, alla documentazione sopra elencata dovrà essere allegata anche:
5. Dichiarazione rilasciata dall'ufficio IVA competente per territorio, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che il proprietario degli animali abbattuti è un produttore agricolo, che non ha esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633.

- Qualora sia stata disposta la distruzione delle attrezzature fisse o mobili e/o mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al fine della concessione dell'indennità, deve essere allegato anche il relativo verbale di distruzione contenente la specificazione delle attrezzature e/o dei prodotti distrutti, nonché la stima del loro valore. La valutazione viene effettuata da un tecnico della materia iscritto all'albo dei periti del tribunale competente per territorio.

Tutti i documenti sono redatti in triplice copia. Ogni copia è autenticata da un funzionario comunale delegato a norma degli artt. 14 e 15 della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15. Gli originali rimangono agli atti del Comune.

Per il pagamento di tali indennità, il Ministro del Tesoro assegna direttamente alle Regioni le somme destinate al pagamento della indennità di abbattimento. Le Regioni provvederanno direttamente, entro 60 giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, sono dovuti gli interessi legali.

## C.2.10. Pulizia e Disinfezione

### ABBIGLIAMENTO

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 29 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

Le persone che utilizzano i disinfettanti all'interno del focolaio di malattia, devono essere equipaggiati con del vestiario idoneo comprensivo di: stivali, casacche, pantaloni, copricapo, guanti di gomma e maschere con filtro. All'interno del focolaio non è consentito usare abiti normali. Alla fine della giornata lavorativa, l'abbigliamento usato verrà lasciato all'interno dell'azienda. Se inavvertitamente viene portato all'interno della zona infetta, un capo di abbigliamento, prima di poterlo far uscire all'esterno deve essere opportunamente disinfettato. Una volta che sono terminate le operazioni di pulizia e disinfezione, prima di uscire dal focolaio, gli abiti devono essere disinfettati, una volta fuori dal focolaio, se sono riutilizzabili, devono essere accuratamente lavati.

## PROCEDURE

### 1. Al momento della segnalazione e della conferma di focolaio

Nel momento in cui viene confermato il sospetto di malattia vescicolare deve essere allertata anche la stazione mobile di disinfezione che, se il focolaio viene confermato, viene posizionata all'ingresso dell'azienda (quello che rimane aperto). La stazione mobile dovrà essere localizzata in una posizione tale da evitare che le acque di lavaggio degli autoveicoli vadano a defluire in corsi d'acqua. Quando il sospetto viene confermato, devono essere chiuse tutte le entrate dell'azienda eccetto una che deve rimanere sorvegliata.

In prossimità dell'entrata dell'azienda deve essere dislocata una postazione dove il personale possa spogliarsi ed indossare gli abiti da utilizzare nel focolaio e dove prima di uscire deve avere la possibilità di fare una doccia accurata, il punto mobile doccia può essere richiesto all'esercito. Nella stessa zona deve essere disponibile anche tutto il materiale da utilizzare per la pulizia e la disinfezione all'interno del focolaio come: spugne, spazzole, raschietti, tinozze, secchi, disinfettanti, contenitori per misurare e miscelare, pompa ad alta pressione e tubi per disinfettare gli autoveicoli che fuoriescono dall'azienda e i disinfettanti.

Sul camminamento dell'ingresso deve essere sparso disinfettante idoneo per 20-30 m, che deve essere debitamente rinnovata.

### 2. Regole Generali da seguire durante gli abbattimenti

Nella fase iniziale degli abbattimenti è opportuno irrorare le pareti esterne dell'allevamento infetto e i cortili con idrossido di sodio o di potassio al 2%. Tale operazione deve essere ripetuta ogni 6/8 ore durante le fasi di abbattimento e ad abbattimento ultimato fino a completamento delle operazioni e inizio della disinfezione generale.

Nel caso in cui sia possibile effettuare l'abbattimento in loco occorre irrorare con idrossido di sodio o di potassio al 2% i camminamenti ed i campi di morte, sul terreno deve essere sempre visibile il disinfettante, che deve essere asperso sulle carcasse anche quando vengono caricate sui cassoni.

### 3. Pulizia e disinfezione

Nessun disinfettante è in grado di agire attraverso la sporcizia, il sangue e il materiale organico, pertanto, prima di utilizzare il disinfettante si deve essere certi e quindi si deve verificare che le operazioni di pulizia siano state ben effettuate, e per essere ben condotte devono essere articolate in tre fasi distinte:

1. rimozione fisica del materiale presente (letame, lettiera, mangime, sporcizia),
2. lavaggio con acqua e detergente (fare attenzione a non creare aerosol),
3. disinfezione.

#### Disinfezioni successiva agli abbattimenti

1. procedura per la pulizia preliminare e la disinfezione:
  - non appena le carcasse di suini sono state rimosse per essere distrutte, le parti dei locali di stabulazione dei suini e qualsiasi altra parte dei locali contaminati durante l'abbattimento devono essere irrorate con disinfettanti autorizzati, nella concentrazione prescritta per la malattia vescicolare del suino. Il disinfettante autorizzato deve rimanere sulla superficie per almeno 24 ore,
  - qualsiasi eventuale residuo di tessuti o sangue risultante dalla macellazione deve essere raccolto ed eliminato con le carcasse.
2. Procedure di pulizia e disinfezione intermedie:
  - Tutto il letame, le lettiere e gli alimenti contaminati devono essere rimossi dagli edifici, accatastati ed irrorati con un disinfettante autorizzato. I liquami devono essere trattati secondo un metodo adatto a distruggere il virus;
  - Tutti gli accessori mobili devono essere ritirati dai locali per essere puliti e disinfettati a parte;
  - Il grasso ed il sudiciume deve essere eliminato da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante, le superfici dovranno essere successivamente lavate con getti d'acqua a forte pressione;
  - Si deve quindi procedere ad una nuova applicazione di disinfettante, irrorando tutte le superfici;
  - I locali stagni devono essere disinfettati mediante fumigazione;

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 30 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

- le riparazioni del pavimento, dei muri e di altre parti danneggiate devono essere concordate a seguito di un'ispezione di un veterinario ufficiale e realizzate immediatamente;
- una volta terminate, le riparazioni devono essere sottoposte a controllo per verificare la corretta esecuzione delle stesse;
- tutte le parti dei locali completamente sgombre da materie combustibili possono subire un trattamento termico mediante lanciafiamme;
- tutte le superfici devono essere irrorate con un disinfettante alcalino il cui pH sia superiore a 12,5 o con qualsiasi altro disinfettante autorizzato. Il disinfettante deve essere eliminato con acqua dopo 48 ore;

3. procedure finali di pulizia e disinfezione:

Il trattamento mediante lanciafiamme o disinfettante alcalino deve essere ripetuto dopo 14 giorni.

La stazione mobile di disinfezione rimarrà all'entrata dell'azienda fino al termine delle fasi di disinfezione, per garantire che le persone provviste di autorizzazione e che accedono all'allevamento possano essere sottoposti alle necessarie operazioni di pulizia e disinfezione.

**Ambiente e Terreno**

Deve essere asportato lo strato superficiale del terreno (10-15 cm) ed infossato previo trattamento con calce.

**Disinfettanti idonei:**

- **Agenti ossidanti:**
  - **miscele** costituite da: perossidi inorganici, sali inorganici, acidi organici e detergenti anionici.
- **Alcali:**
  - **Idrossido di potassio** alla concentrazione di riferimento del 2% di sostanza attiva e comunque in grado di determinare nella soluzione finale un pH di 12. Sostanza a forte attività caustica, da utilizzare esclusivamente su materiali resistenti (muri) o di cui non interessa preservare l'integrità.
- **Acidi:**
  - **Acido citrico**, disinfezione personale.
- **Aldeidi:**
  - **Glutaraldeide** alla concentrazione del 2% di sostanza attiva. Non è corrosiva sui metalli, è quindi indicata per gli automezzi. Non deve essere utilizzata per le persone o per gli animali.
  - **Gas di formaldeide** (deve essere utilizzata esclusivamente da personale esperto ed in condizioni controllate).

Prima di reintrodurre gli animali nell'azienda, tutti gli ambienti di stabulazione e le attrezzature devono essere accuratamente sciacquati.

**2. Rintraccio Pulizia e Disinfezione dei Veicoli**

Devono essere rintracciati tutti i veicoli che sono stati utilizzati per il trasporto del bestiame dell'azienda nei giorni precedenti l'insorgenza del focolaio. Una volta rintracciati, bisogna accertarsi che, all'uscita dall'azienda infetta siano stati opportunamente puliti e disinfettati; se non lo erano stati, devono essere rintracciate e controllate tutte le aziende visitate dallo stesso veicolo.

La pulizia e disinfezione degli autoveicoli deve essere effettuata accuratamente, sia all'interno sia all'esterno che nella parte sottostante il veicolo, particolare cura deve essere riservata alle ruote, al cassone e alla parte inferiore della scocca.

Il letame ed i residui di lettiera che vengono tolti dagli autoveicoli devono essere bruciati o interrati. Questo lavoro deve essere svolto sotto la supervisione di un veterinario.

Per disinfettare gli automezzi può essere utilizzata la glutaraldeide.

E' molto importante lasciare sgocciolare l'automezzo prima di uscire dal focolaio.

Se il camion viene utilizzato all'interno dell'azienda per il trasporto delle carcasse, nel momento in cui l'operazione è terminata, il camion deve essere accuratamente pulito e disinfettato sia all'interno che all'esterno. La prima parte dell'operazione verrà effettuata in prossimità dell'uscita dove è localizzata la stazione mobile di disinfezione, qui il camion verrà accuratamente lavato e disinfettato per una prima volta (come farlo vedi sopra) facendolo ben sgocciolare. Dopo, l'autoveicolo verrà spostato verso l'uscita dell'azienda dove si ripeteranno le operazioni di pulizia e disinfezione. Il terreno dove il camion è stato lavato per la prima volta dovrà essere opportunamente disinfettato.

**Precauzioni quando si usano i disinfettanti:**

Prima di usare i disinfettanti si devono risciacquare accuratamente le superfici con acqua pulita.

I disinfettanti non devono mai essere mischiati fra di loro sia per motivi di sicurezza degli operatori, che per l'efficacia della disinfezione, l'azione dell'uno infatti potrebbe essere neutralizzata dalla reazione con l'altro.

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 31 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

Con tutti i disinfettanti devono essere prese le opportune precauzioni e devono essere utilizzati alle diluizioni raccomandate. Il personale deve avere le protezioni per la pelle e per gli occhi sia quando prepara le soluzioni che quando le utilizza. Quando viene utilizzata qualsiasi concentrazione di soda caustica, devono essere utilizzati occhiali di protezione, guanti di gomma ed indumenti di gomma.

#### SCHEDA TECNICA SMALTIMENTO / DISINFEZIONE / DISINFESTAZIONE

OGGETTO DEL TRATTAMENTO	DISINFETTANTI/ SOSTANZE CHIMICHE/ PROCEDURE
Animali del focolaio	Abbattimento e distruzione
Carcasse	Incenerimento – Infossamento
Carne e prodotti	Incenerimento – Infossamento
Liquame	Agenti alcalinizzanti
Alimento, mangime contaminato	Incenerimento – Infossamento
Ambienti dove sono stati stabulati gli animali	Agenti ossidanti o Agenti alcalinizzanti
Macchinari e veicoli	Agenti ossidanti
Equipaggiamento	Agenti ossidanti
Abbigliamento	Agenti ossidanti, agenti alcalinizzanti, acido citrico
Equipaggiamento elettrico	Gas di formaldeide
Personale	Saponi e detersivi, acido citrico

### C.2.11. Uscita Dal Focolaio

L'uscita dal focolaio sarà consentita alle seguenti condizioni:

- 1. personale:** qualsiasi persona si trovi ad operare all'interno del focolaio, prima di uscire, deve fare una doccia accurata, lavandosi con accuratezza anche il capo e cambiandosi completamente l'abbigliamento.
- 2. materiali e attrezzature:** lo strumentario e il materiale riutilizzabile deve essere pulito e disinfettato, in seguito viene raccolto in uno dei due sacchi lasciati nel punto di vestizione, dopodiché verrà sterilizzato. Il materiale cartaceo, da acquisire come atto di ufficio (inclusa l'indagine epidemiologica), deve essere inserito in un sacchetto di plastica pulito. **Il materiale che non è riutilizzabile deve essere distrutto.**
- 3. mezzi:** tutti i mezzi di trasporto, ruspe, trattori ecc., prima di lasciare il focolaio, devono essere sottoposti ad una scrupolosa pulizia e disinfezione interna ed esterna. Gli autoveicoli che invece hanno sostato fuori del focolaio, devono essere puliti e disinfettati esternamente.

### C.3. ANIMALI SENTINELLA E RIPOPOLAMENTO

Il ripopolamento dell'azienda, dove si è verificato il focolaio di malattia vescicolare del suino viene autorizzato dalle autorità competenti solo dopo l'ispezione e previa verifica delle condizioni di pulizia e disinfezione ed in ogni caso non prima di 4 settimane dalla disinfezione completa dei locali.

La reintroduzione dei suini tiene conto del tipo di allevamento praticato nell'azienda in questione e deve essere conforme alle seguenti disposizioni:

- 1. Allevamento all'aperto**  
Se si tratta di allevamento all'aperto il ripopolamento inizia con l'introduzione di un numero limitato di suinetti di controllo sottoposti con risultato negativo ad una prova sierologica per MVS. I suinetti sentinella sono ripartiti, conformemente alle prescrizioni del veterinario ufficiale, su tutta la superficie dell'azienda infetta, sono sottoposti ad un esame clinico 28 giorni dopo l'introduzione nell'azienda e subiscono un esame sierologico a campione (allegato 21). Se nessun suinetto presenta sintomi riferibili alla malattia vescicolare e ha non sviluppato anticorpi del virus della malattia vescicolare, si può procedere con il ripopolamento totale.
- 2. Per tutti gli altri tipi di allevamento**

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 32 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

La reintroduzione dei suini si effettua conformemente al punto precedente, oppure mediante ripopolamento totale a condizione che :

- Tutti i suini arrivino entro un periodo di 8 giorni, provengano da aziende ubicate al di fuori delle zone soggette a restrizioni per MVS e siano risultati siero negativi,
- Nessun suino esca dall'azienda per un periodo di 60 giorni dall'arrivo degli ultimi suini,
- I suini reintrodotti in allevamento siano sottoposti ad esame clinico e sierologico, gli esami non possono essere effettuati prima che siano trascorsi 28 giorni dal ripopolamento.

## C.4. ZONA DI PROTEZIONE E DI SORVEGLIANZA

### C.4.1. Zona Di Protezione

In seguito alla conferma di focolaio di malattia vescicolare viene individuata un'area di almeno 3 Km di raggio attorno al focolaio, che ha lo scopo di contenere la diffusione della malattia. La delimitazione di tale area viene fatta considerando la geografia del territorio, il rischio di diffusione della malattia, i rilievi epidemiologici e meteorologici. I parametri che vengono valutati quando si definiscono i limiti della zona di protezione sono:

- raggio di almeno 3 Km;
- geografia (orografia, barriere naturali o artificiali, tipo di territorio);
- densità di popolazione;
- risultati degli esami di laboratorio;
- modalità di commercializzazione dei suini e disponibilità dei macelli;
- rilievi di contatti diretti e indiretti.

#### Misure

La zona determinata secondo i parametri esposti in premessa, deve essere identificata attraverso l'apposizione di tabelle indicanti "Zona di Protezione Malattia Vescicolare del Suino" e nel contempo devono essere applicate le seguenti misure:

- censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona;
- visite periodiche alle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili, con esame clinico e sierologico degli animali dell'azienda. Le suddette visite vanno annotate in un registro ([allegato 28](#)) da tenersi presso le sedi distrettuali. I campioni di sangue devono essere prelevati 2 volte a distanza di 28 giorni, i prelievi dovranno essere effettuati su un campione rappresentativo di animali, secondo quanto riportato nella [tabella 3](#) (allegato 21) allegata alla parte B del presente manuale Deve essere tenuto un registro delle visite e dei risultati degli esami;
- divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche e private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; l'autorità competente può derogare questo divieto in caso di transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;
- il Ministero della Sanità a seguito di disposizioni comunitarie può derogare queste disposizioni per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona;
- i mezzi e le attrezzature utilizzate nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti, letame o liquame, non possono uscire da un'azienda ubicata nella zona di protezione, dalla zona di protezione stessa, né da un macello, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal veterinario ufficiale che provvede prima di ogni uscita dalla zona ad ispezionare i mezzi di trasporto dei suini;
- i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione preliminari dell'azienda infetta;
- trascorsi i 21 giorni può esserne autorizzata l'uscita per essere trasportati direttamente in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza a condizione che:
  1. I suini dell'azienda siano stati sottoposti ad esame clinico;
  2. I suini destinati al macello siano stati sottoposti ad esame clinico;
  3. I suini siano stati contrassegnati singolarmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato;
  4. Il trasporto venga effettuato con mezzi sigillati a cura del veterinario ufficiale.
- Il veterinario ufficiale responsabile del macello deve essere informato dell'intenzione dell'invio dei suini. Una volta arrivati al macello i suini devono essere isolati e macellati separatamente dagli altri suini. I mezzi e le attrezzature utilizzate per il trasporto dei suini devono essere puliti e disinfettati prima di uscire dal macello;

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 33 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

- Durante la visita *ante e post mortem* il veterinario ufficiale del macello prende in considerazione eventuali sintomi connessi alla presenza del virus della malattia vescicolare e dispone che dai suini macellati siano prelevati campioni di sangue statisticamente significativi. In caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia si applicano le misure previste in caso di focolaio.
- In circostanze eccezionali, per essere trasportati direttamente in altri locali ubicati nella zona di protezione a condizione che:
  1. Tutti i suini presenti n azienda siano sottoposti ad esame clinico;
  2. I suini da trasportare siano stati sottoposti ad esame clinico con risultato negativo;
  3. I suini siano stati contrassegnati individualmente con marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato.
- Le carni fresche dei suini macellati, devono riportare la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di carni fresche ed essere sottoposte ad uno dei trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di carne. Il trattamento deve essere effettuato in uno stabilimento designato dall'autorità sanitaria competente, dove le carni devono essere trasportate con autoveicolo riconosciuto idoneo e sigillato dal veterinario ufficiale.

#### C.4.2. Zona Di Sorveglianza

Analogamente alla Zona di Protezione viene definita la Zona di Sorveglianza con un raggio minimo di 10 Km.

##### Misure

Questa zona che viene delimitata con appositi cartelli "Zona di Sorveglianza Malattia Vescicolare del Suino" è soggetta alle seguenti misure restrittive:

- Identificazione delle aziende che detengono animali delle specie sensibili;
- Gli animali delle specie sensibili di queste aziende devono essere sottoposti a prelievo di campioni di sangue per gli esami sierologici. I prelievi dovranno essere effettuati a campione secondo quanto riportato nella tabella 3 ([allegato 21](#)) al presente manuale; I prelievi e le visite vanno annotate in un Registro ([allegato 28](#)) da tenersi presso le sedi distrettuali.
- Divieto di qualsiasi movimento di suini ad eccezione del trasporto diretto verso il macello a partire da un'azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservato dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;
- Il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza potrà essere autorizzato in provenienza dalla singola azienda a condizione che:
  1. Tutti i suini dell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;
  2. Sia stato effettuato 48 ore prima del trasporto un esame clinico dei suini da trasportare con esito negativo;
  3. Un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto: tuttavia per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato dall'autorità competente; in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia si applicano le misure previste in caso di focolaio.
  4. Ciascun suino deve essere singolarmente identificato con marchio auricolare o con altro mezzo autorizzato;
  5. I camion, nonché altri mezzi o attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini devono essere puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto;
- I camion nonché altri mezzi o attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall'autorità competente;

#### C.4.3. Revoca Provvedimenti Zona Di Protezione E Di Sorveglianza

Le misure applicate in Zona di protezione vengono revocate nel momento in cui:

1. Siano trascorsi 28 giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione nel focolaio;

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 34 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

2. I suini presenti in azienda siano stati sottoposti a esame clinico e sierologici con esito negativo.
3. Nel momento in cui si concludono le attività per la revoca delle misure della zona di sorveglianza, le stesse vengono applicate anche alla zona di protezione.

Le misure relative alla zona di sorveglianza si applicano almeno sino a quando siano state condotte a termine tutte le operazioni previste all'interno del focolaio di malattia e tutte quelle previste nella zona di protezione.

I suini presenti nelle aziende di questa zona siano stati sottoposti a esame clinico e sierologico con esito negativo.

## C.5. RESTRIZIONI ATTIVITA' VETERINARIE

Nell'ambito della zona di protezione, vengono in ogni caso interrotte tutte quelle attività veterinarie che possono essere prorogate.

Il veterinario dirigente della ASP deve trasmettere o notificare ai veterinari liberi professionisti che sono residenti o operano sul territorio interessato dal provvedimento, le seguenti istruzioni:

- rispondere solo a chiamate urgenti o comunque per patologie che compromettono la vita dell'animale;
- segnalare urgentemente ai servizi veterinari ASP eventuali casi sospetti di malattia vescicolare e attendere il veterinario ufficiale nell'azienda;
- effettuare una scrupolosa pulizia e disinfezione della propria persona e dello strumentario prima e dopo l'ingresso in azienda, per quanto possibile dovrebbe essere utilizzato materiale mono uso;
- parcheggiare l'autovettura fuori dall'allevamento e sottoporla a lavaggio e disinfezione dopo aver lasciato l'allevamento;
- munirsi di un'adeguata scorta di disinfettanti e di confezioni mono uso di farmaci per eventuali trattamenti terapeutici;
- predisporre un diario giornaliero in cui vengono riportate le visite effettuate e le terapie eseguite e prescritte.

I veterinari che non sono residenti nella zona, devono essere invitati a passare le chiamate ai veterinari del luogo sede di provvedimento.

## C.6. RINTRACCIO DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI

Quando si verifica un focolaio di MVS, devono essere ricostruiti, rintracciati e seguiti tutti i movimenti che si sono verificati da e per l'allevamento sospetto o infetto. Le informazioni relative a questi spostamenti devono essere raccolte nel modo più preciso e dettagliato possibile. La capacità e la rapidità con la quale vengono rintracciati gli animali, i prodotti e i materiali che hanno avuto contatti con l'allevamento sospetto o infetto, condizionano la velocità con la quale si riesce ad estinguere la malattia.

Nel momento in cui viene avanzato il sospetto di malattia, si deve raccogliere dal proprietario degli animali o da chi ne è responsabile, le informazioni relative al movimento degli animali e dei prodotti sia in entrata che in uscita dall'allevamento, che si sono verificati almeno nei 30 giorni precedenti l'insorgenza del sospetto di malattia. Se si trattasse di una stalla di sosta, nella ricostruzione degli allevamenti da rintracciare, si deve risalire al precedente controllo sierologico o virologico risultato negativo.

I movimenti da rintracciare sono quelli di: animali, carne e derivati, attrezzature, mangime, autoveicoli, persone. Se si riesce a rintracciare rapidamente tutto quanto si è spostato dall'allevamento, si evita la diffusione di ulteriore virus e quindi l'insorgenza di nuovi focolai.

Per ricostruire i movimenti degli animali ci si deve avvalere di quanto dichiarato dal detentore degli animali, verificando in seguito con quanto riportato sui Modelli 4 di trasporto animali, sulle bolle di accompagnamento per il trasporto degli animali e degli alimenti e sul registro di stalla.

Devono essere rintracciati gli spostamenti a partire da un mese precedente la comparsa della sintomatologia.

Le aziende rintracciate vengono poste sotto sequestro cautelativo e visitate dai servizi veterinari, i quali devono procedere con la visita clinica ed il prelievo dei campioni.

### Rintraccio degli animali

Deve essere compilato un elenco di tutte le aziende che hanno avuto contatti con gli animali dell'allevamento infetto. L'elenco deve essere compilato nell'azienda in causa e deve essere inviato al Responsabile del Servizio. Nell'elenco, relativamente all'azienda di destinazione, devono essere riportate le seguenti informazioni: denominazione dell'azienda, codice azienda, ASP, numero degli animali spostati, categoria e data dello spostamento e devono essere organizzate le attività di rintraccio.

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 35 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

Se nell'elenco delle aziende da controllare sono presenti anche allevamenti localizzati sul territorio di pertinenza di altre ASP, queste devono essere avvertite immediatamente per le vie brevi, in modo che possano loro stesse provvedere al controllo. Per facilitare il controllo delle aziende coinvolte nel focolaio, deve essere mantenuto un archivio (cartaceo e informatico), dove viene riportato un elenco di tutte le aziende coinvolte. Per ciascuna delle aziende sotto controllo deve essere registrato la denominazione dell'azienda, il codice allevamento, il censimento degli animali per specie, la data di sequestro, il motivo del sequestro (movimento di animali, prodotti, veicoli, persone), data della visita e degli esami con esito e data in cui vengono revocati i provvedimenti.

Queste aziende devono essere poste sotto sequestro cautelativo, disciplinando anche l'entrata e l'uscita del personale. Tali aziende vengono controllate dai veterinari dei servizi per verificare che non siano presenti i sintomi della MVS.

Gli animali oggetto di rintraccio devono essere sottoposti a prelievo di sangue per gli esami sierologici e dovranno essere prelevati campioni di feci dai locali dove sono stabulati.

Si deve poi procedere con i prelievi di campioni di sangue e di feci. Il sangue deve essere prelevato ad un campione rappresentativo di animali dell'azienda ( Allegato 21) ed i prelievi devono essere ripetuti dopo 28 giorni.

Le feci invece, dovranno essere prelevate da ciascun locale di stabulazione degli animali.

Nel momento in cui il veterinario dei servizi visita l'azienda, dispone il sequestro cautelativo della stessa e provvede ad effettuare il censimento dei capi per specie e per categoria, facendo adottare le misure che si applicano in caso di sospetto focolaio.

#### **Rintraccio dei veicoli, del personale, dei materiali**

Deve essere preparata una lista degli autoveicoli che sono entrati/usciti nell'azienda infetta nei giorni precedenti l'insorgenza del sospetto di malattia. Ai conducenti dei veicoli dovrà essere richiesto un elenco delle aziende che hanno visitato. Le aziende visitate dagli autoveicoli dovranno essere controllate dai servizi veterinari e verranno poste sotto sequestro cautelativo.

Per quelle aziende, le informazioni da raccogliere e le procedure da seguire sono le stesse descritte nel paragrafo precedente. Deve essere prelevato il sangue per gli esami sierologici da un campione rappresentativo di animali dell'azienda e le feci da ciascun locale di stabulazione.

Tutti gli autoveicoli e i materiali prima di essere riutilizzati dovranno essere opportunamente puliti e disinfettati.

#### **Rintraccio dei prodotti animali**

Il rintraccio dei prodotti di origine animale freschi, refrigerati o congelati è sicuramente il compito più difficile da ottemperare.

Se i prodotti sono stati spostati nei territori di altre ASP, queste dovranno essere immediatamente avvertite, e dovrà essergli inviato via fax, l'elenco delle aziende da mettere sotto sequestro e controllare.

#### **Rintraccio dei movimenti dei veterinari e, consulenti zootecnici, fecondatori ecc.**

Una volta che la malattia è stata confermata, i veterinari della zona devono essere informati della presenza del focolaio e delle misure che devono essere adottate per evitare la diffusione della malattia.

Può accadere che un veterinario o un fecondatore abbia visitato un allevamento della zona infetta prima che la malattia sia stata diagnosticata e che visitando in seguito altri allevamenti abbia contribuito alla sua diffusione. Il veterinario in oggetto, non appena viene a conoscenza dell'esistenza del focolaio nell'azienda visitata, deve comunicare ai Servizi Veterinari della ASP un elenco delle aziende che ha visitato, indicando gli animali su cui è intervenuto e il tipo di intervento effettuato.

Deve inoltre provvedere ad un'accurata pulizia e disinfezione dei propri indumenti, del proprio autoveicolo e degli strumenti che ha utilizzato. I farmaci che possono essere stati contaminati devono essere distrutti.

## **SEZIONE IV - COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE / PROMEMORIA**

1. A.1 SEGNALAZIONE SOSPETTO MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO :
2. A.2 SEGNALAZIONE SOSPETTO MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO: prime istruzioni all'allevatore
3. A. 3 SEGNALAZIONE SOSPETTO MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO: promemoria per il veterinario di turno che riceve la comunicazione
4. A. 4 SEGNALAZIONE SOSPETTO MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO: promemoria per il veterinario IZS
5. S. 1 SOPRALLUOGO IN AZIENDA SOSPETTA
6. S. 2 ALLERTA PERSONALE D'INTERVENTO / DISINFETTORE
7. S. 3 COMUNICAZIONE SOSPETTO MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO
8. F. 1 FOCOLAIO DI MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO
9. F. 2 FOCOLAIO DI MALATTIA VESCICOLARE CONFERMATO: promemoria per il responsabile del Servizio

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 36 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

10. F. 3 FOCOLAIO DI MALATTIA VESCICOLARE CONFERMATO: promemoria per il gruppo di intervento nel focolaio  
11. F. 4 FOCOLAIO DI MALATTIA VESCICOLARE CONFERMATO: promemoria per il disinfettore

#### **A.1 SEGNALAZIONE SOSPETTO MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO**

Con l'OM 6.10.84 sono state definite le informazioni che il Servizio Veterinario deve trasmettere agli organi superiori relativamente ad ogni focolaio. Tali disposizioni sono state integrate dal Ministero anche con telegramma del 4.2.93 e con lettera n. 2177 del 14.6.94 alla quale è stato allegato un modello di trasmissione dati, da spedire immediatamente via fax. Il Servizio Veterinario è tenuto alla comunicazione anche in caso di sospetto, a questa poi deve seguire la trasmissione delle informazioni richieste nel modello in allegato.

#### **A.2 SEGNALAZIONE SOSPETTO MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO: prime istruzioni all'allevatore -**

Il veterinario di turno fornisce anche verbalmente le prime disposizioni al detentore degli animali finalizzate al divieto di ingresso e uscita di animali, persone e cose senza l'autorizzazione del veterinario che verrà immediatamente inviato. Il supporto della comunicazione deve essere il telefono o il fax.

Si deve registrare il nome e la qualifica della persona che ha ricevuto la comunicazione:

#### **A. 3 SEGNALAZIONE SOSPETTO MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO: promemoria per il veterinario di turno che riceve la comunicazione**

Il veterinario di turno che riceve la comunicazione di sospetto deve:

1. Registrare la segnalazione
2. Impartire le prime disposizioni al detentore degli animali
3. Comunicare la segnalazione del sospetto al Responsabile del Servizio
4. Comunicare il sospetto al veterinario della sezione IZS; prendere accordi per il sopralluogo
5. Recuperare il kit n.1 di intervento in focolaio
6. Recarsi nell'azienda sospetta per il sopralluogo
7. Lasciare l'auto a debita distanza
8. Attendere il veterinario IZS

#### **A. 4 SEGNALAZIONE SOSPETTO MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO: promemoria per il veterinario IZS**

Il presente documento è un promemoria da seguire nel caso in cui venga richiesto al personale IZS un intervento in un sospetto focolaio di malattia vescicolare.

1. Raccogliere informazioni anagrafiche dell'azienda con l'indirizzo,
2. Se disponibili raccogliere informazioni relative a consistenza allevamento e numero di animali colpiti
3. Recuperare il kit N. 2.
4. Recarsi presso l'allevamento con un tecnico
5. Lasciare l'auto a debita distanza.
6. Attendere il veterinario USL.

#### **S. 1 SOPRALLUOGO IN AZIENDA SOSPETTA**

Il veterinario di turno, durante il sopralluogo, deve effettuare le seguenti operazioni:

1. Predisporre la topografia e la descrizione dell'allevamento
2. Identificare il reparto sospetto
3. Raccogliere prime informazioni anamnestiche
4. Identificare il personale addetto al reparto sospetto
5. Indossare l'apposito abbigliamento monouso
6. Predisporre due sacchi grossi nello spogliatoio insieme a guanti in lattice e disinfettante
7. Prendere i kit ed entrare nei ricoveri degli animali
8. Procedere alla visita clinica e all'esame anatomo-patologico secondo le relative procedure
9. Se il sospetto è confermato:
  - a. procedere con il prelievo dei campioni, (il tecnico dell'IZS provvede al trasporto dei campioni)
  - b. Effettuare prima parte indagine epidemiologica
  - c. comunicare il sospetto al veterinario responsabile
  - d. dare indicazioni per scritto al proprietario (art. 9 DPR 320/54))
  - e. perimetrare l'allevamento con nastro bianco - rosso
  - f. regolamentare l'ingresso e l'uscita delle persone

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 37 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

## S. 2 ALLERTA PERSONALE D'INTERVENTO / DISINFETTORE

Il documento viene predisposto dal veterinario responsabile, nel momento in cui i veterinari che hanno effettuato il sopralluogo, confermano che il sospetto di malattia vescicolare era sostanziato e che hanno proceduto con il prelievo dei campioni.

Il veterinario responsabile del servizio, in seguito a questa comunicazione deve allertare il personale eventualmente coinvolto nell'estinzione del focolaio.

## S. 3 COMUNICAZIONE SOSPETTO MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO: promemoria per il responsabile del Servizio

Nel caso in cui il sospetto risulti fondato, il Responsabile del Servizio deve effettuare le seguenti operazioni:

- comunicare il sospetto via fax al Ministero della Sanità, Regione
- avisare Sindaco
- allertare il gruppo d'intervento nel focolaio
- allertare il personale di intervento (stazione mobile disinfezione, macellatori, paratori, ruspisti, gruisti, APA, tecnici comunali, perito del tribunale, ditte specializzate nel trasporto e distruzione carcasse)
- predisporre Ordinanza di sequestro.

## F. 1 FOCOLAIO DI MALATTIA VESCICOLARE CONFERMATO: promemoria per il responsabile del Servizio

Nel caso in cui il focolaio venga confermato, il responsabile del servizio deve:

- comunicare conferma al Ministero della Sanità
- comunicare conferma alla Regione
- disporre sequestro (se necessario di rigore) dell'allevamento infetto e di quelli vicini e/o connessi
- attivare il gruppo di intervento nel focolaio
- attivare il personale di intervento
- disporre applicazione delle tabelle
- decidere il sistema di distruzione carcasse e reperire ditte specializzate
- decidere con il tecnico comunale i mezzi di distruzione dei materiali infetti
- decidere se necessario l'intervento della forza pubblica
- decidere itinerari dei mezzi di trasporto carcasse
- disporre la scorta agli automezzi di trasporto carcasse
- attivare e predisporre azioni in zona di protezione e di sorveglianza
- disporre la visita clinica e il prelievo di campioni negli allevamenti epidemiologicamente correlati al focolaio
- tenere i rapporti con i mezzi di informazione
- curare gli aspetti amministrativi relativi al pagamento delle forniture e delle indennità

Il gruppo di intervento nel focolaio è costituito da:

- 2 veterinari ufficiali
- 1 amministrativo del comune
- 1 economo della ASP
- 1 tecnico comunale
- stazione di disinfezione

Coadiuvato da:

- 2 macellatori
- 4 paratori
- 2 ruspisti con ruspe
- 2 gruisti con gru
- 1 veterinario o tecnico APA
- 1 perito del tribunale

## F. 2 FOCOLAIO DI MALATTIA VESCICOLARE CONFERMATO: promemoria per il gruppo di intervento nel focolaio

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 38 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

Nel momento in cui viene attivato il personale d'intervento nel focolaio, deve adempiere ai seguenti compiti:

1. individuare sistemazione logistica con telefono e fax
2. attribuire responsabilità
3. individuare una localizzazione idonea per la stazione mobile di disinfezione
4. predisporre la chiusura e/o il controllo degli accessi dell'azienda
5. attivare diario giornaliero e predisporre processo verbale di ogni azione
6. disporre spogliatoi e punti doccia
7. provvedere quando necessario all'illuminazione notturna
8. identificare e classificare gli animali con tecnico APA
9. identificare i materiali da distruggere e stabilirne il valore
10. provvedere all'abbattimento degli animali
11. provvedere alla distruzione degli animali e/o dei materiali
12. provvedere al lavaggio, pulizia e disinfezione dell'azienda
13. provvedere alla chiusura dell'azienda terminate le operazioni di disinfezione
14. provvedere alla disinfezione delle persone e dei mezzi prima di lasciare l'allevamento


### F. 3 FOCOLAIO DI MALATTIA VESCICOLARE CONFERMATO: promemoria per il disinfettore

Il personale responsabile del mezzo di disinfezione, nel momento in cui viene allertato deve provvedere a quanto segue:


1. Trascrivere il nome del proprietario e l'indirizzo preciso dell'azienda.
2. Recarsi presso il mezzo dove è custodito il mezzo di disinfezione.
3. Verificare la funzionalità del mezzo (accensione, carburante, acqua, olio, luci) e delle altre attrezzature (pompe, generatore elettrico, ecc.).
4. Verificare e preparare i vari disinfettanti indicati dal Veterinario.
5. Rivedere le schede tecniche dei prodotti.
6. Attivare le comunicazioni con il responsabile e dare indicazione della propria reperibilità.

## SEZIONE V:DIAGRAMMI DI FLUSSO

### FASE I: ATTIVITA' DA SVOLGERE IN CASO DI SOSPETTO



DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO  A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	PRO SSA 04
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 39 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12



21

## SEZIONE VI:MODULISTICA

Allegato 1	<b>ATTREZZATURE E MATERIALI</b>
Allegato 2	<b>Comunicazione sospetto malattia</b>
Allegato 3	<b>Prime Istruzioni Allevatore</b>
Allegato 4	<b>SEGNALAZIONE DI MALATTIA INFETTIVA DELLA LISTA A DELL'OIE</b>
Allegato 5	<b>DICHIARAZIONE DI IMPEGNO</b>
Allegato 6	<b>RESOCONTI GIORNALIERI</b>
Allegato 7	<b>DISPOSIZIONI DI SEQUESTRO IN CASO DI SOSPETTO</b>
Allegato 8	<b>CHECK - LIST di Esame Clinico</b>
Allegato 9	<b>ORDINANZA DI SEQUESTRO</b>
Allegato 10	<b>ORDINANZA DI ABBATTIMENTO</b>
Allegato 11	<b>VERBALE DI ABBATTIMENTO</b>
Allegato 12	<b>ORDINANZA PER IL RIMBORSO INDENNIZZO</b>
Allegato 13	<b>VALUTAZIONE INDENNIZZO</b>
Allegato 14	<b>ORDINANZA ZONA DI PROTEZIONE</b>
Allegato 15	<b>ORDINANZA ZONA DI SORVEGLIANZA</b>

<b>DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO</b>  <b>A.S.P. di Agrigento</b>	Procedura della Qualità <b>Servizio di Sanità Animale</b>	<b>PRO SSA 04</b>
	<b>Procedura per l'applicazione del Piano di Emergenza per la MVS</b>	Data di emissione: 24.02.2010
	Pagina 40 di 90	Revisione : 02 del 04.12.12

Allegato 16	<b>DECRETO REGIONALE ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA</b>
Allegato 17	<b>COMUNICAZIONE ASP DIVERSE DA QUELLA SEDE DI FOCOLAIO DELLE AZIENDE RINTRACCIATE</b>
Allegato 18	<b>VERBALE DISINFEZIONE STRUTTURE ALLEVAMENTO</b>
Allegato 19	<b>VERBALE DISINFEZIONE AUTOMEZZI</b>
Allegato 20	<b>TABELLA RIEPILOGATIVA FOCOLAI DI MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO</b>
Allegato 21	<b>Tabella 3</b>
Allegato 22	<b>INDAGINE EPIDEMIOLOGICA (1° parte)</b>
Allegato 23	<b>INDAGINE EPIDEMIOLOGICA (2° parte)</b>
Allegato 24	<b>ISTRUZIONI PER VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI</b>
Allegato 25	<b>SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI</b>
	<b>FIGURE</b>
Allegato 3 giallo	<b>CERTIFICATO TRASPORTO RIFIUTI Origine Animale CAT. 3</b>
LISTA NUMERI UTILI	La lista NUMERI UTILI è depositata presso il Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche del Dipartimento Veterinario dell'ASP di Agrigento

## **Allegato 1: ATTREZZATURE E MATERIALI**

### **KIT n° 1 - VETERINARIO UFFICIALE**

#### **Documenti amministrativi**

- scheda anagrafica dell'allevamento
- manuale operativo con modulistica allegata
- check-list categoria animali (bollettino ISMEA)

---

#### **Materiale**

##### **Kit 1 (veterinario ASP)**

- N° 10 tuta tivek con cappuccio (XL, XXL)
- N° 10 scarpa tivek con suola pvc
- N° 10 calzari in plastica
- N° 20 mascherina da chirurgo
- N° 5 cuffia copricapo
- N° 1 cf guanti monouso
- N° 1 cf salviette monouso
- N° 5 sacchi in plastica autoclavabili (da 5 Kg)
- N° 5 sacchi per materiale patologico
- N° 100 venojet 10 ml
- N° 100 venojet 10 ml con EDTA
- N° 100 aghi vacutainer
- N° 5 camicie per venojet
- N° 20 siringhe 10 ml (con ago)
- N° 20 siringhe 20 ml (con ago)
- N° 2 penne biro
- N° 1 blocco notes medio a quadretti
- N° 1 cf buste per alimenti
- N° 1 saponette disinfettanti Lisoform
- N° 5 termometri clinici per grossi animali
- N° 1 torcia
- N° 5 aghi salasso
- N° 3 matite per identificare i capi (blu, rosse, verdi)
- torcinaso per suini
- marche auricolari suini
- pinze per marche auricolari suini
- sedativi
- tanax
- pistola a proiettile captivo (1 ogni 100 capi)
- telefono o radiotrasmittente

---

#### **Segnaletica**

- nastro plastificato bianco e rosso
- tabelle in plastica a fondo bianco (50x40 cm) riportanti le diciture:
  - Divieto di accesso allevamento infetto Malattia Vescicolare del Suino
  - Attenzione Zona di Protezione da Malattia Vescicolare del Suino
  - Attenzione Zona di Sorveglianza da Malattia Vescicolare del Suino

---

## **ATTREZZATURE E MATERIALI**

### **Autoveicoli**

- gru a cingoli
- escavatrici o trivelle per posizionare le transenne
- ruspe
- automezzo dotato di gru a braccio (portata q.li 120/170 e sbraccio fino a 2 mt.)
- camion
- cassoni

---

### **Materiali**

- paletti di legno per nastro plastificato bianco rosso
- recinti mobili
- filo spinato
- transenne o rastrelliere per camminamenti e campi di morte
- catene con anello finale scorsoio (sollevamento carcasse)
- coltelli
- acciaiuoli
- indumenti pesanti
- tende (da richiedere esercizio)
- punto doccia mobile (da richiedere esercizio)
- punti illuminazione
- pistole a proiettile captivo
- copricapo in metallo
- martello
- cacciavite
- chiave inglese
- accetta
- ascia

---

### **Combustibili**

- paglia
- legname
- pneumatici
- carbone
- nafta

---

### **Attrezzature**

- stazione mobile di disinfezione
  - guanti di gomma
  - maschere
- occhiali di protezione
- forconi
- pale

- rastrelli
- spazzole di filo di ferro
- raschiatoi a manico lungo
- spazzoloni
- pompe portatili
- tubo di gomma, resistente alla pressione, con attacchi alle estremità 15 mt x 18 cm di diametro
- ugelli
- cavo elettrico robusto con adattatore lungo
- contenitori per immondizia galvanizzati
- buste di plastica per indumenti da distruggere
- buste di plastica per materiale da eliminare
- vasca di plastica per visceri
- spugne
- detergente liquido
- contenitori per misurare e miscelare

---

#### Disinfettanti

- Glutaraldeide 2%
- Idrossido di sodio 2%
- Idrossido di potassio 2%

---

#### Dotazione Centro Operativo Territoriale (ASP)

- n. 1 fax e almeno 6 linee telefoniche
- ricetrasmittente
- carte topografiche della provincia scala 1:25.000
- carte topografiche della ASP
- elenchi delle dotazioni della ASP
- stampati per la predisposizione ed adozione di provvedimenti
- elenco di abbattitori (almeno n. 4)
- elenco di paratori (almeno n. 30)
- elenco di ruspisti, escavatori e gruisti
- elenco di ditte con automezzi a tenuta stagna
- elenco di proprietari di automezzi per il trasporto di mangimi anche sfusi
- elenco degli impianti per la distruzione delle carcasse con annotazione per ciascuno dei dati tecnici sulla potenzialità recettiva
- elenco di ditte private di disinfezione e derattizzazione (almeno n. 3) che garantiscano adeguatezza di mezzi e di prodotti
- elenco aggiornato di depositi e fornitori di:
  - disinfettanti
  - calce
  - paratie e/o strutture in tubolare
  - indumenti a perdere
  - strumenti e attrezzature sanitarie
  - pistole a proiettile captivo
  - gomme usate
  - legna
  - paglia
- elenco di tecnici iscritti all'Albo dei Periti del Tribunale
- elenco di tipografie
- elenco di lavanderie
- elenco di centri di produzione di pasti
- agenda aggiornata riportante gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax di:
  - Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi Veterinari
  - Servizio Veterinario Regionale
  - Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Vescicolari
  - Facoltà di Medicina Veterinaria
  - Regioni e Province Autonome - Servizi Veterinari
  - Istituto Zooprofilattico Sperimentale
  - Sezioni provinciali dell'IZS
  - Servizi Veterinari delle ASP. regionali
  - Amministrazione Provinciale
  - Prefettura
  - Protezione civile
  - Comando Carabinieri NAS competenti per territorio
  - Carabinieri, Polizia, Guardia Forestale, Guardia di Finanza competenti per territorio
  - Sindaci dei comuni facenti parte della ASP e di quelle contermini.

#### NB:

**DI SEGUITO VENGONO RIPORTATI A TITOLO DI ESEMPIO I FAC - SIMILI DELLE ORDINANZE E DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI PER LA GESTIONE DEL FOCOLAIO.**

**SARA' CURA DELL'OPERATORE COMPETENTE VERIFICARE AL MOMENTO DEL SUO UTILIZZO I RICHIAMI LEGISLATIVI VIGENTI E GLI EVENTUALI AGGIORNAMENTI**

---

**Allegato2: COMUNICAZIONE SOSPETTO MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO**

1. azienda di proprietà del Sig. \_\_\_\_\_

Il presente documento viene predisposto dal veterinario di turno quando viene segnalato un sospetto focolaio di malattia vescicolare del suino.

Le informazioni che devono essere richieste sono le seguenti

codice \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_

2. specie animali presenti \_\_\_\_\_

3. N° capi \_\_\_\_\_

4. sintomi riscontrati ed in quale specie \_\_\_\_\_

5. mortalità \_\_\_\_\_

6. N° persone presenti \_\_\_\_\_

7. N° di mezzi di trasporto e tipo \_\_\_\_\_

8. note \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_

Cognome e nome (del veterinario che riceve la segnalazione) \_\_\_\_\_

Nel caso in cui la segnalazione venga effettuata da un veterinario, questo deve sottoscrivere la segnalazione

Firma del veterinario che fa la denuncia

\_\_\_\_\_

**Allegato3:Prime Istruzioni Allevatore**



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

**Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento**

Sede legale : C/da Consolida 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

***Dipartimento di Prevenzione***

Viale della Vittoria n.321 Agrigento

**Servizio di Sanità Animale**

Distretto di \_\_\_\_\_

Fax 092

Via

Prot.n.

dpV / \_\_\_\_ del

Oggetto: Malattia Vescicolare Suina. Prime Istruzioni all'allevatore

Con le disposizioni riportate nel presente documento, il veterinario di turno fornisce le prime disposizioni al detentore degli animali.

Si comunica al proprietario dell'azienda \_\_\_\_\_

il divieto di ingresso \ uscita dall'azienda di:

1. animali,
2. persone ,
3. cose,

senza l'autorizzazione del veterinario che verrà immediatamente inviato.

Il supporto della comunicazione deve essere il telefono o il fax.

persona che ha ricevuto la comunicazione: \_\_\_\_\_

veterinario che ha effettuato la comunicazione \_\_\_\_\_

**NOTIFICA DELLE DISPOSIZIONI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di aver ricevuto dal Dr. \_\_\_\_\_ le disposizioni di cui sopra e di essere stato informato sulle responsabilità penali nel caso della mancata osservanza delle stesse.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Allegato 4: Segnalazione Malattia Infettiva Lista A DELL'OIE**



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

**Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento**

Sede legale : C/da Consolida 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

**Dipartimento di Prevenzione**

Viale della Vittoria n.321 Agrigento

**Servizio di Sanità Animale**

Tel \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Distretto di \_\_\_\_\_ Prot \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: segnalazione di malattia infettiva della lista A dell'O.I.E.

**ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA'  
ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO**

[emergenza.vet-vescicolari@sanita.it](mailto:emergenza.vet-vescicolari@sanita.it)

FAX 06/59943614

All'Assessorato Regionale Sanità

Dipartimento Attività Sanitarie Osservatorio Epidemiologico

Servizio 9

Via M. Vaccaro, 5

PALERMO

Ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. 6 ottobre 1984 avente oggetto "Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea, si comunica il sospetto di malattia vescicolare del suino nell'allevamento della

specie \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_, provincia di (\_\_\_\_),

codice \_\_\_\_\_ di proprietà del Sig. \_\_\_\_\_.

**INFORMAZIONI**

1	DATA DELL'INVIO		
2	ORA DELL'INVIO		
3a	NOME DELLA MALATTIA		
3b	TIPO DI VIRUS		
4	DATA DELLA CONFERMA		
5	UBICAZIONE GEOGRAFICA DELL'AZIENDA		
6	NUMERO DEGLI ANIMALI SOSPETTI PRESENTI IN AZIENDA		
6a	BOVINI	N°	
6b	SUINI	N°	
6c	OVINI	N°	
6d	CAPRINI	N°	
6e	POLLAME	N°	
7	NUMERO DEGLI ANIMALI MACELLATI		
7a	BOVINI	N°	
7b	SUINI	N°	

7c	OVINI	N°	
7d	CAPRINI	N°	
7e	POLLAME	N°	
8	NUMERO DI CARCASSE DISTRUTTE		
8a	BOVINI	N°	
8b	SUINI	N°	
8c	OVINI	N°	
8d	CAPRINI	N°	
8e	POLLAME	N°	

IL RESPONSABILE DELLA SANITA' ANIMALE

(Dr. \_\_\_\_\_)



**Allegato 6: RESOCONTI GIORNALIERI**



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale : C/da Consolida 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

Dipartimento di Prevenzione

Viale della Vittoria n.321 Agrigento

Servizio di Sanità Animale

Tel \_\_\_\_\_

Distretto di \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ prot \_\_\_\_\_

Il veterinario del gruppo d'intervento nel focolaio, deve avere un diario aggiornato delle attività che sono state svolte all'interno del focolaio di malattia vescicolare del suino. Alla fine dei turni di lavoro i diari vengono consegnati al responsabile del Servizio.

**CODICE AZIENDA \_\_\_\_\_ PROPRIETARIO \_\_\_\_\_**

**FOCOLAIO N°:**

ORARIO	OPERAZIONI EFFETTUATE	OPERATORE
8.00		
9.00		
10.00		

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00		
17.00		
18.00		

19.00		
20.00		

21.00		
22.00		
23.00		
24.00		

1.00		
2.00		
3.00		
4.00		
5.00		

6.00		
7.00		

Data \_\_\_\_\_

Firma del veterinario \_\_\_\_\_

**Allegato 7: Disposizioni di vincolo sanitario in CASO di SOSPETTO**



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

**Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento**

Sede legale : C/da Consolida 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

**Dipartimento di Prevenzione**

Viale della Vittoria n.321 Agrigento

**Servizio di Sanità Animale**

Tel \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Distretto di \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** disposizioni al Sig. \_\_\_\_\_, responsabile dell'allevamento sito in c.da \_\_\_\_\_, sospetto di malattia vescicolare del suino.

**AL SIGNOR**

Il sottoscritto Dr. \_\_\_\_\_, Veterinario Ufficiale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320, in attesa delle disposizioni del Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_ e dell'esito degli accertamenti, al fine di evitare la diffusione della malattia

**Dispone che**

1. tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda devono essere trattenuti nei loro locali di stabulazione o isolati in altri luoghi;
2. divieto di entrata e di uscita di animali delle specie sensibili;
3. divieto, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, di entrata e di uscita di animali di altre specie;
4. divieto, salvo autorizzazione dall'autorità competente, di uscita di carni o carcasse di animali delle specie sensibili, nonché di alimenti per animali, utensili, oggetti o altri materiali, che possano trasmettere la malattia;
5. il movimento di persone da e per l'azienda è subordinato alla autorizzazione dell'autorità sanitaria competente;
6. il movimento di veicoli da e per l'azienda è subordinato all'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, che stabilisce anche le condizioni per evitare la propagazione del virus;
7. agli ingressi dell'azienda e dei locali di stabulazione degli animali devono essere disposti dei punti di disinfezione.
8. IL SIGNOR \_\_\_\_\_ VIENE INFORMATO DELLE RESPONSABILITA' PENALI CUI POTREBBE INCORRERE PER LA MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI IMPARTITE (DIFFUSIONE DI MALATTIA INFETTIVA DEGLI ANIMALI - ART. 500 C.P.).

IL VETERINARIO

\_\_\_\_\_

**NOTIFICA DELLE DISPOSIZIONI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di aver ricevuto dal Dr. \_\_\_\_\_ le disposizioni di cui sopra e di essere stato informato sulle responsabilità penali nel caso della mancata osservanza delle stesse.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



**Allegato 9: ORDINANZA DI SEQUESTRO**

COMUNE DI \_\_\_\_\_

Prot. n° \_\_\_\_\_

Ord. n° \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

Visto il T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvata con D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320;

Vista la Legge 23 gennaio 1968, n° 34;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n° 833;

Vista la Legge 2 giugno 1988, n° 218;

Visto il DPR 17/5/1996 n° 362.

Vista la relazione dei Servizi Veterinari in data \_\_\_\_\_ relativa al sospetto di \_\_\_\_\_ presso l'allevamento della specie \_\_\_\_\_ sito in c.da \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_ di proprietà del Sig. \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_.

Vista la Legge 142 del 8.6.1990;

**ORDINA**

Il sequestro dell'allevamento \_\_\_\_\_ del Sig. \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_; sito in c.da \_\_\_\_\_ di questo comune, costituito da n° \_\_\_\_\_ capi (si veda scheda di stalla allegata) con le seguenti tassative prescrizioni:

1. censimento di tutti gli animali delle specie sensibili per categoria, precisando per ciascuna di esse il numero degli animali presenti, infetti o suscettibili di essere infetti o contaminati, nonché il numero degli animali già morti. Il censimento deve essere aggiornato tenendo conto anche degli animali nati morti durante il periodo sospetto;
2. che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione o isolati in altri luoghi;
3. il divieto di entrata e di uscita di animali delle specie sensibili;
4. il divieto, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, di entrata e di uscita di animali di altre specie;
5. il divieto, salvo autorizzazione dall'autorità competente, di uscita di carni o carcasse di animali delle specie sensibili, nonché di alimenti per animali, di utensili, di oggetti o altri materiali, che possano trasmettere la malattia. Le carni o le carcasse devono essere distrutte sul posto. Il loro eventuale allontanamento, al fine della distruzione, deve essere preventivamente autorizzato dal servizio veterinario competente, che fissa le condizioni per evitare la propagazione della malattia;
6. che il movimento di persone da e per l'azienda sia subordinato alla autorizzazione dell'autorità sanitaria competente;
7. che il movimento dei veicoli da e per l'azienda sia subordinato alla autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, che stabilisce anche le condizioni per evitare la diffusione del virus;
8. contenimento di cani, gatti e animali da cortile;
9. agli ingressi dell'azienda e dei locali di stabulazione degli animali, devono essere predisposti appropriati mezzi di disinfezione;
10. venga effettuata un'indagine epidemiologica.

Sono tenuti al rispetto della presente ordinanza anche il personale del servizio veterinario e gli agenti di forza pubblica.

**IL SINDACO**

\_\_\_\_\_

**Allegato 10: ORDINANZA DI ABBATTIMENTO**

COMUNE DI \_\_\_\_\_

Provincia di \_\_\_\_\_

**ORDINANZA DI POLIZIA VETERINARIA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**IL SINDACO**

VISTA la relazione dell'Ufficio di Sanità animale della ASP di \_\_\_\_\_ dalla quale risulta che presso l'allevamento della specie \_\_\_\_\_ appartenente a

\_\_\_\_\_, codice allevamento N° \_\_\_\_\_, sito in contrada \_\_\_\_\_ di questo Comune sono stati riscontrati

animali infetti da \_\_\_\_\_;

VISTO che \_\_\_\_\_ prevede l'abbattimento dei capi infetti;

CONSIDERATO che i capi infetti sono stati identificati come segue:

N. Specie	Categoria	marca di id.
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____
4. _____	_____	_____
5. _____	_____	_____
6. _____	_____	_____
7. _____	_____	_____
8. _____	_____	_____

VISTO il DPR 17/05/1996 n.362

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320

**ORDINA**

l'abbattimento immediato degli animali elencati in premessa in quanto riscontrati

infetti da \_\_\_\_\_. L'abbattimento sarà effettuato sul posto.

Incaricato della esecuzione della presente Ordinanza sono il Servizio veterinario della

ASP di \_\_\_\_\_ e il proprietario dell'allevamento.

In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.

Spetta a tutte le Forze di polizia verificare l'esecuzione della presente Ordinanza.

\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

IL SINDACO

\_\_\_\_\_

**Allegato 11: VERBALE DI ABBATTIMENTO**



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA  
**Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento**  
Sede legale : C/da Consolida 92100 Agrigento  
Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848  
**Dipartimento di Prevenzione**  
Viale della Vittoria n.321 Agrigento

**Servizio di Sanità Animale**

Tel \_\_\_\_\_ Distretto di \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

PROCESSO VERBALE

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, in contrada \_\_\_\_\_, presso l'allevamento della specie \_\_\_\_\_ appartenente a \_\_\_\_\_, codice \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_ in contrada \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, il sottoscritto dr. \_\_\_\_\_, veterinario ufficiale, unitamente al dr. \_\_\_\_\_, veterinario dell'Associazione Provinciale Allevatori, debitamente convocato ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del D.M. 20.7.1989, n. 298, procedono alla individuazione per specie e categoria degli animali da abbattere in quanto risultati infetti da \_\_\_\_\_.

Premesso che l'individuazione degli animali prevederà anche l'attribuzione degli stessi ad una delle categorie di cui al bollettino ISMEA relativo alla settimana dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ che si allega in copia e che fa parte integrante del presente verbale, si da inizio alla rilevazione.

Gli animali destinati all'abbattimento sono i seguenti:

- 1.- Specie \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_ categoria \_\_\_\_\_
- 2.- Specie \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_ categoria \_\_\_\_\_
- 3.- Specie \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_ categoria \_\_\_\_\_
- 4.- Specie \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_ categoria \_\_\_\_\_
- 5.- Specie \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_ categoria \_\_\_\_\_
- 6.- Specie \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_ categoria \_\_\_\_\_
- 7.- Specie \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_ categoria \_\_\_\_\_
- 8.- Specie \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_ categoria \_\_\_\_\_

Terminate le operazioni di individuazione per specie e categoria degli animali da abbattere il presente verbale viene chiuso e quindi sottoscritto dal veterinario pubblico ufficiale e dal rappresentante l'Associazione Provinciale Allevatori di Pescara.

IL RAPPRESENTANTE DELL' APA  
\_\_\_\_\_

IL VETERINARIO UFFICIALE  
\_\_\_\_\_

**Allegato 12: ORDINANZA PER IL RIMBORSO INDENNIZZO**

COMUNE DI \_\_\_\_\_

PROVINCIA DI \_\_\_\_\_

ORDINANZA DI POLIZIA VETERINARIA N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale veniva disposto l'abbattimento di n. \_\_\_\_\_ capi della specie \_\_\_\_\_ appartenenti a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in c.da \_\_\_\_\_, cod. all. \_\_\_\_\_, di questo Comune, in quanto riscontrati infetti di \_\_\_\_\_ dall'Ufficio di Sanità Animale della ASP di \_\_\_\_\_;

VISTO il \_\_\_\_\_ che dispone l'abbattimento degli animali infetti di \_\_\_\_\_;

VISTO il verbale sottoscritto dal veterinario ufficiale e dal rappresentante dell'APA con il quale sono individuati per specie e categoria i suini da abbattere, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 20.7.1989, n. 298;

VISTO il bollettino delle rilevazioni dei prezzi effettuate dall'ISMEA per la settimana dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

RILEVATO che gli animali di che trattasi sono stati abbattuti in data \_\_\_\_\_ come risulta dal certificato n. \_\_\_\_\_ rilasciato dal servizio veterinario in data \_\_\_\_\_, e che pertanto il proprietario degli animali ha rispettato le norme stabilite nel R.D. 27.7.34, n. 1265, nel DPR 8.2.1954, n. 320 e nella L. 2.6.88, n. 218;

**ATTESTA**

1. che il signor \_\_\_\_\_ ha dato piena esecuzione all'ordinanza di abbattimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
2. che l'allevatore ha rispettato le norme stabilite nel R.D. 27.7.34, n. 1265, nel DPR 8.2.1954, n. 320 e nella L. 2.6.88, n. 218.

**DETERMINA**

in Euro \_\_\_\_\_ l'indennità da corrispondere all'allevatore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e residente a \_\_\_\_\_ in c.da \_\_\_\_\_, per l'abbattimento di n. \_\_\_\_\_ capi della specie \_\_\_\_\_ infetti di \_\_\_\_\_, calcolata come segue:

n. \_\_\_\_\_ categoria, a Euro \_\_\_\_\_ l'uno, fanno Euro \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ categoria, a Euro \_\_\_\_\_ l'uno, fanno Euro \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ categoria, a Euro \_\_\_\_\_ l'uno, fanno Euro \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ categoria, a Euro \_\_\_\_\_ l'uno, fanno Euro \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ categoria, a Euro \_\_\_\_\_ l'uno, fanno Euro \_\_\_\_\_

per un totale di lire \_\_\_\_\_

**ORDINA**

che il presente provvedimento venga trasmesso alla Regione Sicilia, Settore Sanità, Servizio veterinario perché provveda a liquidare al signor \_\_\_\_\_ le indennità riconosciute nel presente atto, ai sensi della citata L. 2.6.88, n. 218. Il Servizio veterinario della ASP di \_\_\_\_\_ è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

IL SINDACO

---

**Allegato 13: VALUTAZIONE INDENNIZZO**



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA  
**Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento**  
 Sede legale : C/da Consolida 92100 Agrigento  
 Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848  
**Dipartimento di Prevenzione**  
 Viale della Vittoria n.321 Agrigento

**Servizio di Sanità Animale**

Tel \_\_\_\_\_ Distretto di \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

MACELLAZIONE /ABBATTIMENTO DI CAPI INFETTI DI \_\_\_\_\_

PROPRIETARIO DEGLI ANIMALI AZIENDA \_\_\_\_\_

CODICE \_\_\_\_\_

ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DELL' AUTORITA' SANITARIA:

1. ORDINANZA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

2. ORDINANZA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

INDENNIZZI PER L' ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI

Valore di mercato determinato ai sensi del DM 298/89 € \_\_\_\_\_

Rimborso IVA € \_\_\_\_\_

TOTALE Indennizzi abbattimento € \_\_\_\_\_

Animali presenti N. \_\_\_\_\_

Animali abbattuti N. \_\_\_\_\_

DISTINZIONE PER SPECIE E PER CATEGORIA DEGLI ANIMALI MACELLATI:

Specie \_\_\_\_\_ categoria \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

DATA DI ABBATTIMENTO \_\_\_\_\_

I dati riportati nella presente tabella sono conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e sono stati desunti da atti e documenti giustificativi giacenti in originale o in copia autenticata presso questa ASP o inviati alla Regione Siciliana - Assessorato alla Sanità.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL VETERINARIO RESPONSABILE

---

**Allegato 14: Ordinanza Sindaco Zona di Protezione**  
(Quando non emessa dalla Regione)

Protocollo n. \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

Vista l'Ordinanza N. \_\_\_\_\_, della Giunta della Regione Sicilia, relativa ai provvedimenti urgenti da intraprendere in seguito all'insorgenza di focolai di malattia vescicolare del suino in un allevamento della specie \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_, provincia di \_\_\_\_\_,

Visto il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27.03.34 n. 1265,

Visto il DPR 8.2.54, n. 320,

Vista la legge 23.01.68 e successive modifiche,

Vista la legge 23.12.78 n. 833,

Vista la legge 2.6.88, n.218,

Vista la legge 142/90.

Visto il DPR 17.5.96, n. 362,

Vista l'OM 5/8/99.

**ORDINA**

1. E' dichiarata "zona di protezione", il territorio con raggio di 3 Km circostante l'allevamento del Sig. \_\_\_\_\_, sito in \_\_\_\_\_, Comune di \_\_\_\_\_. Questa zona si estende fino al/ai Comune/i di \_\_\_\_\_.

Per delimitare questa zona è fatto obbligo di apporre i cartelli che indicano la presenza della malattia.

2. Nell'ambito della zona di protezione è fatto obbligo di adottare le seguenti misure sanitarie:

- a. censimento di tutte le aziende esistenti, con apposizione di tabelle indicanti la presenza della malattia, tali indicazioni dovranno essere riportate anche sulla porta di ogni ricovero infetto. Le aziende devono essere visitate da un veterinario ufficiale che deve sottoporre gli animali a visita clinica e prelievo di campioni;
- b. divieto di circolazione e di trasporto dei suini sulle strade pubbliche e private ad eccezione del trasporto su autostrada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;
- c. divieto di uscita dall'azienda ubicata nella zona di protezione, dalla zona di protezione o da un macello, di mezzi, veicoli, attrezzature impiegate per il trasporto dei suini, di altro bestiame o di materiale suscettibile di essere contaminato, se non sono stati debitamente puliti, disinfettati e ispezionati, conformemente alle prescrizioni stabilite;
- d. denuncia al veterinario ufficiale di tutti i suini dell'azienda morti o malati, in queste aziende devono essere effettuati tutti gli esami ufficiali necessari per accertare la presenza della malattia;
- e. divieto di uscita dei suini dalle zone fino alla deroga dei provvedimenti.

Copia del presente provvedimento a ciascuno per quanto di competenza viene trasmessa al Ministero della Sanità, alla Regione, alla ASP \_\_\_\_\_, alla stazione dei Carabinieri di \_\_\_\_\_, all'Ufficio Polizia Municipale, all'Area Tecnica Comunale.

Gli agenti di Forza Pubblica e il personale dei Servizi Veterinari della ASP di \_\_\_\_\_, sono tenuti a far rispettare quanto previsto dalla presente ordinanza e a riferire.

Le contravvenzioni alla presente ordinanza saranno punite a norma di legge.

Data \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

---

**Allegato 15: Ordinanza Sindaco Zona di Sorveglianza**

(Quando non emessa dalla Regione)

Protocollo n. \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

Vista l'Ordinanza N. \_\_\_\_\_, della Giunta della Regione Sicilia, relativa ai provvedimenti urgenti da intraprendere in seguito all'insorgenza di focolai di malattia vescicolare del suino in un allevamento della specie \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_, provincia di \_\_\_\_\_,

Visto il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27.03.34 n. 1265,

Visto il DPR 8.2.54, n. 320,

Vista la legge 23.01.68 e successive modifiche,

Vista la legge 23.12.78 n. 833,

Vista la legge 2.6.88, n.218,

Vista la legge 142/90

Visto il DPR 17.5.96, n. 362,

Vista l'OM 5/8/99.

Vista l'O.M. 12/04/2008

**ORDINA**

1. E' dichiarata "Zona di Sorveglianza" da malattia vescicolare del suino, il territorio con raggio di 10 Km circostante l'allevamento del Sig. \_\_\_\_\_, sito in \_\_\_\_\_,
2. Comune di \_\_\_\_\_.
3. Questa zona comprende i Comuni di \_\_\_\_\_ e si estende fino ai Comuni di \_\_\_\_\_.

Per delimitare questa zona è fatto obbligo di apporre i cartelli che indicano la presenza della malattia.

2. Nell'ambito della zona di sorveglianza è fatto obbligo di adottare le seguenti misure sanitarie:

- a. censimento di tutte le aziende che detengono suini;
- b. gli animali delle specie sensibili delle aziende ricadenti in questa zona devono essere sottoposti a visita clinica e a prelievo di campioni;
- c. divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un'azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario o detentore degli animali;
- d. divieto di uscita dalla zona di sorveglianza di mezzi, di altri veicoli o di attrezzature impiegate per il trasporto di suini, di altro bestiame o di materiale suscettibile di essere contaminato, a condizione che non siano stati puliti o disinfettati conformemente alle prescrizioni stabilite dall'autorità competente;
- e. denuncia all'autorità competente di tutti i suini morti o malati all'interno della zona di sorveglianza, i servizi veterinari dovranno disporre gli accertamenti del caso;

Copia del presente provvedimento a ciascuno per quanto di competenza viene trasmesso al Ministero della Sanità, ai Servizi Veterinari Regionali, alla ASP di \_\_\_\_\_, alla Stazione dei Carabinieri di \_\_\_\_\_, all'Ufficio di Polizia Municipale di \_\_\_\_\_, all'Area Tecnica Comunale.

Gli agenti di Forza Pubblica e il personale del Servizio Veterinario della ASP, sono tenuti a far rispettare quanto previsto nella presente ordinanza e a riferire.

Le contravvenzioni alla presente ordinanza saranno punite a norma di legge.

Data \_\_\_\_\_

Il Sindaco

**Allegato 16: Ordinanza Protezione 3 Sorveglianza (REGIONE)**

**ASSESSORATO DELLA SANITA'**

DECRETO \_\_\_\_\_.

**Dichiarazione di una zona di protezione da malattia vescicolare del suino in territorio dei comuni di \_\_\_\_\_ e di una zona di sorveglianza da malattia vescicolare del suino in territorio di vari comuni delle province di \_\_\_\_\_.**

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;

Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";

Vista l'ordinanza ministeriale 12 aprile 2008, relativa a "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica";

Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;

Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 novembre 1994;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione comunitaria CE n. 779/2005 dell'8 novembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota del Centro nazionale di riferimento per le malattie vescicolari (CERVES), presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia ed Emilia, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con cui è stato comunicato che gli esami di laboratorio eseguiti su campioni di feci suine, prelevate presso l'azienda \_\_\_\_\_, cod. az. \_\_\_\_\_, ubicata in contrada \_\_\_\_\_, comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), hanno messo in evidenza la presenza dell'enterovirus della malattia vescicolare del suino;

Vista la nota prot. n. 3171 del 24 aprile 2009, con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di \_\_\_\_\_ ha comunicato che presso l'azienda infetta sono in corso di adozione tutti i provvedimenti previsti dal D.P.R. n. 362/96 e successive modifiche;

Ritenuto necessario e urgente, per scongiurare l'eventuale diffusione dell'enterovirus della malattia vescicolare del suino e salvaguardare lo stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale, individuare i limiti di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza, aventi raggio rispettivamente di tre e dieci chilometri, calcolati a partire dalle coordinate geografiche rilevate nell'azienda sede del focolaio, nell'ambito delle quali regolamentare alcune misure sanitarie e la movimentazione delle specie sensibili;

Vista la comunicazione pervenuta attraverso i canali della posta elettronica dall'area di sorveglianza epidemiologica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, da cui si evince che il raggio di tre chilometri calcolato a partire dalle coordinate geografiche, rilevate nell'azienda infetta, interessa i comuni di \_\_\_\_\_; e che il raggio di dieci chilometri, invece, interessa i comuni di \_\_\_\_\_;

Ritenuto di dovere escludere il territorio del comune di \_\_\_\_\_ compreso nel raggio dei dieci chilometri, per l'assenza di aziende suinicole;

Decreta:

Art. 1

E' dichiarata "Zona di protezione da malattia vescicolare del suino" il territorio dei comuni di \_\_\_\_\_ di cui alla mappa allegata, compreso nel raggio di tre chilometri calcolato a partire dalle coordinate geografiche rilevate nell'azienda suinicola \_\_\_\_\_, c.a. \_\_\_\_\_, in cui è stato accertato un focolaio di malattia vescicolare del suino. Ai limiti della zona di cui sopra ed all'ingresso di ogni azienda presente nell'ambito della predetta zona è fatto obbligo di apporre cartelli riportanti la dicitura "Zona di protezione da malattia vescicolare del suino".

Art. 2

Nell'ambito della zona di protezione è fatto obbligo di adottare le seguenti misure sanitarie:

a) censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;

- b) visite di tutte le aziende di cui al punto a), con esami clinici di tutti gli animali presenti in azienda e prelievo di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio;
- c) tenere un registro delle visite e dei risultati degli esami;
- d) divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche e private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende e ad eccezione del transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;
- e) i mezzi e le attrezzature utilizzate in tale zona per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti, letame o liquame, non possono uscire dalle aziende ubicate nella zona di protezione, o dai macelli, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal veterinario ufficiale che provvede prima di ogni uscita dalla zona di protezione ad ispezionare i mezzi di trasporto dei suini;
- f) i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione preliminari dell'azienda infetta; trascorsi i 21 giorni di cui sopra il servizio veterinario può autorizzare l'uscita dei suini dall'azienda per essere trasportati direttamente in un macello ubicato di preferenza nella zona di protezione, o nella zona di sorveglianza, a condizione:
- 1) che tutti i suini dell'azienda siano stati sottoposti a un esame clinico;
  - 2) che i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame clinico e siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo;
  - 3) che il trasporto avvenga sotto vincolo sanitario;
  - 4) che il veterinario ufficiale responsabile del macello di destinazione venga informato dell'intenzione dell'invio dei suini da parte del servizio veterinario competente sull'allevamento di origine;
  - 5) che i suini siano isolati all'arrivo al macello e macellati separatamente dagli altri suini nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 362/96;
  - 6) che le carni fresche riportino la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di carni fresche e siano sottoposte ad uno dei trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di carne in uno stabilimento individuato dal servizio veterinario.

### Art. 3

Le carni di suini macellati durante il periodo intercorrente tra la probabile introduzione della malattia nell'azienda focolaio e l'attuazione di misure ufficiali sono, per quanto possibile, reperite e distrutte sotto controllo ufficiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione del virus della malattia vescicolare dei suini.

### Art. 4

E' dichiarata "Zona di sorveglianza da malattia vescicolare del suino", il territorio dei comuni di \_\_\_\_\_ di cui alla mappa allegata, compreso nel raggio di dieci chilometri calcolato a partire dalle coordinate geografiche rilevate nell'azienda suinicola \_\_\_\_\_, c.a. \_\_\_\_\_, in cui è stato accertato un focolaio di malattia vescicolare del suino.

Ai limiti della zona di cui sopra ed all'ingresso di ogni azienda presente nell'ambito della predetta zona è fatto obbligo di apporre dei cartelli riportanti la dicitura "Zona di sorveglianza da malattia vescicolare del suino".

### Art. 5

Nell'ambito della zona di sorveglianza è fatto obbligo di adottare le seguenti misure sanitarie:

- a) identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
- b) visite di tutte le aziende di cui al punto a), con esami clinici e prelievo di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio;
- c) tenere un registro delle visite e dei risultati degli esami;
- d) divieto di qualsiasi spostamento di suini, diverso da un trasporto diretto verso il macello, qualora i suini siano stati introdotti in azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal detentore degli animali;
- e) il trasporto dei suini fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato dal servizio veterinario purché:
  - tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;
  - sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo, dei suini da trasportare;
  - un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare che non abbia rivelato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto: tuttavia per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione;
  - ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;
  - i camion, nonché gli altri mezzi ed altre attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto;
- f) i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali, oppure di materiali che

potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall'autorità competente.

Art. 6

Le misure di cui sopra restano in vigore almeno fino a quando:

- siano state condotte a termine tutte le misure previste al precedente art. 6, al D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 ed all'O.M. 12 aprile 2008;
- i suini presenti in tutte le aziende siano sottoposti ad esami clinici che abbiano permesso di stabilire che non presentano alcun sintomo di malattia ed a un prelievo di campioni per esami sierologici, su un campione rappresentativo degli animali presenti, secondo quanto riportato nella tabella allegata all'O.M. 12 aprile 2008;
- gli esami di cui al punto precedente non possono essere effettuati prima che scadano i 28 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

Art. 7

I sindaci dei comuni interessati, i servizi veterinari delle Aziende n. \_\_\_\_\_, le forze dell'ordine, sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore.

Art. 8

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 9

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e notificato al Ministero della salute, al Centro di referenza nazionale per le malattie vescicolari (CERVES) di Brescia, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna, ed agli uffici territoriali di Governo di Catania e di Siracusa. Palermo, \_\_\_\_\_.

D'ordine del dirigente generale: il dirigente del servizio: \_\_\_\_\_

Allegato



**Allegato 17: COMUNICAZIONE ASP DIVERSE DA QUELLA SEDE DI FOCOLAIO DELLE AZIENDE RINTRACCIATE**



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

**Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento**

Sede legale : C/da Consolida 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

**Dipartimento di Prevenzione**

Viale della Vittoria n.321 Agrigento

**Servizio di Sanità Animale**

Tel \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Distretto di \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Al Responsabile del Servizio Veterinario della ASP  
di \_\_\_\_\_

Si comunica che nell'azienda (codice ..... ) di proprietà del Sig. .... , è stato diagnosticato un focolaio di malattia vescicolare del suino. In seguito all'espletamento dell'indagine epidemiologica sono stati rintracciati degli spostamento sospetti, in tabella vengono riportate le aziende da controllare. Si prega di disporre una verifica immediata.

Distinti saluti:

Il Responsabile del Servizio

\_\_\_\_\_ Data:

Denominazione Az. Rintracciata	Cod	Motivo correlazione*	Entità spostamento **	Data spostamento

\*spostamento animali: A; \*\* indicare il n° degli animali spostati e la categoria

spostamento materiali (carni, alimento, letame, attrezzature agricole): M; \*\* indicare il tipo di materiale e il quantitativo

Il Veterinario Responsabile

\_\_\_\_\_

**Allegato 18: VERBALE DISINFEZIONE**



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

**Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento**

Sede legale : C/da Consolida 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

**Dipartimento di Prevenzione**

Viale della Vittoria n.321 Agrigento

**Servizio di Sanità Animale**

Tel \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Distretto di \_\_\_\_\_

**VERBALE DI DISINFEZIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL SIG. \_\_\_\_\_, SEDE DI FOCOLAIO DI MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO**

A seguito dell'insorgenza di malattia vescicolare del suino nell'allevamento sito in c.da \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_, di proprietà del Sig. \_\_\_\_\_, dopo l'abbattimento degli animali infetti ed eseguite le operazioni di pulizia, il sottoscritto Dr. \_\_\_\_\_, attesta di aver assistito alle operazioni di disinfezione di:

**STRUTTURE:**

- RICOVERI \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- DEPOSITI \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- ATTREZZATURE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- MATERIALI \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DISINFETTANTI UTILIZZATI \_\_\_\_\_

MODALITA' D'IMPIEGO \_\_\_\_\_

Inizio operazioni ore \_\_\_\_\_

Fine operazioni \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL VETERINARIO ASP

I DISINFETTORI

\_\_\_\_\_

**Allegato 19: Certificato lavaggio e disinfezione automezzo**

**Certificato di lavaggio e disinfezione per gli automezzi per il trasporto di suini**

1. Dichiarazione dell'operatore/conducente del mezzo di trasporto

Il sottoscritto operatore/conducente del \_\_\_\_\_ (tipo/targa)  
veicolo

dichiara che il più recente scarico di suini è avvenuto a:

Provincia, luogo	Data	Ora
Nominativo azienda		

Provincia, luogo	Data	Ora
Nomin. Impianto disinfezione	timbro	

Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente

Il disinfettante utilizzato è  
stato: \_\_\_\_\_

Data	Luogo	Firma dell'operatore/conducente

Nome dell'operatore/conducente in stampatello:

--



**Allegato 21: Tabella 3**

Campione statisticamente significativo di soggetti da sottoporre ad esame, in relazione al numero degli animali presenti in allevamento.

<b>N° animali presenti</b>	<b>N° animali da campionare</b>
<b>Fino a 20</b>	<b>Tutti</b>
<b>20</b>	<b>19</b>
<b>30</b>	<b>26</b>
<b>40</b>	<b>31</b>
<b>50</b>	<b>35</b>
<b>60</b>	<b>38</b>
<b>70</b>	<b>40</b>
<b>80</b>	<b>42</b>
<b>90</b>	<b>43</b>
<b>100</b>	<b>45</b>
<b>120</b>	<b>47</b>
<b>140</b>	<b>48</b>
<b>160</b>	<b>49</b>
<b>180</b>	<b>50</b>
<b>200</b>	<b>51</b>
<b>250</b>	<b>53</b>
<b>300</b>	<b>54</b>
<b>400</b>	<b>55</b>
<b>500</b>	<b>56</b>
<b>700</b>	<b>57</b>
<b>800-1400</b>	<b>58</b>
<b>1500-4000</b>	<b>58</b>
<b>Oltre 4000</b>	<b>59</b>

---



Scrofette									
Suinetti sotto scrofa									
Lattoni									
Svezzati									
Magroni									
Grassi									

*\* Per ogni struttura dell'azienda deve essere compilata una tabella. Per struttura si intende l'edificio in cui sono ricoverati ed allevati i suini. la struttura può essere identificata con numeri progressivi, lettere o specificata per esteso (es. sala parto, settore gestazione, magronaggio, ingrasso, etc.) e deve corrispondere a quanto descritto nella planimetria dell'azienda.*

ANNOTAZIONI - qualora vi siano in allevamento capi per qualsiasi motivo non registrati nel registro di stalla, elencarne qui di seguito le caratteristiche (Sesso, Data di nascita, Categoria, Numero di identificazione, Motivo dell'assenza SUL Registro di stalla):

---



---



---



---



---

**ALTRE SPECIE ANIMALI PRESENTI IN AZIENDA**

Specie animale	Totale dei presenti	Sintomi clinici	
		SI	NO

ANNOTAZIONI - Nel caso in cui, alcuni di questi animali presentino sintomi clinici di malattia, procedere con il prelievo dei campioni e riportare di seguito i dati anagrafici (Specie, Sesso, Categoria, Identificazione del capo). I capi che sono sottoposti a prelievo di campioni devono essere registrati nella Scheda prelievo Campioni (allegato 25).

---



---



---



---

**4. INFORMAZIONI INERENTI LA CONDUZIONE AZIENDALE**

4.1 L'azienda è dotata di barriere che impediscono l'accesso ai non autorizzati? (cancelli, muri di cinta)  Sì  No

4.2 L'abitazione è in azienda?  Sì  No

4.3 Esiste un macello annesso all'azienda?  Sì  No

4.4. Il carico/scarico animali avviene: fuori dell'azienda   
 all'interno dell'azienda  all'entrata del capannone   
 in una piazzola di carico

4.5 Si effettua la quarantena per animali di nuova introduzione?.....  Sì  No

4.6 Esiste una zona in azienda destinata alla disinfezione degli automezzi?.....  Sì  No

4.7 Tutto pieno-tutto vuoto (stalle di sosta, ingrasso e magronaggio) .....  Sì  No

4.8 Presenza di apparecchiature a pressione (pulivapor) .....  Sì  No

4.9 Presenza di disinfettanti .....  Sì  No

Se la risposta è affermativa, specificare il principio attivo usato: .....

4.10 Presenza di materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, etc.) .....  Sì  No

4.11 Dove sono ricoverate le scrofe da riforma?  Separate in box nel settore riproduzione  
 Mescolate con i grassi  
 Altro :Specificare .....

4.12 Il ritiro degli scarti avviene: fuori dell'azienda....   
 all'interno dell'azienda  all'entrata del capannone   
 in una piazzola di carico

4.13 Il ritiro di carcasse avviene: fuori dell'azienda   
 all'interno dell'azienda  all'entrata del capannone   
 in una piazzola di carico

4.14 Luogo di raccolta delle deiezioni:  Vascone di stoccaggio  
 Altro (specificare):.....

4.15 Modalità di smaltimento delle deiezioni:  fertirrigazione  
 in campi di proprietà  
 in altri campi convenzionati  
 altro (specificare): .....

4.16 Modalità di smaltimento dei rifiuti alimentari .....

4.17 L'azienda dispone di mezzi propri per il trasporto di animali?  Sì  No

Se la risposta è affermativa, specificare il tipo di autoveicolo e la targa: .....

4.18 Il proprietario e/o i familiari e/o i dipendenti hanno rapporti con altre aziende suinicole?  Sì  No

Se la risposta è affermativa, compilare il seguente schema:

Nome e cognome	Funzione	2. Azienda correlata	
		Codice	Proprietario/indirizzo

4.19. L'AZIENDA ADOTTA REGOLARMENTE UNA O PIU' DELLE SEGUENTI MISURE SANITARIE?

A. Quarantena degli animali di nuova introduzione.....  si  no




**5.4 MORTE SUINI NELL'ULTIMO MESE**

Identificazione capo	Categoria	Causa presunta di morte	data

**5.5 USCITA PRODOTTI CARNEI NELL'ULTIMO MESE**

Data	Tipo prodotto	Aziende destinazione	indirizzo

**5.6 USCITA MATERIALI/STRUMENTI NELL'ULTIMO MESE**

Data	Tipo materiale/strumento	Aziende destinazione	indirizzo

**5.7 AUTOVEICOLI**

Tipo di trasporto	Ultima data di accesso in azienda	Frequenza di accesso in azienda	Ditta usuale fornitrice del servizio e suo indirizzo	Targa automezzo*
Siero di latte				
Carcasse				
Liquami				
Alimenti				
Scarti				
Derattizzazione				
Altro (specificare) .....				

\* nel caso in cui automezzi diversi eseguano il trasporto, segnalare la targa dell'automezzo che ha eseguito l'ultimo trasporto

**5.8 PERSONE (nei 30 giorni precedenti la positività sierologica/virologica o del sospetto clinico)**

Nome e cognome	Qualifica	Indirizzo	Motivo visita	Data visita


**N.B.** considerare: persone che effettuano l'ecografia nelle scrofe, negozianti, visitatori, veterinari, fecondatori, squadre di disinfezione etc.

**6. ANAMNESI CLINICA**

6.1 Data osservazione primi sintomi: ...../...../.....

6.2 Nome, cognome e qualifica di chi li ha osservati : .....

6.3 Descrizione della sintomatologia e/o delle lesioni: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6.4 Presumibile inizio della malattia in allevamento: ...../...../.....

(da compilare anche in seguito al solo rilievo di sieropositività)

6.5 Quadro riepilogativo animali sospetti all'esame clinico/anatomo-patologico

Categoria*	N° capi sospetti	Azienda di provenienza dei capi sospetti

\*scrofe, verri, scrofette, suinetti sotto scrofa, lattoni, svezzati, magroni, grassi

**7. ANAMNESI RECENTE**

7.1 Data prelievo: ...../...../.....

7.2 Materiale prelevato:

<input type="checkbox"/>	feci	n° campioni: .....
<input type="checkbox"/>	epitelio	n° campioni: .....
<input type="checkbox"/>	sangue	n° campioni: .....
<input type="checkbox"/>	organi	specificare quali: .....

.....

7.3 Data isolamento dell'enterovirus: ...../...../.....

7.4 Data isolamento del virus della PSC: ...../...../.....

7.5 Data esito di sieropositività: ...../...../.....

7.6 Quadro riepilogativo dell'esito sierologico:

Categoria*	Capi prelevati	Capi positivi	Tipo Ig	Azienda di provenienza capi positivi



**Allegato 23:INDAGINE EPIDEMIOLOGICA (2 parte)**

Parte 2 (da compilare al momento della conferma)



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

**Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento**

Sede legale : C/da Consolida 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

**Dipartimento di Prevenzione**

Viale della Vittoria n.321 Agrigento

**Servizio di Sanità Animale**

Tel \_\_\_\_\_

Distretto di \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

CODICE FOCOLAIO: /

INFORMAZIONI FINALI SUL FOCOLAIO

Tabella 13. BILANCIO DEL FOCOLAIO

<i>Categoria</i>	<i>N. totale di capi presenti</i>	<i>N. capi malati</i>	<i>N. capi morti</i>	<i>N. capi abbattuti</i>	<i>N. capi distrutti</i>	<i>Modo di distruzione</i>

**11. DATA DEL SOSPETTO/CONFERMA DELLA MALATTIA**

[1] data in cui sono stati osservati per la prima volta sintomi clinici riferibili ad MVS: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

[2] data del primo prelievo risultato positivo (esame sierologico e/o virologico): \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

[3] data conferma dell'infezione \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**12. DATA PRESUNTA DELL'INFEZIONE:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**13. ORIGINE DELL'INFEZIONE**

[1] Modo presunto di introduzione dell'infezione

con animali vivi provenienti da \_\_\_\_\_

data dell'introduzione di animali provenienti da azienda sede di focolaio: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

con automezzi provenienti da \_\_\_\_\_

data dell'introduzione di automezzi provenienti da azienda sede di focolaio: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

con altri mezzi indiretti

(specificare[\*]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

[\*] in questo caso, specificare dettagliatamente alla successiva voce "Osservazioni" le ragioni che fanno ritenere questa la fonte dell'infezione





**Allegato 24: Istruzioni per veterinari liberi professionisti**



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA  
**Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento**  
Sede legale : C/da Consolida 92100 Agrigento  
Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848  
**Dipartimento di Prevenzione**  
Viale della Vittoria n.321 Agrigento

**Servizio di Sanità Animale**

Tel \_\_\_\_\_

Distretto di \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Al Veterinario Libero Professionista

Dr. \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_

***Oggetto: Focolaio di Malattia Vescicolare Suina***

In conseguenza della conferma del focolaio di Malattia vescicolare Suina nell'Azienda \_\_\_\_\_ codice IT \_\_\_AG\_\_\_ sita in località \_\_\_\_\_ comune di \_\_\_\_\_, si forniscono le seguenti istruzioni mirate ad impedire la diffusione della malattia:

- rispondere solo a chiamate urgenti o comunque per patologie che compromettono la vita dell'animale;
- segnalare urgentemente ai servizi veterinari ASP eventuali casi sospetti di malattia vescicolare e attendere il veterinario ufficiale nell'azienda;
- effettuare una scrupolosa pulizia e disinfezione della propria persona e dello strumentario prima e dopo l'ingresso in azienda, per quanto possibile dovrebbe essere utilizzato materiale mono uso;
- parcheggiare l'autovettura fuori dall'allevamento e sottoporla a lavaggio e disinfezione dopo aver lasciato l'allevamento;
- munirsi di un'adeguata scorta di disinfettanti e di confezioni mono uso di farmaci per eventuali trattamenti terapeutici;
- predisporre un diario giornaliero in cui vengono riportate le visite effettuate e le terapie eseguite e prescritte.

I veterinari che non sono residenti nella zona, devono essere invitati a passare le chiamate ai veterinari del luogo sede di provvedimento.

Il Responsabile Servizio Sanità Animale

Dott. \_\_\_\_\_

**Allegato 25: SCHEDA PRELIEVO CAMPIONI**

**PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO  
SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI**

<b>REGIONE:</b> _____	<b>PROVINCIA:</b> _____
<b>ASP</b> _____	<b>DISTRETTO:</b> _____
<b>TEL:</b> _____	<b>FAX</b> _____

**MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (BARRARE UNA SOLA CASELLA):**

Acquisizione dell'accreditamento 1° prelievo	[1]
Acquisizione dell'accreditamento 2° prelievo	[2]
Controllo di conferma in azienda accreditata	[3]
Controllo in stalla di sosta	[4]
Correlazione epidemiologica in azienda focolaio (*)	[5]
Spostamento suini in uscita (deroga art.7 decisione 2005/779 CE)	[6]
Codice azienda di destinazione _____	
Spostamento suini in entrata (deroga art.7 decisione 2005/779 CE)	[7]
Codice azienda di origine _____	
A seguito di sieropositività riscontrata in azienda	[8]
Verifica azienda del comparto 1° prelievo	[9]
Verifica azienda del comparto 2° prelievo	[10]
Importazione	[11]
Controlli per movimentazione in province sottoposte a restrizione	[17]
Sospetto	[18]
Controllo animali in quarantena	[19]
<b>Riacquisizione dell'accreditamento</b>	
<b>1° Prelievo</b> Riacquisizione dell'accreditamento	[12]
Azienda in zona di protezione (*)	[13]
Azienda in zona di sorveglianza (*)	[14]
<b>2° Prelievo</b> Riacquisizione dell'accreditamento	[15]
Azienda in zona di protezione (*)	[16]
(*) indicare il codice dell'azienda focolaio _____	

<b>Allevamento di provenienza dei suini(1)</b>
<b>Codice identificazione azienda (DPR 317/96) ITI</b> ____ <b>AIG</b> _____
Indirizzo produttivo <input type="checkbox"/> Riproduzione ciclo aperto <input type="checkbox"/> Ingrasso <input type="checkbox"/> Riproduzione ciclo chiuso <input type="checkbox"/> Stalla di sosta
Proprietario _____
Provincia _____ Comune _____
Località _____ N° riproduttori _____
presenti _____ N° capi presenti _____

Data prelievo campioni _____	Tipo campioni	<input type="checkbox"/> SANGUE N. _____ <input type="checkbox"/> FECEI N. _____ <input type="checkbox"/> EPITELIO N. _____
<b>Altri esami da effettuare</b>		
<input type="checkbox"/> MALATTIA DI AUJESZKY	<input type="checkbox"/> PESTE SUINA CLASSICA	<input type="checkbox"/> ALTRO

**Identificazione dei suini campionati in allevamento**

<b>Identificativo dei suino</b>	<b>Categoria (3)</b>	<b>Identificativo dei suino</b>	<b>Categoria (3)</b>
1		31	
2		32	
3		33	
4		34	
5		35	
6		36	
7		37	
8		38	
9		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21		51	
22		52	
23		53	
24		54	
25		55	
26		56	
27		57	
28		58	
29		59	
30		60	

Osservazioni

---



---



---



---



---



---



---



---

Timbro e firma del veterinario prelevatore

TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI TRASFORMATI  
(Regolamento CE 1774/2002)

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO LAVAGGIO E DISINFEZIONE  
Avvenuto presso lo stabilimento della ditta: (denominazione, indirizzo e n. riconoscimento)

**IL GESTORE DELLO STABILIMENTO DICHIARA CHE**


L'AUTOMEZZO (targato) .....  
 O  
 IL CONTENITORE (identificato) .....

**E' STATO LAVATO E DISINFETTATO**

IN DATA ...../...../..... ALLE ORE .....

**Allegato 26: FASE I: ATTIVITA' DA SVOLGERE IN CASO DI SOSPETTO**

**FASE I: ATTIVITA' DA SVOLGERE IN CASO DI SOSPETTO**



Allegato 27: FASE II: ATTIVITA' DA SVOLGERE IN CASO DI CONFERMA




Figura 4. Infossamento su terreno naturalmente impermeabile senza recupero di percolati




Figura 5. Infossamento su terreno naturalmente Impermeabile con recupero di percolati




Figura 6. Tabella riassuntiva per la predisposizione di una fossa

Tabella riassuntiva per la predisposizione di una fossa per interrimento di carcasse

<b>Dimensioni della fossa</b>	Da 2 a 4 mq per ogni animale secondo la taglia Profondità da 2,5 a 3 m
<b>Mezzi per scavare</b>	Almeno n. 1
<b>Mezzi per sollevare le carcasse</b>	Almeno n. 1
<b>Mezzi di trasporto per le carcasse</b>	Almeno n. 1
<b>Dispositivi di protezione individuale a norma</b>	Almeno n. 3
<b>Personale</b>	Almeno n. 3
<b>Varie</b>	Rivestimenti impermeabilizzanti o argilla, coltelli, disinfettanti, idropultrici

ESEMPIO DI INFOSSAMENTO DI CARCASSE ANIMALI




Figura 1. Sezione trasversale di fossa di impermeabilizzazione con terreno per la distruzione di carcasse animali con raccolta di percolati (Ganuti e coll., 1987).

Figura 7. Sistema della cremazione e totale rincenerimento





Figura 8. Distruzione di carcasse con incenerimento



## **Allegato: Elenchi e numeri utili**

Unità di crisi

Protezione Civile

### FORZE DELL'ORDINE

Carabinieri

Guardia Finanza

Corpo forestale

Prefettura

Corpo provinciale

### DASOE

#### SQUADRA VETERINARIA

Distretti

Veterinari ASL

Veterinari Ambulatoriali

### Disinfettori

### Abbattitori

### Terzisti

Ruspisti

Trasporto animali

### Comuni

### Provincia

### Guardie Mediche

Tecnici prevenzione

Discariche

Ditte trasporto ROA

Ditte fornitrici materiale per stordimento e/0 uccisione animali

Ditte rendering



**Allegato IIa***ALLEGATO IIa*

Informazioni preliminari per la concessione di un contributo finanziario della Comunità  
(nome della malattia) (anno) (Stato membro): indennizzo

Tipo d'animali o prodotti	Numero	Indennizzo (in valuta nazionale)

**Allegato IIb***ALLEGATO IIb*

Informazioni preliminari per la concessione di un contributo finanziario della Comunità  
(nome della malattia) (anno) (Stato membro): costi operativi

Tipo d'intervento	Importo (in moneta nazionale)
Abbattimento	
Trasporto di:	
— carcasse	.....
— uova	.....
— latte	.....
Distruzione di:	
— carcasse	.....
— uova	.....
— latte	.....
Distruzione di alimenti	
Distruzione di materiali	
Pulitura	
Disinfezione/disinfestazione	
Totale	